



Ricucire il mondo

La necessaria sinergia fra diritti fondamentali e beni comuni

In appendice un saggio di **Stefano Rodotà**

A cura di **Tecla Mazzaresse**



BRIXIA UNIVERSITY PRESS

STUDI E RICERCHE

STUDI E RICERCHE

1

Brixia University Press

Coordinatore: Giulio Maternini

Comitato scientifico: Pietro Apostoli, Emilio Chirone,
Giancarlo Provasi, Lorian Zanutigh

Comitato redazionale: Marina Colombi, Alberto Ghilardi,
Adriano Maria Lezzi, Nicola Francesco Lopomo,
Tecla Mazzaresse, Marco Metra, Sergio Onger

Il volume è stato sottoposto a referaggio da parte
del Comitato scientifico.

Questo volume è il primo della collana “Studi e ricerche”, che ha come principale obiettivo divulgare lavori elaborati o coordinati da docenti e ricercatori dell’Università degli Studi di Brescia, riguardanti le cinque aree culturali presenti: agraria, ingegneria, medicina, giurisprudenza ed economia. Tale collana, non essendo specifica di un settore disciplinare, permette di condividerne i contenuti con un più vasto numero di lettori rispetto a quello degli specialisti. Quindi, attraverso tale collana, l’Università degli Studi di Brescia intende consolidare il proprio ruolo di istituzione culturale di riferimento anche ma non solo per il territorio.

Giulio Maternini
Direttore della collana

Ricucire il mondo

La necessaria sinergia fra diritti fondamentali e beni comuni

Con in appendice un saggio di Stefano Rodotà

**a cura di
Tecla Mazzaresè**



BRIXIA UNIVERSITY PRESS

Brixia University Press
Piazza del Mercato 15, 25121 Brescia
Tel. (+39) 030 29881
www.unibs.it

© 2021 Brixia University Press
ISBN 978-88-944980-4-2
ISBN online 978-88-944980-5-9

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Prima edizione: marzo 2021

*In ricordo di Anna Mabellini
straordinaria Presidente della
Fondazione Calzari Trebeschi*

«[I] beni comuni si distendono [...] in una dimensione più larga dove, accanto al riferimento ai diritti fondamentali, compare quello riguardante un governo del cambiamento inteso come salvaguardia dell'ecosistema e della stessa sopravvivenza dell'umanità».

[S. Rodotà, *Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide*, in questo volume, in *Appendice*, p. 138]

«[O]ccorrerebbe affiancare alle carte costituzionali dei diritti fondamentali una *Carta costituzionale dei beni fondamentali*: da un lato stipulando i vincoli alla produzione e alla distribuzione dei beni sociali; dall'altro tracciando, sulla base di un nuovo "contratto naturale" finalizzato alla tutela dei beni personalissimi e dei beni comuni, limiti rigorosi sia al mercato che alla politica».

[L. Ferrajoli, *Principia iuris*, 2007, vol. 1, pp. 781-782]

«Un'economia giusta deve creare le condizioni affinché ogni persona possa godere di un'infanzia senza privazioni, sviluppare i propri talenti nella giovinezza, lavorare con pieni diritti durante gli anni di attività e accedere a una pensione dignitosa nell'anzianità. [...] Questa economia è non solo auspicabile e necessaria, ma anche possibile. Non è un'utopia o una fantasia. È una prospettiva estremamente realistica. Possiamo farlo. [...] Il problema, invece, è un altro. Esiste un sistema con altri obiettivi. Un sistema che oltre ad accelerare in modo irresponsabile i ritmi della produzione, oltre ad incrementare nell'industria e nell'agricoltura metodi che danneggiano la Madre Terra in nome della "produttività", continua a negare a miliardi di fratelli i più elementari diritti economici, sociali e culturali».

[Papa Francesco, *Seminatori di cambiamento*, in Id., *La dittatura dell'economia*, a cura di U. Mattei, 2020, p. 116]

Indice

<i>Una sinergia sempre più urgente da mettere a punto. Introduzione</i> di Tecla Mazzaresè	13
<i>Neoliberalismo vs. beni comuni. Due forme di pensiero intorno al futuro della comunità mondo</i> di Ulderico Pomarici	17
<i>Diritti fondamentali, beni comuni e la sfida delle (nuove) migrazioni</i> di Tecla Mazzaresè	37
<i>Appunti su beni comuni, diritti delle generazioni future e “costituzionalismo dei bisogni”</i> di Antonello Ciervo	65
<i>La via latinoamericana ai beni comuni. Il buen vivir e i diritti della natura nel nuovo costituzionalismo andino</i> di Roberto Cammarata	83
<i>Ricucire il mondo... sostenendo lo sviluppo sostenibile</i> di Maurizio Tira	103
Appendice	
<i>Beni comuni: una strategia contro lo human divide</i> di Stefano Rodotà	123

Una sinergia sempre più urgente da mettere a punto

Introduzione

di Tecla Mazzaresè*

In questo volume si raccolgono (ad eccezione di quelli di Valerio Calzolaio e di Antonello Ciervo) i testi di un ciclo di incontri organizzati per gli studenti bresciani del corso di Filosofia del diritto. In appendice, ringraziando per l'autorizzazione la Signora Carla Pogliano e il figlio Carlo Rodotà, si riproduce un testo di Stefano Rodotà del 2012: *Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide*;¹ un testo chiave e imprescindibile per comprendere, nelle sue diverse sfaccettature e implicazioni, la portata (della costituzionalizzazione o quantomeno della regimentazione giuridica) di una declinazione congiunta della tutela dei diritti fondamentali e dei beni comuni.

La scelta del tema – la necessaria sinergia fra diritti fondamentali e beni comuni per affrontare le principali sfide dell'era globale – e, in particolare, quella del fenomeno migratorio, così come la scelta degli ospiti – Valerio Calzolaio, Roberto Cammarata, Antonello Ciervo, Ulderico Pomarici, Maurizio Tira – e dei temi dei quali ciascuno di loro avrebbe dovuto occuparsi, erano state prese, tutte, prima dell'avvio del corso – previsto per il 3 marzo 2020 – e, quindi, prima del manifestarsi dell'inquietudine che ha accompagnato le iniziali avvisaglie del diffondersi del virus Covid-19 e prima dell'apprensione e dell'affanno di dover far fronte a quella che rapidamente si è andata configurando come una pandemia.

Una vera emergenza quella del deflagrare della pandemia da Covid-19 (non come quella che ormai da più di trent'anni si continua a lamentare ogni

* Università degli Studi di Brescia.

¹ Il testo era apparso come *Postfazione* al bel volume curato da M.R. Marella, *Oltre il pubblico e il privato*, Verona: Ombre corte 2012, pp. 311-332.

volta che si parla di migranti e immigrazioni).² Un'emergenza vera che nella drammaticità del suo evolversi e nella pluralità di criticità³ in cui si andava configurando era facile pensare che avrebbe potuto destituire di interesse il tema della necessaria sinergia fra diritti fondamentali e beni comuni, della necessaria tutela degli uni e degli altri nel loro manifesto doppio legame. Al contrario, e in realtà non troppo sorprendentemente, questa inattesa emergenza ha contribuito a mostrare invece la drammatica urgenza di individuare e attuare misure in grado di garantire un'effettiva tutela degli uni e degli altri nella loro manifesta complementarità, almeno sotto due profili.

In particolare, per un verso ha contribuito a richiamare l'attenzione e a denunciare gli effetti sempre più nefasti che l'alterazione dell'ambiente e dell'ecosistema globale, come ormai da anni denuncia la ricerca in ambito medico-scientifico, produce per la salute del genere umano;⁴ a denunciare, in altri termini, come scrive l'infettivologo Francesco Castelli, che «The astonishing recent increase and alteration in human and animal demographics, the unprecedented subtraction of wild territories from nature by humankind, the growing volume and rapidity of human mobility, possibly coupled with climate changes, constitute a conducive environment for emerging infectious diseases».⁵

E ancora, per altro verso, ha riproposto in una prospettiva forse per la prima volta veramente globale la *vexata quaestio* relativa ai medicinali salvavita da considerare beni comuni ai quali tutti devono poter accedere. In una prospettiva veramente globale, perché quello della gratuità del vaccino / dei vaccini anti Covid-19, riguarda tutti i Paesi del mondo e non solo (per quanto sempre in termini più drammatici che altrove) i Paesi più poveri del sud e dell'est del mondo; riguarda tutti i Paesi del mondo perché anche nel ricco e opulento occidente indigenza e povertà sono da tempo in continua crescita.

² Sul carattere non contingentemente emergenziale ma strutturalmente sistemico delle migrazioni rinvio a T. Mazzaresse, *Diritto di migrare e diritti dei migranti. Una sfida al costituzionalismo (inter)nazionale ancora da superare*, «Diritto, immigrazione e cittadinanza» 2020, n. 1, pp. 1-23.

³ Anche ma non solo su un duplice ordine di criticità con cui ha dovuto confrontarsi la normativa di emergenza anti Covid-19, rinvio a T. Mazzaresse, *Covid-19 e interventi giuridici per arginarne il contagio. Un groviglio di problemi dei quali tentare un inventario*, in Ead. (a cura di), *Il diritto a fronte delle pandemie. Le nuove sfide nella sua redazione, interpretazione e applicazione*, sezione monografica di «Lo Stato» 2020, n. 2 (in corso d'edizione).

⁴ Si veda, ad esempio, come mi segnala Francesco Castelli che ringrazio per l'indicazione, il sito del giornale *open access*, «Emerging Infectious Diseases journal - CDC».

⁵ F. Castelli, *Sars-CoV-2 pandemic in the western world: lessons learned*, «Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh» 2020 (50), n. 2, p. 110.

Paradigmatico, al riguardo, a marzo del 2020, agli inizi di una pandemia di cui non si immaginavano né gli sviluppi né gli esiti, il caso della contesa fra l'allora presidente degli USA Donald Trump e il governo tedesco nella corsa per accaparrarsi l'esclusiva del brevetto di un vaccino contro il Covid-19 al quale stava lavorando la casa farmaceutica CureVac: all'offerta di Trump di 1 miliardo di dollari per assicurare il vaccino e la sua commercializzazione agli Stati Uniti sembra infatti che il governo tedesco abbia risposto con una propria contro-offerta per potere usare il vaccino in Germania e in Europa.⁶ In altri termini, il brevetto di un vaccino conteso come merce per i profitti della sua commercializzazione e non tutelato come bene comune del quale garantire l'accesso a tutti (anche alle genti dei Paesi più poveri) in quanto medicinale salva-vita.

Conforta, ma purtroppo non è sufficiente a rassicurare, la reazione di Christof Hettich, top manager della CureVac,⁷ che, a quanto si legge sulle pagine di *Repubblica* del 15 marzo,⁸ ha replicato all'offerta statunitense, affermando: «Vogliamo sviluppare un vaccino per tutto il mondo e non per singoli paesi».

Conforta, e molto, la reazione di Hettich ma non basta a rassicurare. Al contrario, contribuisce piuttosto a confermare quanto il concetto di beni comuni continui ad essere estraneo alla logica neoliberal(al)ista dell'odierno commercio globale e, in particolare, come continui ad essere ignorato dai principali attori politici dell'occidente, in Europa e negli Stati Uniti.

⁶ Fra gli altri, sulla stampa italiana, la notizia, citando come fonte della clamorosa rivelazione il settimanale «Welt am Sonntag», è stata data da P. Valentino, *Coronavirus, Trump vuole comprare il brevetto di un vaccino tedesco in esclusiva per gli USA*, sulle pagine del «Corriere della sera» del 20 marzo 2020, URL: https://www.corriere.it/esteri/20_marzo_15/coronavirus-trump-vuole-comprare-brevetto-un-vaccino-tedesco-esclusiva-gli-usa-f569b65e-66c5-11ea-a26c-9a66211caeee.shtml.

⁷ Si tratta di un'azienda farmaceutica tedesca che opera a stretto contatto con l'istituto pubblico di ricerca Paul-Ehrlich-Institut.

⁸ T. Mastrobuoni, *Coronavirus, l'ultima di Trump: il vaccino in esclusiva agli Usa in cambio di soldi*, «la Repubblica» 15 marzo 2020, URL: https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/15/news/trump_vaccino_tedesco_esclusiva_usa-251372683/

Riferimenti bibliografici

- F. Castelli, *Sars-CoV-2 pandemic in the western world: lessons learned*, «Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh» 2020 (50), n. 2, pp. 110-111.
- M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona: Ombre corte 2012.
- T. Mazzaresse, *Diritto di migrare e diritti dei migranti. Una sfida al costituzionalismo (inter)nazionale ancora da superare*, «Diritto, immigrazione e cittadinanza» 2020, n. 1, pp. 1-23.
- T. Mazzaresse, *Covid-19 e interventi giuridici per arginarne il contagio. Un groviglio di problemi dei quali tentare un inventario*, in Ead. (a cura di), *Il diritto a fronte delle pandemie. Le nuove sfide nella sua redazione, interpretazione e applicazione*, sezione monografica di «Lo Stato» 2020, n. 2 (in corso d'edizione).
- T. Mastrobuoni, *Coronavirus, l'ultima di Trump: il vaccino in esclusiva agli Usa in cambio di soldi*, «la Repubblica» 15 marzo 2020, URL: https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/15/news/trump_vaccino_tedesco_esclusiva_usa-251372683/.
- S. Rodotà, *Postfazione. Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide*, in M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona: Ombre corte 2012, pp. 311-332, riedito in questo volume, in *Appendice*, pp. 123-144.
- P. Valentino, *Coronavirus, Trump vuole comprare il brevetto di un vaccino tedesco in esclusiva per gli USA*, «Corriere della sera», 20 marzo 2020, URL: https://www.corriere.it/esteri/20_marzo_15/coronavirus-trump-vuole-comprare-brevetto-un-vaccino-tedesco-esclusiva-gli-usa-f569b65e-66c5-11ea-a26c-9a66211caeee.shtml.

Neoliberalismo *vs.* beni comuni

Due forme di pensiero intorno al futuro della comunità mondo

di Ulderico Pomarici*

«Non esiste una cosa chiamata società. Esistono solo gli individui». [M. Thatcher]

«La società umana è del tutto simile a una volta di pietra, la quale crollerebbe se le singole pietre non si appoggiassero coerentemente l'una all'altra: proprio per questo la volta si sostiene». [Seneca, *Lettere a Lucilio*, 95,53]

1. *La questione*

I due motti posti in esergo evidenziano il fatto che si contrappongono due politiche, l'una alternativa all'altra, il che significa due modelli di società, due forme di vita. Due modelli antropologici che pensano l'essere umano da angolazioni profondamente diverse nel rispondere alla questione: come definiamo l'identità, in termini relazionali o in termini divisivi? Da un lato, l'esaltazione del principio individualistico, escludente, dall'altro il valore di ciò che è comune, inclusivo. Stefano Rodotà ebbe a dire che: «i beni comuni esigono una diversa forma di razionalità».¹

Per esplicitare questa differenza tra l'autoreferenzialità del modello individualistico e il primato di un pensiero di coappartenenza, l'antica Grecia aveva due termini molto precisi, l'*idion*, il proprio, e il *koinon*, il comune. Il conflitto socio-politico tra i due modelli è risalente e potremmo collocarlo con una certa attendibilità all'alba del Moderno, quando nasce teoricamente il pensiero – con le prassi conseguenti – dell'individualismo.

* Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

¹ <https://www.italianieuropei.it/italianieuropei-2-2013/item/2970-limportanza-dei-beni-comuni.html>.

C'è un brano di Karl Marx che descrive bene il passaggio storico da un modello all'altro.

Venne infine un tempo in cui tutto ciò che gli uomini avevano considerato come inalienabile divenne oggetto di scambio, di traffico, e poteva essere alienato; il tempo in cui quelle stesse cose che fino allora erano state comunicate ma mai barattate, donate ma mai vendute, acquisite ma mai acquistate – virtù, amore, opinione, scienza, coscienza, ecc. – tutto divenne commercio. È il tempo della corruzione generale, della venalità universale, o, per parlare in termini di economia politica, il tempo in cui ogni realtà, morale e fisica, divenuta valore venale, viene portata al mercato per essere apprezzata al suo giusto valore.²

Questo tempo di cui parla Marx è il tempo della nascita del capitalismo. Un tempo nel quale valori traditi – che danno forma alla comunità politica attraverso un comune patrimonio di consuetudini e che per secoli sono stati considerati inalienabili – divengono oggetto di scambio. Il capitalismo assolutizza il valore di scambio: la trasformazione di ogni cosa in denaro diventa la forma generale della comunicazione fra gli individui.

Così, tutto può essere scambiato. È solo questione di prezzo: lo scambio sul mercato, la *scambiabilità*, inaugura l'epoca che apre il Moderno, che segna infatti un rovesciamento del rapporto fra valore d'uso e valore di scambio. Il valore d'uso si riferisce al fatto che i beni possono essere scambiati soltanto in quanto utili a qualcuno. Si tratta, pertanto, di un valore per definizione "soggettivo". L'utilità di una cosa per qualcuno ne fa un *valore d'uso*. Per *valore di scambio* si intende, invece, il rapporto quantitativo, monetario, in base al quale si scambiano valori d'uso.

Diversamente dal primo, il valore di scambio acquista valore "oggettivo", in quanto viene determinato dalle forze di mercato, dal gioco della domanda e dell'offerta, gioco nel quale le soggettività, i valori d'uso si annullano. Così, il valore di scambio diventa la forma sociale dominante in modo assoluto e definitivo. Proprio per la natura alternativa di questi due modelli, della loro proposta teorica e delle loro prassi, preferisco esaminarli partitamente.

² K. Marx, *Miseria della filosofia. Risposta alla filosofia della miseria di Proudhon*, Roma: Editori Riuniti 1986, p. 7.

2. *Neoliberalismo*

Il progetto teorico del neoliberalismo non è legato semplicemente, come si dirà, alla sfera del mercato: perché si attui un regime in cui la proprietà privata diventa il motore dell'economia occorre che la società civile sia interamente coinvolta in tutte le possibili forme di relazione sociale.³ Se quello che è stato definito «l'imprenditore di se stesso»⁴ diventa la forma di vita, il modello ideale di riferimento della società, ciò implica un mutamento profondo del modo di pensare l'essere umano nelle sue forme e nelle sue prassi. Infatti il neoliberalismo non è una semplice dottrina, ma una funzione interna della razionalità governamentale contemporanea.

Ma come si arriva al momento nel quale questo pensiero prende piede e si afferma come fulcro del sistema capitalistico? Tra fine ottocento e inizio novecento grandi masse di individui con l'imporsi del modello dello Stato di diritto avevano avuto accesso alla vita sociale e politica e questo rendeva molto problematico il governo di comunità fino a pochi decenni prima a carattere fortemente elitario, in cui solo un ceto ristretto di cittadini partecipava alla vita politica determinandola.

La grande crisi del 1929, nata in Nord America e riflessa in Europa, aveva di molto accresciuto il ruolo dello Stato, che interveniva come soggetto economico nel mercato per orientarne gli indirizzi. Ma ancor più significativa è stata fra le due guerre la concentrazione delle attività industriali e finanziarie in grandi gruppi di potere che egemonizzavano il mercato.

2.1. *Neoliberalismo, il risvolto economico*

A questa inclinazione del sistema capitalistico – che vedeva esondare il potere politico degli Stati in ambito economico grazie anche all'economia di guerra e il mercato diventare dominio degli oligopoli – reagisce un movimento di idee che darà forma al pensiero neoliberale verso la fine degli anni trenta del secolo scorso.

³ Scrive G. Leghissa, *Neoliberalismo. Un'introduzione critica*, Milano: Mimesis 2012, p. 29: «Non si capisce granché della vita degli individui se non si guarda allo spazio che abitano. Ciò vale soprattutto in rapporto alla condizione neoliberale: non solo i rapporti tra i vari spazi vitali, ma anche il senso che ha l'espressione "abitare un mondo" hanno acquisito un volto nuovo da quando a ciascun individuo viene detto che il suo posto nel mondo è identico a quello di un'impresa».

⁴ B. Aubrey, *L'entreprise de soi*, Paris: Flammarion 2000.

Nel 1938, infatti, il giornalista americano Walter Lippmann raccolse a Parigi attorno a sé, in una serie di colloqui, economisti, intellettuali e uomini politici per discutere una proposta di riforma dell'economia e della società, promuovendo il libero mercato fondato sull'impresa privata.

Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek furono tra gli economisti più rappresentativi di questo nuovo indirizzo, fondando una vera e propria scuola neolibérale austro-americana il cui obiettivo primario era porre la libera concorrenza del mercato come scopo supremo nel gioco degli attori economici. Diversamente da quanto pensano i neoliberali, Joseph Schumpeter sosteneva invece che la concorrenza non solo non elimina la possibilità dei monopoli, piuttosto la favorisce, rendendola alla fine necessaria. L'innovazione auspicata sul libero mercato dal neoliberalismo garantisce infatti un profitto che le grandi imprese reinvestono in strutture di ricerca che permettono di prolungare – e non di estinguere – le condizioni di monopolio.

Nel liberalismo classico del settecento lo Stato-guardiano notturno e il mercato appaiono eterogenei e incompatibili. Invece, l'odierno capitalismo è la negazione "in armi" del *laissez-faire* del liberalismo classico. Oggi il capitalismo si identifica con l'egemonia pressoché assoluta degli oligopoli delle multinazionali e delle *holding* finanziarie. Più la legge lascerà libertà di iniziativa a un mercato privo di controlli, maggiormente alla trasparenza e alla libertà si sostituirà il meccanismo della sottoposizione gerarchica del più debole al più forte con gli effetti di rifeudalizzazione dell'economia che sono ancora esperienza quotidiana del nostro presente. E dunque, come per la selezione della specie, i meno adatti, i più deboli, sono destinati a soccombere nella lotta per la sopravvivenza. Il che significa comportamenti in ambito economico-sociale senza regole.

Herbert Spencer è stato uno degli antesignani dello spirito neoliberale: influenzato dalle teorie malthusiane sulla sovrappopolazione che, come si vedrà, avranno un ruolo, con Garrett Hardin, nella critica alla teoria e alla pratica dei beni comuni – la lotta per la sopravvivenza da modello esplicativo della vita naturale diventa un valore della vita economico-sociale. Cosa sostiene Spencer? Che la scarsità dei beni impone relazioni economiche fra i soggetti *fondate sulla diseguaglianza*: chi ha più abilità e potenza individuale si approprierà con diritto di una fetta maggiore dei beni scarsi. La concorrenza diventa l'equivalente generale dello scambio sociale: ogni relazione giuridica, politica e sociale viene misurata con l'efficacia della concorrenza.⁵ A differenza della teoria di Adam

⁵ M. Foucault, *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, Milano: Feltrinelli 2005, p. 110.

Smith, in cui la divisione del lavoro garantiva con l'aumento della produttività maggiori guadagni per *tutti* i partecipanti al mercato, i soggetti economici del neoliberalismo teorizzato da Spencer sono garantiti innanzitutto dalla loro potenza socio-economica *individuale*: come per la selezione della specie, i meno adatti, i più deboli, sono destinati a soccombere nella lotta per la sopravvivenza.⁶

2.2. Neoliberalismo, il risvolto antropologico

L'ideologia del neoliberalismo intende superare il modello del *Leviatano* trasferendo tutte le principali forme di relazione di potere da quella verticale della sovranità a quella orizzontale del mercato. In particolare, Hayek assume come bersaglio critico la filosofia politica di Hobbes nel suo assunto principale, essere gli individui del tutto privi del crisma della socialità. Storicamente le cose sarebbero andate in modo ben diverso: «L'uomo era agli inizi una creatura che aveva come soli scopi degli scopi collettivi e che agiva esclusivamente per soddisfare i bisogni di altri uomini con cui aveva contatti diretti».⁷

Un individuo isolato sarebbe stato ben presto, dice Hayek, un uomo morto. Questa tendenza alla socialità dei legami endogamici col tempo si trasforma: alla comunità “concreta” che vive in modo *mimetico* nella ripetizione che ognuno fa dei gesti altrui, segue una società “astratta”, nella quale le condotte degli individui sono determinate dalla visione personale di ciò che li circonda, visione – che a differenza delle prime comunità – «può essere completamente diversa da quella di altre persone».⁸

Il processo di civilizzazione avviene attraverso l'estendersi dei legami esogamici e, con ciò, con l'imposizione di limiti etici che spingono gli individui a rinunciare ai propri desideri fondamentali – la “roba” e la donna d'altri – e a istituire proprietà privata e famiglia. Si traccia così, nella comunità originaria, «un campo visivo che va ben al di là del campo visivo di ciascuno dei suoi membri»⁹ assicurando – attraverso la trasgressione delle antiche e rigide regole comunitarie – la vita a un numero molto più esteso di persone.

⁶ Ivi, p. 138.

⁷ Fr. von Hayek, *Azione individuale e azione collettiva*, in S. Mendus, D. Edwards (a cura di), *Saggi sulla tolleranza*, Milano: Il Saggiatore 1987, p. 53.

⁸ Ivi, p. 54.

⁹ Ivi, p. 55.

Ciò avviene perché alcuni estendono i confini “etici” della comunità appropriandosi e facendo fruttare le risorse comuni per scopi personali.

Ognuno inizia a apprendere un proprio ruolo, utile non solo al proprio ristretto ambito concreto ma anche, al contempo, alla società nella quale vive, includendo anche i più lontani nelle attività economiche. Col tempo, quei piccoli gruppi che avevano introdotto queste nuove istituzioni riescono a raggiungere una sorta di egemonia nella comunità in quanto «selezionati dal processo evolutivo»¹⁰ accrescendo il proprio numero, così che si trovano “naturalmente” alla guida della comunità. L’affermarsi delle istituzioni fondate sui limiti etici di questo nuovo individuo – proprietà privata e famiglia – rafforza enormemente questo nuovo potere, verso una società molto più estesa e dunque più “astratta”, dove i legami di sangue comunitari sono definitivamente tramontati.

Il “gioco” sociale che Hayek descrive è quello della catallassi:¹¹ vince chi riesce meglio degli altri a soddisfare i desideri dell’intera comunità, quali che essi siano. *Katallattein* in greco significa, infatti, non solo “scambiare” ma anche “accogliere nella comunità” e “trasformare il nemico in amico”, o meglio, in concorrente sul mercato dei consumi: «il solo fatto che un gruppo di persone impari ad estrarre da un certo pezzo di terra abbastanza da mantenere in vita venti persone»¹² lo rende superiore di fatto ai gruppi che, fermi a uno stadio più primitivo, dallo stesso appezzamento di terreno estraggono il sostentamento per sole dieci persone.

2.3. *Trionfo del mercato*

L’imperativo è: nessuna regolamentazione delle dinamiche spontanee del mercato. Nelle sue varie espressioni il neoliberalismo ha due nemici principali: John Maynard Keynes e l’interventismo statale nell’economia non meno dello Stato-piano dell’esperienza sovietica. Se vogliamo farlo funzionare nell’ordine economico – affermano i teorici del neoliberalismo – lo Stato di diritto dovrà essere tutto il contrario di un piano: non spetta allo Stato

¹⁰ Ivi, p. 59.

¹¹ Fr. von Hayek, *Legge, legislazione e libertà. Critica dell’economia pianificata*, Milano: Il Saggiatore 2000, pp. 314 ss.

¹² Fr. von Hayek, *Azione individuale e azione collettiva*, cit., p. 61.

regolare lo scarto fra i redditi o intraprendere politiche che sostengano un certo tipo di consumi.

Le leggi conformi ai principi dello stato di diritto nell'ordine economico dovranno essere concepite, secondo il neoliberalismo, come regole fisse che non prevedano correzioni in funzione delle conseguenze. Lo Stato dunque dovrà assumere una posizione di neutralità rispetto ai processi economici in quanto va lasciato libero il mercato che nasce dalla convergenza cieca fra le contingenze innumerevoli di cui si compone la dinamica sociale. Questo compito non può evidentemente esplicitarsi se non attraverso una lotta senza quartiere contro tutte le forme di comunità che in quanto tali forniscono agli individui “ombrelli protettivi” sotto cui ripararsi dalle intemperie della concorrenza. Che si tratti della protezione accordata dai sindacati contro la concorrenza al ribasso sui salari, della protezione accordata dalle istituzioni del *welfare* contro l'incertezza esistenziale, o della protezione accordata dai governi all'industria nazionale contro la concorrenza dell'industria straniera, il messaggio centrale del neoliberalismo, in sostanza, è: affinché gli individui possano essere “liberi”, la libertà di organizzazione deve essere in qualche modo soppressa.

2.4. «Ordo»

Animata da intellettuali come Walter Eucken, Alexander von Rüstow e Wilhelm Röpke, nasce negli anni trenta la rivista «Ordo»: uno dei centri teorici del neoliberalismo. Inscritta nel nome stesso della rivista sta l'idea dell'ordine. In che forma? L'idea-base di questo indirizzo è che in qualunque società evoluta ci troviamo di fronte a un doppio ordine: le istituzioni programmate e guidate dall'alto devono convivere con un diverso genere di istituzioni, cresciute invece in maniera spontanea e senza alcun disegno intenzionale – gli usi, le tradizioni, le abitudini e anche le regole morali che vivono e si trasmettono di generazione in generazione dentro le società.

Il primo ordine – costruito, artificiale, *taxis* – attiene al mondo dell'uomo, delle sue azioni, dei conflitti che produce. Quando si parla di “ordine costruito” esso non si dà se non come risultato di una lotta, di uno scontro. *Taxis* presuppone dunque il conflitto e deve a esso il suo sviluppo.

Il secondo ordine – spontaneo, *cosmos* – si forma per evoluzione: non contempla gli individui e la loro azione ma si autogenera, è spontaneo e im-

mutabile. Così, mentre la *taxis*, trovando la sua legittimazione come risultato di un'azione, è modificabile, *cosmos* deriva direttamente dalla natura, è immutabile, ha in sé stesso la propria ragion d'essere. Il mercato, questo il dogma del neoliberalismo, è *cosmos*, ordine spontaneo.¹³

2.5. Foucault e neoliberalismo

Michel Foucault analizza in modo profondo e originale l'ideologia del liberalismo economico muovendo dalla comparsa dell'economia politica nel panorama delle discipline scientifiche:¹⁴ l'economia politica avrebbe infatti fatto emergere «l'esistenza di fenomeni, processi e regolarità che si producono necessariamente»¹⁵ e che la pratica di governo può contrastare, offuscare, oscurare, ma non può in nessun modo annullare.

Queste regolarità vengono etichettate con la suggestiva espressione di leggi del mercato, il che già allude in modo esplicito a un conflitto con la pretesa dell'autorità politica di esercitare sovranità sugli eventi economici e sociali. Il mercato sarebbe infatti, secondo la rappresentazione fornitane dagli economisti del tempo, una sorta di dimensione naturale,¹⁶ e quindi un limite intrinseco all'attività di governo: così che il governo potrà operare alla sola condizione del rispetto di tale natura. E questo perché la mano invisibile che regola le leggi della domanda e dell'offerta "magicamente" trasformerebbe gli egoismi individuali nel benessere collettivo.

Adam Smith ne *La ricchezza delle nazioni* afferma infatti che «non è certo dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dalla cura che essi hanno per il proprio interesse. Non ci rivolgiamo alla loro umanità ma al loro interesse personale».¹⁷ È l'interesse il punto di congiunzione fra singolo e comunità, che assicurerebbe in quanto tale la vitalità dell'economia: da un lato l'interesse di ogni individuo dipende «da un tutto che è incontrollabile [...] ma allo stesso tempo l'interesse di questo individuo, senza che egli nemmeno lo sappia [...] si troverà legato a tutta una

¹³ Fr. von Hayek, *Legge, legislazione e libertà*, cit., pp. 48 ss.

¹⁴ M. Foucault, *Nascita della biopolitica*, cit., pp. 216 ss.

¹⁵ Ivi, pp. 93 ss.

¹⁶ Ivi, p. 63.

¹⁷ A. Smith, *Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, Milano: ISEDI 1973, p. 18.

serie di effetti positivi che faranno sì che tutto ciò che risulta per lui vantaggioso andrà a profitto anche degli altri».¹⁸

2.6. *Liberalismo e neoliberalismo*

Va tracciata tuttavia una linea netta a separare il primo liberalismo dal neoliberalismo: nel settecento il perno dell'azione economica consisteva nello scambio, ovvero nel contratto fra due soggetti in assenza di interventi da parte di un Terzo, lo Stato, al quale si chiedeva solo di garantire le reciproche libertà e proprietà.

Qui era dunque il trionfo del *laissez-faire*, in uno Stato che funzionava perfettamente attraverso una amministrazione efficiente – il *Polizeistaat* –, ma dove la libertà era solo libertà *dei* privilegi, libertà riservata a pochi. Per il neoliberalismo, invece, si tratta di andare verso un *più* di Stato garante delle libertà di mercato e un *meno* di governo. Non è la merce, infatti, ma la concorrenza il feticcio del neoliberalismo,¹⁹ non una società-mercato, ma una società d'impresa.

I teorici neoliberali sostengono infatti che alla radice dell'instabilità dell'ordine mercantile stia la sistematica tendenza degli operatori economici a cercare di consolidare le posizioni di rendita, acquisite nella competizione, attraverso l'organizzazione in gruppi di interesse finalizzati alla sostanziale soppressione della competizione stessa. Sia gli imprenditori che i lavoratori cercano, attraverso le loro associazioni, di bloccare la competizione attraverso una legislazione che ne assicuri le posizioni acquisite.

2.7. *Homo oeconomicus*

L'*homo oeconomicus* del neoliberalismo non è dunque un partner degli scambi, ma un imprenditore, l'imprenditore di se stesso.²⁰ Il valore che il mercato misura non è più quindi la capacità produttiva individuale, ma piuttosto lo spirito di iniziativa, quello che Schumpeter chiamava il *leitender Geist*

¹⁸ M. Foucault, *Nascita della biopolitica*, cit., p. 227.

¹⁹ Ivi, p. 110.

²⁰ Ivi, p. 186.

(spirito guida). E lo Stato, nella sua funzione mediatrice, diventa il fattore decisivo nel frenare o nel promuovere la competizione. La concorrenza non è, infatti, un dato di natura né un processo meccanico: possiede invece una propria logica che andrebbe – a detta dei neoliberali – sostenuta dal governo: un gioco formale tra diseguglianze richiede una politica assolutamente attiva e quindi il governo dovrà accompagnare dall’inizio alla fine l’economia di mercato mettendosi al suo servizio.

Uno Stato, quindi, sotto la sorveglianza del mercato, anziché un mercato sotto la sorveglianza dello Stato assicurando la regolazione economica attraverso la libera fluttuazione dei prezzi che avrebbe di per sé garantito la libera concorrenza.²¹ I risultati di questa inversione sono oggi sotto i nostri occhi: la mercificazione elevata a principio (*commodification*), la trasformazione in termini di concorrenza e di criteri privatistici di aree da sempre sottratte a ogni valutazione mercantile, come le Università e l’istruzione secondaria, le attività di ricerca, l’acqua, la salute.

La *forma mercato* deve diventare – per il neoliberalismo – *forma sociale*. Il valore di scambio – come si diceva *in incipit* – diventa il valore assoluto sul quale misurare tutte le prestazioni individuali. Nel momento in cui una comunità rinuncia al sistema dei prezzi, elimina implicitamente l’unica “lingua” attraverso la quale i suoi membri possono scambiarsi informazioni concernenti i rispettivi desideri e quindi adattare le proprie azioni ai desideri altrui.²²

Il passaggio dal liberalismo al neo-liberalismo va dunque letto non come lo svuotamento del politico in favore dell’economico, bensì come il rovesciamento gerarchico dell’ordine dei valori: il neoliberalismo, infatti, richiede un ruolo attivo e non neutrale dello Stato – com’era lo Stato minimo, il guardiano notturno – tuttavia in funzione polarmente opposta a quella keynesiana: un intervento non finalizzato alla correzione delle dinamiche economiche per sostenere logiche pubblicistiche, *policies*, ma interventi tesi a favorire le dinamiche economiche privatistiche. Al primato del Politico incarnato dallo Stato di diritto otto-novecentesco e ristretto nella propria funzione, succede ora la sua trasformazione in senso economicistico.

²¹ Ivi, p. 110. Cfr. sul punto anche P. Dardot, Ch. Laval, *La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale*, Paris: La Decouverte 2010.

²² S. D’Acunto, *Appunti per una genealogia del neoliberalismo*, «Rassegna di diritto pubblico europeo», 2020 (XIX), p. 61.

2.8. *Il neoliberalismo in Germania*

Ma come realizzare questa nuova forma del mercato in senso neoliberale se – dopo due guerre mondiali, milioni di morti e la Shoah – il livello politico degli Stati-Nazione occidentali non aveva più alcuna legittimità? In Germania, in particolare, la situazione politica era drammatica. Non esisteva più uno Stato in quanto sotto occupazione alleata. In questa tempesta, Ludwig Erhard, ministro dell'economia della Repubblica Federale Tedesca per quattordici anni consecutivi, dal 1949 al 1963, guidò il suo Paese verso il *Wirtschaftswunder*, il miracolo economico. E fu proprio questo successo economico fondato sulla libertà d'impresa a funzionare da motore per la formazione di una nuova sovranità. Il Politico fu legittimato di fatto dall'Economico.

Nella Repubblica Federale Tedesca si realizzò quindi nell'immediato dopoguerra quel processo di *spillover* che i padri costituenti dell'Europa – Jean Monnet e Robert Schuman fra i primi – avevano sperato invano per la nuova Unione: «l'istituzione della libertà economica dovrà funzionare come una sorta di innesco per la formazione di una sovranità politica». ²³ La convinzione neoliberale è appunto che l'economia possa produrre legittimità per lo Stato in grado di garantire libertà di impresa, di mercato e proprietà privata. Poiché tuttavia tali condizioni non sono automatiche né naturali ma frutto di un artificio, lo Stato deve intervenire, laddove esse siano compromesse, e promuoverle.

3. *Beni comuni*

Il tema dei beni comuni attraversa il tempo: già i romani ne avevano il concetto e parlavano – come Marciano, giurista vissuto nel III d.C. – delle *res communes omnium*, che comprendevano l'aria, l'acqua corrente, il mare: le cose lasciate in godimento a tutti gli esseri umani in quanto poste per la loro crucialità fuori commercio. Ma, per loro natura, questi beni attraversano anche lo spazio: dimensione locale e dimensione globale – *massime* oggi – si coappartengono influenzandosi a vicenda e non c'è confine possibile ai danni

²³ M. Foucault, *Nascita della biopolitica*, cit., p. 80.

inflitti dalle conseguenze dell'antropizzazione contemporanea – dalla presenza dell'uomo che incide profondamente sugli equilibri della biosfera, così che l'ambiente viene modificato continuamente per essere adattato alle esigenze delle sue specifiche attività.

In questo contesto, l'incremento o decremento demografico della popolazione e il complesso delle attività economiche che questa svolge possono rappresentare fattori decisivi di pressione sull'ambiente circostante. Le Nazioni Unite stimano che il *trend* di crescita della popolazione mondiale per il 2050 si aggirerà intorno ai 9 miliardi di abitanti, ma la crescita della popolazione mondiale si concentrerà soprattutto in alcuni continenti, mentre in altri il numero di individui si stabilizzerà, se non addirittura calerà. Così, si stima ad esempio che mentre nel 1900 la popolazione dell'Europa era tre volte quella dell'Africa, nel 2050 la popolazione dell'Africa sarà quasi tre volte quella dell'Europa.²⁴ La riscoperta del carattere fondamentale di questi beni, comuni a tutti gli esseri umani, ha aperto nell'epoca della tecnica – che è la nostra – una nuova emergenza legata alle condizioni climatiche che in modo sempre più massiccio e minaccioso gravano sulle condizioni di vita soprattutto delle popolazioni più povere del pianeta.

3.1. *Estensione del concetto*

Il concetto di beni comuni non ha confini predeterminati e diverse sono le tassonomie che li ricomprendono, così come è molto difficile fissare le diverse tipologie una volta per tutte, rispecchiando al suo interno dimensioni fondamentali della vita come l'aria, l'acqua e la conoscenza: quasi un “concetto in cerca di identità”. Innanzitutto emerge uno scollamento esiziale: i problemi socio-economici contemporanei e le aspettative che vi sono connesse – in virtù dei progressi tecnologici impensabili fino a 50 anni fa – hanno al centro il futuro e le generazioni a venire, mentre la politica, l'economia e l'etica neoliberale – le forme della coscienza e le forme di vita, i modi di pensare dell'individuo contemporaneo – restano pervicacemente, e a livello planetario, radicate nel presente.

Una prima distinzione va fatta: il concetto di “comune” ha una storia no-

²⁴ https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/quaderni/educazione-e-formazione-ambientale/3954_Quaderni_formazione_demografia.pdf.

bile, lunga e complessa, sviluppatasi nelle consuetudini delle antiche comunità e fondata sull'idea, fondamentale teologica, di "bene comune", *agape*, il convito fraterno presso gli antichi cristiani. Nella nostra epoca, con divisioni socio-politiche profonde e trasversali tipiche delle democrazie pluraliste, nel parlare di beni comuni dobbiamo tenerli ben distinti da questa idea del bene comune – costituente il fondamento oggettivo delle antiche comunità – se vogliamo davvero provare a comprendere in modo realistico le dinamiche che muovono i processi sociali e le rivendicazioni di diritti fondamentali.

Sarebbe fuorviante, infatti, mescolare il bene comune ai beni comuni poiché qui abbiamo a che fare con *politiche*, tramite cui se ne istituisce la funzione, e queste politiche sono spesso del tutto *divergenti* e richiedono decisioni che poi confluiscono in leggi. Se il bene comune è il modo consensuale di pensare e utilizzare i beni "comuni", va detto che oggi, da questi ultimi, non risulta nessun "bene comune" perché essi costituiscono un problema di potere e il potere non viene mai diviso equamente, ma gestito, di volta in volta, da differenti gruppi dominanti. Basti pensare a come i beni pubblici vengano dati in gestione a privati e ai criteri discrezionali – politici, di interesse economico lobbistico e/o clientelare – con i quali vengono distribuiti e allocati. Le modalità di organizzazione, sfruttamento, *governance* dei beni comuni sono oggi per lo più dominate *round over the world* da potenti *corporations*.

I beni comuni sono stati anche distinti in tre gruppi.²⁵

Al primo gruppo appartengono quelli tradizionali, di cui una determinata comunità gode per diritto consuetudinario (prati, pascoli, boschi, aree di pesca, ecc.). Sono beni di sussistenza da cui dipende la vita, in particolare quella degli agricoltori, dei pescatori e dei nativi, che vivono grazie all'utilizzazione delle risorse naturali. A questa categoria si aggiungono anche i saperi e le tradizioni locali: si pensi ai nativi della foresta amazzonica la cui esistenza è oggi minacciata dalla massiccia deforestazione incoraggiata in Brasile dal presidente Bolsonaro e per la quale un intero popolo di nativi rischia di scomparire con tutto il suo carico di storia. Ma patrimonio dell'umanità è anche il patrimonio genetico dell'uomo e di tutte le specie vegetali e animali, la biodiversità, che rappresenta una ricchezza comune per tutti gli uomini travalicando ogni confine politico.

²⁵ N. Carestato, *Beni comuni e proprietà collettiva come attori territoriali per lo sviluppo locale*, Tesi di dottorato in «Uomo e Ambiente», XX Ciclo, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Geografia 2008, p. 13.

Al secondo gruppo di beni appartengono i beni comuni globali: l'aria, l'acqua, le foreste, la biodiversità, gli oceani, lo spazio, le risorse non rinnovabili come petrolio, carbone e gas naturale. Tutti quei beni, cioè, che costituiscono il *public domain*, il dominio e lo spazio pubblico rappresentazione dell'agire creativo della collettività. Tutti questi beni sono oggi minacciati a livello globale – data la velocità di comunicazione della globalizzazione – da massicci processi di privatizzazione. Che cosa c'è di più naturale e necessario dell'acqua? Ma anche l'acqua diventa merce. E privatizzando questi beni cresce l'inquinamento indotto dalle industrie che ignorano, per puro profitto, le leggi che regolano lo smaltimento dei rifiuti industriali sversandoli nei fiumi, nel mare, nella terra.

Infine, il terzo gruppo comprende i *new commons*, individuabili nella cultura, nelle vie di comunicazione (autostrade, reti informatiche, Internet ecc.), i parcheggi e le aree verdi in città, i servizi pubblici di acqua, luce, trasporti, le case popolari, la sanità e la scuola, la sicurezza e la pace.

3.2. Beni comuni nella storia

Con la nascita della classe borghese tra cinquecento e settecento muta il concetto di proprietà e prende forma, nel diritto moderno, il concetto di "proprietà solitaria", frantumando secolari forme di vita comunitaria, usi civici e proprietà collettive. I grandi latifondi feudali contemplavano infatti alcuni diritti sulle proprietà – legnatico, erbatico, fungatico, pascolatico, diritti di pesca e di caccia – grazie ai quali per secoli i contadini "servi della gleba" avevano vissuto lavorando per il signore feudale ma traendo dalla terra sulla quale vivevano il proprio sostentamento.

Infrangendo un'antica tradizione legata a forme di vita aristocratiche, il lavoro che trasforma le proprietà terriere rendendole produttive – e che configura il soggetto di diritto proprietario – è assunto a valore dalla nuova classe borghese, che compie in Inghilterra una gigantesca opera di riconversione recingendo immense estensioni di terreno – *enclosures of the commons* – realizzando quella accumulazione originaria che nell'analisi di Marx costituisce l'atto di nascita del capitalismo. Le terre recintate e liberate di tutti i coltivatori che vi insistevano – espulsi con costi umani e sociali immensi dando luogo a quello che sarebbe diventato l'esercito di forza-lavoro disponibile per

la rivoluzione industriale incipiente – vengono trasformate in pascoli per allevamenti di ovini, colture intensive per la produzione della lana da destinare alla tessitura nelle nascenti manifatture.

3.3. Attualità dei beni comuni

Oggi, la lotta per i beni comuni deve affrontare recinzioni ben più complesse. Il sistema economico contemporaneo ha avviato un'unica grande recinzione: la privatizzazione di quelli che per secoli sono stati considerati beni comuni. E beni comuni non sono solo l'acqua, l'aria, le riserve naturali ma anche la conoscenza. Nel 1918, il giudice della Corte Suprema USA, Louis Brandeis, uno dei più influenti della storia americana, in una *dissenting opinion* dichiarò con grande ottimismo: «Che un prodotto della mente abbia un costo in danaro e lavoro per il suo produttore, e abbia un valore per cui gli altri siano obbligati a pagarlo, non è sufficiente per assicurargli il vincolo giuridico della proprietà. Secondo il *rule of law*, le produzioni umane più nobili – la conoscenza, l'accertamento della verità, i concetti e le idee – dopo esser state volontariamente comunicate agli altri, diventano libere come l'aria, disponibili all'uso comune»²⁶.

Vi sono dei “prodotti” che non possono essere recintati. Il concetto di “pubblico dominio” indica la globalità dei beni, in particolare legati alla conoscenza – le idee, le trame, le informazioni, tutte le opere musicali, teatrali e letterarie – che non sono (o non sono più) coperti dal diritto d'autore e che, in quanto tali, non possono essere privatizzate, mentre sono disponibili per una libera appropriazione da chiunque voglia farne uso. Le idee non hanno radici, è quindi impossibile *dimostrarne* la provenienza, mentre è possibile testimoniarne la memoria.

3.4. La tragedia dei beni comuni

Nel 1968, un biologo americano, Hardin, pubblica sull'autorevole rivista «Science» un articolo che diventerà presto oggetto del dibattito politico-culturale

²⁶ Louis Brandeis in <http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=248&invol=215>.

internazionale, *The tragedy of the Commons*.²⁷ Il ragionamento di Hardin muove dalle statistiche sulla crescita della popolazione mondiale che porterà – come di fatto sta portando – a un rapporto sempre più squilibrato fra popolazioni in aumento *more geometrico* e risorse del pianeta scarse e in progressivo esaurimento.

Nel suo articolo Hardin propone un esperimento mentale: si immagini un pascolo aperto a tutti. Ci si aspetta che ogni pastore cerchi di tenere quanto più bestiame possibile sul terreno comune. Una soluzione di questo genere può funzionare in modo ragionevolmente soddisfacente per secoli, dal momento che le guerre e le malattie mantengono tanto il numero degli umani quanto quello delle bestie ben al di sotto della capacità di carico del territorio. Alla fine, però, viene il momento della resa dei conti: la logica implicita nella proprietà comune dà spietatamente vita alla tragedia. Quella che viene messa in scena sul pascolo è una strategia individualmente razionale (la razionalità dell'individuo neoliberale teso esclusivamente alla massimizzazione del proprio profitto) che collettivamente è invece profondamente irrazionale. Tutto nasce dal fatto che ogni pastore si comporta *come se* fosse da solo a utilizzare il pascolo. Ovvero ognuno ignora nel proprio agire l'esistenza degli altri pastori. Esplicitamente o implicitamente egli si chiede: «Che cosa ricaverai, *io*, dall'aggiungere un altro animale alla mia mandria?». ²⁸ Il profitto che ogni pastore ne trae ha una componente negativa e una positiva. La componente positiva è una funzione dell'incremento di un animale. Dal momento che il pastore riceve l'intero profitto dalla vendita dell'animale in più, l'utile è un +1. La componente negativa è una funzione del carico aggiuntivo che grava sul pascolo a causa della presenza di un animale in più.

Dal momento che però gli effetti negativi di quel carico vengono suddivisi tra tutti i pastori, la perdita per un qualsiasi pastore che prenda una decisione di quel genere è solo una frazione di -1. Mettendo a confronto gli utili e le perdite, il pastore “neoliberale” conclude che l'unica mossa sensata è aggiungere quell'animale in più alla propria mandria. Quindi un altro, e un altro, e un altro... Ma questa è la conclusione alla quale giunge ognuno dei pastori “neoliberali” che condividono un determinato terreno comune. E lì sta la tragedia. Ogni uomo è prigioniero di un sistema che lo obbliga ad accrescere illimitatamente la propria mandria – in un mondo che è limitato.

La rovina è la destinazione verso la quale tutti gli uomini si affrettano,

²⁷ G. Hardin, *The Tragedy of the Commons*, «Science» 162, 1968, pp. 1243-1248.

²⁸ Ivi, p. 1244.

ciascuno perseguendo il proprio massimo interesse in una società che crede nella libertà indiscriminata di accesso ai beni comuni e in presenza di una strategia economica tesa a massimizzare il profitto di ognuno a danno di tutti in un ambiente dove non c'è collaborazione. Questa libertà porta la rovina di tutti i produttori. Hardin propone come rimedi a questa “tragedia” la limitazione dell'accesso ai beni comuni sottoponendoli a un regime di proprietà pubblica o privata e istituendo sanzioni per i trasgressori.

La teoria di Hardin contiene tuttavia una serie di assunti di cui gli studiosi dei beni collettivi – a cominciare come diremo subito da Elinor Ostrom – hanno dimostrato la fallacia: Hardin analizza infatti sistemi a libero accesso piuttosto che beni collettivi regolati; assume che non esista comunicazione fra i pastori adottando il “dilemma del prigioniero” che è parte della teoria dei giochi, infine assume che le persone agiscano avendo di mira esclusivamente la massimizzazione del proprio profitto.²⁹

4. Beni comuni come istituzioni

Elinor Ostrom – politologa americana dell'Università dell'Indiana, premio Nobel per l'economia nel 2009 – ha svolto lungo 40 anni, con il marito Vincent, campi di ricerca in Australia, Stati Uniti, Bolivia, Turchia, Filippine, India, Indonesia, Kenya, Messico, Nepal, Nigeria, Polonia e Zimbabwe studiando decine di comunità produttive riunite attorno a un bene comune (pesca, allevamento, coltivazioni). Ciò a cui Ostrom mira è dare origine ad una terza via rispetto alle due soluzioni prospettate da Hardin: alla soluzione liberista – per cui la tragedia delle risorse comuni potrebbe essere evitata affidando la gestione delle risorse al mercato privatizzandole – e a quella statalista, che individua nello Stato l'unico soggetto in grado di imporre regole generali volte a assicurare la tutela di questi beni, Ostrom contrappone una terza via: quella della gestione collettiva delle risorse.

Qual è l'elemento discriminante fra il modello neoliberale difeso da Hardin e quello difeso da Ostrom? Gli individui del neoliberalismo, “imprenditori di se stessi”, *in situazioni di interdipendenza* compiono scelte fra loro *indipendenti*, puntando esclusivamente alla massimizzazione del proprio profitto, a miglio-

²⁹ C. Hess, E. Ostrom, *La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica*, Milano: Bruno Mondadori 2009.

rare la propria prestazione senza comunicare con gli altri quando pianificano la propria azione. Invece, nel modello di Ostrom, la cooperazione è la base per costruire un'economia attorno a un bene comune, e nuove forme di gestione partecipata e di tutela. Si tratta di comprendere «il modo in cui un gruppo di soggetti economici che si trovano in una situazione di interdipendenza possono auto-organizzarsi e autogovernarsi per ottenere vantaggi collettivi permanenti, pur essendo tutti tentati di sfruttare le risorse gratuitamente».³⁰

4.1. Free rider vs. cooperazione

La domanda cruciale è quindi: perché essi non agiscono secondo il modello del *free rider*? Perché queste “istituzioni” che governano i beni comuni si mostrano solide e autogovernabili? Ci sono almeno due fattori che vengono in primo piano: una prospettiva intergenerazionale che nasce da una relazione molto stretta fra culture territoriali, tradizioni culturali e etiche condivise. Un radicamento implicante fiducia che viene trasmessa, comunicata. Le regole che caratterizzano i casi osservati dall'autrice sono designate e rafforzate dai partecipanti stessi e riflettono le caratteristiche locali e il repertorio culturale di una regione. E, in secondo luogo, la preziosità delle differenze: se fossero poste solo regole generali – dunque *esterne*, indipendenti dai contesti che in realtà differiscono enormemente fra loro mentre le regole rispecchiano e mettono a frutto proprio queste multiformità – gli “appropriatori”³¹ non potrebbero mai avvantaggiarsi delle risorse collettive locali.

L'idea, ad esempio, che un'autorità centrale, esterna agli appropriatori, possa regolare nel modo migliore il “gioco” fra le parti finisce per sottovalutare, quando non per ignorare, i problemi da risolvere. Esistono infatti strutture conoscitive radicate nel succedersi delle generazioni e patrimonio locale, cui è problematico e costoso accedere per ogni potere centralizzato. L'equilibrio ottimale nella gestione del bene comune richiede il reperimento di informazioni, controlli, efficacia nell'irrogazione di sanzioni, nonché strutture amministrative complesse, insomma “costi di transazione” che costituiscono elementi decisivi nella riuscita razionale della cooperazione (errori nell'assunzione di informazioni potrebbero condurre a sanzionare allevatori che cooperano o a non sanzionare i non cooperanti) di cui non si può non tener conto.

³⁰ E. Ostrom, *Governare i beni collettivi*, Venezia: Marsilio 2009², p. 51.

³¹ Così Ostrom definisce la comunità che decide di “istituire” la gestione di un bene in comune.

Il che non vuol dire, però, che la gestione del controllo *interna* al gruppo – l’instaurarsi di un controllo reciproco dal basso, lì dove il bene comune viene fruito – sia esente da problemi. Anzi. La tentazione del *free-riding* è una modalità dell’individuo che tende a massimizzare il proprio profitto ed è sempre in agguato e la costruzione di istituzioni finalizzate alla gestione dei beni comuni va sempre incontro al rischio dello scacco. Quanto più si allarga la platea degli “appropriatori” tanto più probabile diventa il rischio del *free-riding*. Non a caso il destino dei beni comuni di cui parla Ostrom è riservato comunità di non più di 15.000 cooperanti.

4.2. I problemi della cooperazione

Ciò che tiene unite queste comunità è l’orizzonte delle future generazioni nel quale collocare la propria azione. Il metro di misura qui non è – come per l’individuo neoliberale – la prestazione individuale, ma il bene condiviso da garantire e sviluppare. C’è dunque un orizzonte futuro nel quale collocare gli sforzi volti a costituire un’eredità che verrà goduta dalle generazioni successive ed è forse anche per questo che «la tutela del proprio interesse individuale, nel lungo termine, rafforza l’accettazione delle norme di buon comportamento».³² Ma se pensiamo alle grandi opere dell’antichità – dalle piramidi alle cattedrali – che richiedevano per la loro realizzazione anche due o tre secoli, è evidente che esse costituivano il lascito di una generazione e un impegno *pro futuro*. Reciprocità, fiducia e reputazione sono i tre ingredienti utili per spiegare l’agire umano in un ambiente cooperativo.

La reciprocità come volontà di sforzarsi nell’identificare i soggetti coinvolti e nell’effettuare una valutazione della probabilità che altri cooperino, nel decidere se cooperare nel caso in cui altri scelgano questa opzione e infine nel rifiutare di cooperare nel caso in cui nessuno decida di agire in tal senso. Poi la reputazione, che permette la presenza di fiducia all’interno delle proprie relazioni interpersonali e grazie alla reputazione di persone affidabili ci si può impegnare in scambi reciprocamente produttivi. Fiducia è l’attesa che una persona ha riguardo le azioni di altri soggetti influenzanti la propria scelta. I livelli di reciprocità, fiducia e reputazione si rinforzano positivamente, cioè si alimentano l’uno con l’altro, all’interno dell’azione comune.

³² E. Ostrom, *Governare i beni comuni*, cit., p. 132.

Riferimenti bibliografici

- B. Aubrey, *L'entreprise de soi*, Paris: Flammarion 2000.
- N. Carestiatto, *Beni comuni e proprietà collettiva come attori territoriali per lo sviluppo locale*, Tesi di dottorato in «Uomo e Ambiente», XX Ciclo, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Geografia 2008.
- S. D'Acunto, *Appunti per una genealogia del neoliberalismo*, «Rassegna di diritto pubblico europeo» 2020 (XIX), n. 1, pp. 47-79.
- P. Dardot, Ch. Laval, *La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale*, Paris: La Découverte 2010.
- M. Foucault, *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, Milano: Feltrinelli 2005.
- G. Hardin, *The Tragedy of the Commons*, «Science» 1968 (162), pp. 1243-1248.
- Fr. von Hayek, *Azione individuale e azione collettiva*, in S. Mendus, D. Edwards (a cura di), *Saggi sulla tolleranza*, Milano: Il Saggiatore 1987.
- Fr. von Hayek, *Legge, legislazione e libertà. Critica dell'economia pianificata*, Milano: Il Saggiatore 2000.
- C. Hess, E. Ostrom, *La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica*, Milano: Bruno Mondadori 2009.
- G. Leghissa, *Neoliberalismo. Un'introduzione critica*, Milano: Mimesis 2012.
- K. Marx, *Miseria della filosofia. Risposta alla filosofia della miseria di Proudhon*, Roma: Editori Riuniti 1986.
- E. Ostrom, *Governare i beni collettivi*, Venezia: Marsilio 2009.
- S. Rodotà, *L'importanza dei beni comuni*, <https://www.italianieuropei.it/it/italianieuropei-2-2013/item/2970-limportanza-dei-beni-comuni.html>.
- A. Smith, *Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, Milano: ISEDI 1973.

Diritti fondamentali, beni comuni e la sfida delle (nuove) migrazioni

di Tecla Mazzaresè*

«[...] mentre molti Paesi poveri accolgono come possono le migrazioni di massa, gli Stati-nazione d'Europa preferiscono dire alla vita che non può passare. Loro che hanno tanto migrato, infranto frontiere, conquistato, dominato, e che dominano ancora, vogliono confinare agli arresti domiciliari terrori e povertà umane».

[P. Chamoiseau, *Fratelli migranti. Contro la Barbarie*, 2018, p. 35]

1. *I beni comuni nella letteratura e nelle politiche sovra e/o (inter)nazionali*

Altalenante, in letteratura, l'interesse per i beni comuni. Altalenante, nonostante le sfide dell'era globale – sempre più impegnative nella drammaticità dei problemi di cui sono espressione – mostrino l'urgenza di una loro costituzionalizzazione e di un'attenta declinazione delle istituzioni di governo e delle istituzioni di garanzia che ne assicurino tanto la salvaguardia quanto l'accesso.

Altalenante, e geograficamente disomogeneo nel tempo, anche e soprattutto perché condizionato dalle alterne vicende politiche che, secondo i casi, nel loro susseguirsi (non) mostrano interesse ad arginare un neoliber(al)ismo sempre più determinato nella mercificazione di tutto e sempre più indifferente riguardo alle conseguenze che ne derivano tanto per gli esseri umani quanto per l'ecosistema, locale e globale; un neoliber(al)ismo, cioè, che, riprendendo l'icastica immagine fornita da Michelangelo Bovero «[ha trasformato il] mondo in un ipermercato dove tutto ha un prezzo e nulla ha dignità, tutto è offerto a consumo e nulla è preservato. Dove tutto è privato, anche il pubblico, che serve il privato».¹

* Università degli Studi di Brescia.

L'interesse verso i beni comuni è altalenante, in letteratura e soprattutto nelle politiche dei singoli Stati non meno che in una sempre più traballante *governance* regionale e internazionale, persino a fronte dei fattori che hanno condizionato l'insorgere e la diffusione della pandemia da Covid-19; fattori che, come si è già ricordato nell'*Introduzione* al volume, giustificano le preoccupazioni e le denunce, ormai da anni ricorrenti anche ma non solo nella ricerca scientifica in ambito medico, che gli episodi pandemici, di cui quello del Covid-19 è solo l'ultimo dei primi vent'anni del 2000,² tendano a manifestarsi non più come emergenze contingentemente occasionali ma a consolidarsi come una nuova costante di un ecosistema radicalmente compromesso da inquinamento atmosferico e riscaldamento globale.

E ancora, non solo altalenante e geograficamente disomogeneo, l'interesse verso i beni comuni a volte è anche dispersivamente fortuito e sviante, in letteratura e nelle politiche sovra e/o (inter)nazionali, (i) là dove ci si ostina nella rivendicazione di sue (im)probabili prefigurazioni e anticipazioni storiche, ignorando così il monito di Stefano Rodotà a non considerare «[la] proprietà comune [...] con lo sguardo nostalgico di chi vede in questo fenomeno il semplice ritorno ai tempi che precedettero, in Inghilterra, le “*enclosures*” delle terre comuni e, altrove, il predominio della proprietà solitaria» perché la proprietà comune «[n]on è tanto il ritorno a “un altro modo di possedere”, ma la necessaria costruzione dell’“opposto della proprietà”»;³ ma anche (ii) là dove si procede con eccessiva disinvoltura nel rivendicarne la tematizzazione in relazione agli argomenti più disparati,⁴ là dove, cioè, «L'uso inflazionato

¹ M. Bovero, *Il decimo Annale di Teoria politica. Verso il futuro*, «Teoria politica» 2020 (10), pp. 9-23.

² Sul punto rinvio a T. Mazzaresse, *Covid-19 e interventi giuridici per arginarne il contagio. Un groviglio di problemi dei quali tentare un inventario*, in Ead. (a cura di), *Il diritto a fronte delle pandemie. Le nuove sfide nella sua redazione, interpretazione e applicazione giudiziale*, sezione monografica di «Lo Stato» (2020), n. 2 (in corso d'edizione), § 1 e note 1, 2 e 3.

³ S. Rodotà, *Postfazione. Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide*, in M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona: Ombre corte 2012, in questo volume riedito in *Appendice*, p. 131; assunto, quello dei beni comuni come la «necessaria costruzione dell’“opposto della proprietà”, fermamente ribadito là dove, qualche pagina dopo, scrive: «l'accento posto sui beni comuni è più simile a un cambio di paradigma che ad una riscoperta di qualcosa che mai ha cessato d'essere presente nei sistemi giuridici – una proprietà collettiva ora contemplata come reliquia, ora intesa come potenzialità inespressa. Se si vuol ritrovare una qualche genealogia storica, politica e istituzionale, lo sguardo deve essere piuttosto rivolto ai molti, e non fortunati, tentativi soprattutto degli anni Settanta di costruire un retroterra non proprietario attraverso nazionalizzazioni “rovesciate” e piani per una graduale trasmissione della proprietà dell'impresa ai dipendenti», p. 136.

⁴ M.R. Marella, *Introduzione. Per un diritto dei beni comuni*, in Ead. (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona: Ombre corte 2012, p. 17, avverte: «Un primo problema

dell'espressione "bene comune" [...] è diventato quasi il vessillo sotto cui collocare non solo beni materiali, ma intere sfere di attività umane in cerca di riscossa dalla crisi».⁵

Testimonia di un interesse altalenante, geograficamente disomogeneo e dispersivamente fortuito, la scarsa attenzione, in letteratura e nelle politiche sovra e/o (inter)nazionali, nei confronti di due temi: il primo relativo alla grammatica stessa dei beni comuni, il secondo relativo invece a una delle principali sfide dell'era globale tanto nella peculiarità dei suoi tratti distintivi quanto, e non meno significativamente, nella sua interazione e interdipendenza con le altre sfide.

In particolare, il primo tema è quello della necessaria sinergia fra affermazione e tutela dei diritti fondamentali, da una parte, e, dall'altra, salvaguardia e accesso ai beni comuni (§ 2).

Il secondo tema è quello relativo alla sfida delle (nuove) migrazioni nella sua tanto ovvia quanto ignorata interdipendenza con gran parte delle principali sfide dell'era globale, siano esse risalenti – come quella della fame, della povertà, delle diverse forme di disuguaglianza e del continuo riproporsi di conflitti armati – o più recenti – come quella delle diverse forme di inquinamento, del cambiamento climatico, del riscaldamento globale e, da ultimo, quella del rischio del progressivo riproporsi di sempre nuove pandemie (§ 3).

2. Il doppio legame fra diritti fondamentali e beni comuni

Molte le analogie tanto sotto il profilo teorico-concettuale quanto sotto il profilo politico-economico delle nozioni di diritti fondamentali e di beni comuni. Nozioni, l'una e l'altra, complesse e plurali, di ciascuna delle quali può affermarsi la manifesta problematicità per l'antagonismo fra chi ne rivendica e chi invece ne contesta l'affermazione e la tutela e in relazione alle quali, in letteratura, non c'è forse un solo profilo che non sia (stato) ragione di aspro e

da affrontare quando si parla di beni comuni è dato dall'ampiezza e varietà [...] delle situazioni in cui il sintagma è attualmente usato [...] un uso tanto ampio del termine può comprometterne l'efficacia espressiva e banalizzarne il senso». Il *caveat* è ricorrente fra gli autori più attenti alla regimentazione giuridica dei beni comuni. Così, ad esempio, S. Rodotà, *Postfazione. Beni comuni*, cit., p. 136, là dove precisa: «Ai giuristi in primo luogo [...] spetta il compito di definire le condizioni d'uso [della] espressione, soprattutto quando ad essa si attribuisce valore normativo».

⁵ R. Sanlorenzo, *Introduzione. Di che cosa parliamo quando parliamo di beni comuni?*, in *I beni comuni*, parte monografica di «Questione giustizia» 2017, n. 2, p. 47.

radicale dissenso, un singolo aspetto che non sia (stato) oggetto di confronto e di scontro non solo fra coloro che sostengono l'una e rifiutano l'altra delle due posizioni antagoniste ma anche (e spesso con altrettanta drastica intransigenza) fra coloro che condividono una stessa posizione, a favore o secondo i casi contro, la pratica dei diritti fondamentali e dei beni comuni, il radicamento della loro cultura e la diffusione della loro dottrina.⁶

Nozioni, l'una e l'altra, indubbiamente complesse e plurali la cui problematicità è condizionata da una manifesta diffidenza quando non da una dichiarata avversione non tanto perché siano categorie di non facile istituzionalizzazione e regimentazione (§ 2.1) quanto piuttosto per la portata radicalmente dirompente che la loro istituzionalizzazione e regimentazione comporterebbero sulle categorie più saldamente radicate e più largamente condivise tanto dall'economia quanto dall'assetto politico e giuridico dell'età moderna (§ 2.2).

Portata radicalmente dirompente che diventerebbe difficile arginare se non addirittura mortificare, com'è accaduto invece nei settantacinque anni di (in) successi del diritto (inter)nazionale dei diritti fondamentali, là dove si riconoscesse la necessità della statuizione e affermazione di una Carta internazionale dei beni comuni,⁷ da costituzionalizzare e/o regimentare giuridicamente anche a livello regionale e nazionale, perché, come scrive Rodotà

[l]a questione dei beni comuni [...] pone il rapporto tra i beni e i diritti come essenziale. Non possiamo, infatti, ragionare intorno ai diritti senza vedere quali sono gli strumenti che li rendono effettivi. E potremmo addirittura aggiungere che i diritti in realtà creano beni. Se riconosciamo ai soggetti, alle persone, un diritto non possiamo poi fermarci, dobbiamo vedere quali sono gli strumenti – che sono poi dei diritti e dei beni – che consentono che questi diritti possano diventare effettivi;⁸

in altri termini, l'affermazione di una Carta dei beni comuni a livello internazionale, regionale e nazionale, accompagnata da un adeguato corredo

⁶ T. Mazzaresse, *Diritti e beni comuni o fondamentali. Un binomio di riferimento per una risposta sistemica alle sfide dell'era globale*, «Ragion Pratica» 2020, n. 2, p. 443; avevo già formulato la stessa affermazione in relazione alla sola nozione di diritti fondamentali in T. Mazzaresse, *Diritti fondamentali*, in U. Pomarici (a cura di), *Atlante di filosofia del diritto*, Torino: Giappichelli 2012, vol. 1, p. 179.

⁷ Esplicita, in tal senso, la rivendicazione di L. Ferrajoli, *Per una Carta dei beni fondamentali*, in T. Mazzaresse, P. Parolari (a cura di), *Diritti fondamentali. Le nuove sfide. Con un'appendice di carte regionali*, Torino: Giappichelli 2010, pp. 65-98.

⁸ S. Rodotà, *Verso i beni comuni*, in Id., *I beni comuni. L'inaspettata rinascita degli usi collettivi*, Napoli: La scuola di Pitagora 2018, pp. 32-33.

di istituzioni di governo e di istituzioni di garanzia, offrirebbe gli strumenti necessari per la tutela e implementazione dei diritti fondamentali; gli strumenti, cioè, la cui assenza ha fortemente condizionato le incertezze, i ritardi e le omissioni del diritto (inter)nazionale dei diritti fondamentali sin dalle sue prime formulazioni (§ 2.3).

2.1. *Due nozioni (non solo) complesse e plurali*

Anche la nozione di beni comuni, non diversamente da quella di diritti fondamentali, è non solo complessa e plurale ma anche e soprattutto tormentata e divisiva. Prima di indicare quali argomenti confermano questa affermazione (§ 2.2), qualche notazione su alcuni degli aspetti della sua complessità e pluralità.

In particolare, nella letteratura sui beni comuni – non diversamente da quella che nell'immediato secondo dopoguerra ha accompagnato il dibattito sulla redazione di un catalogo dei diritti fondamentali e poi, dopo la sua declinazione, nel secondo novecento e nei primi due decenni del duemila, ha continuato a commentarne aspetti e profili di (mancata) condivisione – è possibile distinguere infatti una molteplicità di opinioni e rivendicazioni differenti anche ma non solo riguardo (i) alla loro denominazione, (ii) alla distinzione di tipi diversi, (iii) alla possibilità di una caratterizzazione concettuale comune a fronte della loro varietà tipologica, (iv) alla declinazione di un loro catalogo, e (v) all'individuazione di un'adeguata regimentazione giuridica delle forme per garantirne la salvaguardia e l'accesso nella molteplicità delle loro espressioni.⁹

Dei beni comuni (non diversamente che dei diritti fondamentali) man-

⁹ Differenti nella loro formulazione, notazioni analoghe non sono rare in letteratura. Così, ad esempio, quella di G. Itzcovich, *Presentazione*, in Id. (a cura di), *Beni comuni*, parte monografica di «Ragion pratica» 2013 (41), p. 313, là dove con felice sintesi così elenca alcuni dei principali interrogativi in tema di beni comuni: «Cosa significa “beni comuni”? Come definirli e individuarli? Se qualcosa è un bene comune, quali diritti sono condivisi, quali doveri e da chi? Come gestire i beni comuni, secondo quali principi e modelli organizzativi? I beni comuni appartengono a un passato remoto [...], sono una promessa non mantenuta del passato, non ancora del tutto esplorata [...], o sono un'istituzione centrale [...] nel sistema di produzione postfordista? E infine, può darsi oggi una politica dei beni comuni?». E ancora, così, U. Pomarici, *Crisi e conflitti nella democrazia contemporanea. “Variazioni” sui beni comuni*, «Rivista di filosofia del diritto» 2015, n. 1, *passim* e Id., *Neoliberalismo vs. beni comuni. Due forme di pensiero intorno al futuro della comunità mondo*, in questo volume, pp. 17-36; e così anche R. Sanlorenzo, *Introduzione. Di che cosa parliamo quando parliamo di beni comuni?*, cit., p. 47, là dove rileva che quello dei beni comuni è «un tema controverso e stimolante (fino alla più urticante polemica) [...]». Tema difficile a partire dalla definizione del suo oggetto, dall'individuazione dei contenuti a cui associarlo, sino alla costruzione di una condivisibile prospettiva di tutela.

cano, cioè, un lessico e una grammatica condivisa: in particolare, non solo manca una posizione concorde su quale denominazione possa e/o debba essere utilizzata, né su quale criterio consenta di individuarli, né su quanti tipi sia opportuno, possibile o necessario distinguerne, ma anche sulla questione se accanto e oltre alla dizione “beni comuni” sia opportuno e/o necessario parlare anche di “bene comune”, al singolare, categoria e/o, più compromettentemente, entità spesso intesa come qualcosa di altro e diverso da quello che, di volta in volta, in momenti storici differenti, individua l’insieme dei diversi beni comuni.

In particolare, nella sua risalente connotazione etico-politica e/o teologico-politica, quella di “bene comune” è una nozione manifestamente insidiosa da non confondere o sovrapporre a quella già di per sé complessa e plurale di “beni comuni”; come puntualizza Francesco Viola

la problematica dei beni comuni non deve essere confusa con quella del bene comune. Quest’ultimo [...] è un concetto etico-politico di sfondo che dipende dall’orientamento generale della teoria politica e contribuisce a qualificarla. [...] Con l’espressione “beni comuni” s’intende, invece, [...] un complesso eterogeneo di beni [...] che [...] hanno una particolare relazione con le persone che li usano e di conseguenza richiedono un particolare regime giuridico.¹⁰

Non sempre però, né necessariamente, nella scelta di denominazioni diverse è sotteso il rischio della designazione di possibili nozioni diverse e il timore di confonderle.¹¹ Così, dopo tutto, anche nel caso del termine “bene comune”; termine, questo, che, accanto ai suoi usi compromessi e compromettenti di matrice etico-politica e/o teologico-politica, di per sé non esclude la possibilità di un uso “laico”; così, ad esempio, quello di Rodotà quando scrive «Il *bene comune*, di cui s’erano perdute le tracce nella furia dei particolarismi e nell’estrema individualizzazione degli interessi, s’incarna nella pluralità dei beni comuni»;¹² un uso “laico”, questo, secondo il quale

¹⁰ F. Viola, *Beni comuni e bene comune*, «Diritto e società» 2016, n. 3, p. 381. Cfr., inoltre, M.R. Marella, *La parzialità dei beni comuni contro l’universalismo del bene comune*, «EuroNomade», 6 maggio 2014. URL: <http://www.euronomade.info/?p=2282>.

¹¹ Come chiariva già Gottlob Frege, distinguendo fra denotazione e connotazione di un termine e/o di un sintagma, “stella del mattino” e “stella della sera” non designano due diversi pianeti ma esprimono due diverse connotazioni dello stesso pianeta che entrambe denotano, il pianeta Venere.

¹² S. Rodotà, *Postfazione. Beni comuni*, cit., p. 134, corsivo nel testo.

“bene comune” non designa altro che la pluralità e molteplicità, di per sé mutevole e storicamente condizionata,¹³ dei beni comuni nella loro interazione e non, invece, il principio ultimo dal quale pretendere di derivare quali beni possano e/o debbano (non) essere considerati beni comuni. Un uso laico, quello di Rodotà, nella specifica concretezza dei beni materiali e immateriali la cui «pluralità e molteplicità, di per sé mutevole e storicamente condizionata» contribuisce all’individuazione e definizione del bene comune, che, non troppo sorprendentemente, è molto simile all’uso che del termine propone Papa Francesco nelle proprie encicliche e omelie. In un’accezione tutt’altro che trascendente, negli scritti e nei discorsi di Papa Francesco, di “bene comune” si parla infatti in termini molto concreti, con riferimento ai «problemi comuni a tutti [...], in generale, a tutta l’umanità. Problemi che hanno matrice globale e che nessuno Stato è in grado di risolvere da solo»; con riferimento, cioè, a un mondo «dove ci sono tanti contadini senza terra, molte famiglie senza casa, molti lavoratori senza diritti, molte persone ferite nella loro dignità», a un modo in cui «esplodono molte guerre insensate e la violenza fraticida aumenta nei nostri quartieri» e, non ultimo, a un mondo in cui «il suolo, l’acqua, l’aria e tutti gli esseri della creazione sono sotto minaccia».¹⁴

E ancora, più in generale, la scelta in letteratura di denominazioni differenti spesso testimonia non tanto la designazione di concetti diversi quanto piuttosto, secondo i casi, (i) connotazioni diverse di uno stesso insieme di beni che, nonostante la loro eterogenea pluralità, condividono un minimo comun denominatore che ne giustifica la rivendicazione di non essere soggetti a qualsivoglia forma di proprietà, privata o pubblica, e/o (ii) la denominazione di sottoinsiemi con particolari caratteristiche distintive, di un unico e stesso insieme di beni. Così, spesso, nella loro varietà,

¹³ Il carattere non ontologicamente predeterminato ma storicamente contingente di cosa possa e/o debba essere considerato un bene comune è esplicitamente affermato, ad esempio, da L. Ferrajoli, *Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Laterza: Roma-Bari 2007, vol. 2, p. 264, là dove scrive: «la natura semplice di “cosa”, o di “bene”, oppure di “bene fondamentale” di un determinato oggetto [...] è fatto storico, così come è (stato) frutto di processi storici la trasformazione di determinate cose in beni e di determinati beni in beni fondamentali. Questi processi sono interamente determinati da fatti sociali»; analoga la posizione di S. Rodotà, *Postfazione. Beni comuni*, cit., p. 132, là dove scrive «Sono [...] le caratteristiche di ciascun bene, non una sua “natura”, a dover essere prese in considerazione, dunque la sua attitudine a soddisfare bisogni collettivi e a rendere possibile l’attuazione di diritti fondamentali».

¹⁴ Papa Francesco, *Seminatori di cambiamento*, Discorso del 9 luglio 2015 al secondo incontro mondiale dei Movimenti popolari, ried. in Papa Francesco, *La dittatura dell’economia*, a cura di U. Mattei, Torino: Edizioni Gruppo Abele 2020, p. 116.

“beni comuni”, “beni fondamentali”, “beni globali”, “beni pubblici globali”, “beni primari”, “beni essenziali”, “beni vitali” sono locuzioni che o (i) offrono connotazioni diverse di uno stesso insieme di beni che si vogliono sottratti al mercato perché strumento per rendere effettivi i diritti fondamentali di cui ogni persona è titolare, o (ii) propongono denominazioni diverse di suoi sottoinsiemi.¹⁵

Rodotà, ad esempio, distingue nettamente fra “beni comuni”, “beni pubblici” e “beni privati”¹⁶ e usa “beni comuni” come termine di genere del quale, nonostante la consapevolezza dell’eterogeneità dei beni designati, non vengono esplicitamente indicati termini di specie; Luigi Ferrajoli, invece, distingue fra “beni patrimoniali” e “beni fondamentali” e, a partire da “beni fondamentali”, adottato come termine di genere, distingue “beni personalissimi”, “beni comuni” e “beni sociali”.¹⁷ Ora, per un verso, nonostante la proposta terminologico-concettuale di Ferrajoli offra una risposta al problema di una tassonomia che consenta di distinguere fra beni eterogenei, in letteratura (non sempre peraltro a partire da una netta ed esplicita distinzione fra beni comuni pubblici e privati) è più frequente l’uso di “beni comuni” come termine di genere di una pluralità indistinta di beni differenti. Per altro verso, in letteratura non manca comunque, l’elezione di denominazioni apparentemente altre e/o alternative; denominazioni che più che contribuire all’individuazione di nuovi termini per una possibile tassonomia, in realtà (ri)propongono, come denominazione di uno specifi-

¹⁵ Gli stessi rilievi non valgono invece, se non in minima parte, in relazione alla pluralità di denominazioni alternative in tema di diritti fondamentali. Sul punto rinvio a T. Mazza, *Diritti fondamentali e neocostituzionalismo. Un inventario di problemi*, in Ead. (a cura di), *Neocostituzionalismo e tutela (sovrana) nazionale dei diritti fondamentali*, Torino: Giappichelli 2002, pp. 23-27; Ead., *Diritti fondamentali*, cit., pp. 182-187.

¹⁶ Questi, in particolare, i termini della distinzione proposti dalla *Commissione Rodotà – per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici (14 giugno 2007)*, sia nel testo della sua *Relazione*, URL: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?contentId=SPS47617, sia nel testo della *Proposta di articolato*, URL: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=3_1&facetNode_2=0_10&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS47624.

¹⁷ Così, in particolare, L. Ferrajoli, *Principia Iuris*, cit., vol. 1, p. 394, scrive «in analogia con la distinzione [...] tra ‘diritti patrimoniali’ e ‘diritti fondamentali’ [...] chiamerò *beni patrimoniali* tutti i beni che sono forniti di valore patrimoniale e dei quali sono possibili l’appropriazione e lo scambio in quanto oggetti di diritti patrimoniali nonché di atti di disposizione o di negazione. Chiamerò invece *beni fondamentali* tutti quelli garantiti a tutti come oggetti di diritti fondamentali: dai beni *comuni (omnium)*, come l’aria e gli altri beni del patrimonio ecologico dell’umanità, ai beni che chiamerò *personalissimi (singuli)*, come gli organi del corpo umano, parimenti vitali e indisponibili, fino ai beni che chiamerò *sociali*, come l’acqua e i cosiddetti “farmaci essenziali” che formano oggetto dei [...] diritti sociali» (corsivi nel testo).

co tipo di beni comuni, caratterizzazioni o qualificazioni già usate per chiarire la loro connotazione. È così, ad esempio, con la locuzione “beni vitali” che utilizzata per la tematizzare di uno specifico tipo di beni,¹⁸ ripete in realtà una locuzione ricorrente nella caratterizzazione e/o esemplificazione dei beni comuni¹⁹ e/o dei beni fondamentali.²⁰

In sintesi, come mostra l’esemplificazione precedente, l’assenza di un lessico e/o di una grammatica condivisa sembra spesso testimoniare di un dissenso non su sostanziali questioni di carattere teorico quanto invece su questioni terminologiche condizionate dalla preferenza per locuzioni che, nella varietà delle rispettive connotazioni, appartengono tutte a uno stesso campo semantico.

In altri termini, la varietà di differenti opzioni onomastiche documentabile in letteratura di per sé non giustifica l’affermazione che «la categoria dei beni comuni [...] sembra sfuggire disperatamente ad ogni stringente classificazione»²¹ ma testimonia semmai di una disorientante proliferazione di analisi sempre più propense alla moltiplicazione di nuovi lessici e nuove grammatiche che non al confronto reciproco. In particolare, ciò a cui la «categoria dei beni comuni [...] sembra sfuggire disperatamente» non è tanto «una stringente classificazione» quanto piuttosto, non solo l’irrefrenabile moltiplicazione di dialetti differenti, ma anche e soprattutto, come si è già accennato, un accordo istituzionale che abbia finalmente ragione dei condizionamenti di matrice neoliberal(al)ista che ne precludono la costituzionalizzazione nel diritto nazionale interno e la sanzione della loro tutela nel diritto internazionale e regionale.

In questo senso, quella dei beni comuni, non diversamente da quella dei diritti fondamentali, si rivela non solo e non tanto complessa e plurale ma anche, e non meno significativamente, una nozione tormentata e divisiva. Tormentata e divisiva, perché rifiuta ed è rifiutata da un sistema politico ed economico ancora fortemente improntato al neoliberal(al)ismo.

¹⁸ Cfr., ad esempio, B. Vimercati, *Il diritto ai beni vitali*, «Rivista del gruppo di Pisa» 2016, URL: <https://www.gruppodipisa.it/8-rivista/34-benedetta-vimercati-il-diritto-ai-beni-vitali>.

¹⁹ Così, ad esempio, in S. Rodotà, *Postfazione. Beni comuni*, cit., p. 130.

²⁰ Così, ad esempio, in L. Ferrajoli, *Principia Iuris*, cit., vol. 1, p. 263, là dove, riguardo ai tre tipi di beni fondamentali distinti, rileva: «Si tratta, in tutti i casi, di beni vitali, che bene possiamo chiamare “universali”»; e ancora Id., *Manifesto per l’uguaglianza*, Roma-Bari: Laterza 2018; ried. 2019, p. 248.

²¹ U. Pomarici, *Crisi e conflitti nella democrazia contemporanea*, cit., p. 172.

2.2. *Due nozioni (anche) tormentate e divisive*

Le notazioni che precedono (§ 2.1) offrono un primo argomento riguardo al carattere non solo complesso e plurale della nozione di beni comuni ma anche, e non meno significativamente, tormentato e divisivo.

Un secondo argomento lo offrono, per un verso, la fragilità e la precarietà dei termini in cui, nella seconda metà degli anni quaranta del novecento, si raggiunge un accordo, largamente maggioritario anche se non unanime, sulla declinazione di un catalogo di diritti fondamentali perché «Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti»²² e, per altro verso, invece, nonostante la pluralità di fattori che ormai da decenni ne denunciano l'urgenza, la manifesta riluttanza ad individuare una Carta di beni comuni da declinare a livello internazionale e regionale, indispensabile per una compiuta tutela e attuazione degli stessi diritti fondamentali.

In particolare, l'impatto della tragedia della seconda guerra mondiale e dei suoi orrori era stato tanto dirompente da consentire un'intesa, per quanto fragile e precaria, sulla necessità di sancire, già nella *Carta delle Nazioni Unite* del 1945, la tutela dei diritti fondamentali come momento fondante, assieme alla costruzione della pace e alla difesa della democrazia, del nuovo ordine internazionale e, successivamente, nel 1948, con la *Dichiarazione Universale dei diritti umani*, di ratificarne un catalogo in cui trova conferma il progetto della loro interazione con pace e democrazia.²³ Catalogo che, progressivamente, pur nelle varianti delle rispettive declinazioni, diventa parte integrante delle costituzioni del diritto interno di un numero sempre più ampio di Paesi, e del diritto delle nuove formazioni regionali di Stati che dalla fine degli anni quaranta del novecento cominciano a darsi istituzioni comuni.²⁴

Da qui, da un'intesa che si rivelerà immediatamente fragile e precaria,

²² Così, l'articolo 1 della *Dichiarazione universale dei diritti umani* del 1948.

²³ Fra coloro che hanno enfatizzato la centralità di questo nesso nel costituzionalismo del secondo dopoguerra, o, nel suo lessico, dell'età dei diritti, N. Bobbio, *Introduzione*, in Id., *Letà dei diritti*, Torino: Einaudi 1990, p. vi, là dove afferma icasticamente che «Diritti dell'uomo, democrazia e pace sono tre momenti necessari dello stesso movimento storico: senza diritti dell'uomo riconosciuti e protetti non c'è democrazia; senza democrazia non ci sono le condizioni minime per la soluzione pacifica dei conflitti».

²⁴ Spesso ignorata o sottovalutata, è invece di particolare rilievo la statuizione di Carte regionali sui diritti fondamentali non solo in Europa e in America (latina) ma anche in Africa, nei Paesi arabo-musulmani e in Asia. I testi delle principali carte regionali, ciascuno dei quali preceduto da una *Nota informativa* redatta da Paola Parolari, sono raccolti in T. Mazzaresse, P. Parolari (a cura di), *Diritti fondamentali. Le nuove sfide*, Torino: Giappichelli 2010, pp. 175-302. Fra i testi, com'è ovvio, non è incluso il successivo *Asian Human Rights Declaration* del 2013.

l'avvio a livello internazionale, regionale e nazionale, della storia di settantacinque anni di (in)successi del diritto (inter)nazionale dei diritti fondamentali, dell' *(inter)national human rights law*.²⁵

Radicalmente diversa, invece, la sorte dei beni comuni. E non solo perché alla fine del secondo conflitto mondiale non si avvertiva ancora la loro precarietà, il rischio del loro progressivo deteriorarsi e la contingenza della loro quantità e della loro qualità.

Non che nel loro caso, come in quello dei settantacinque anni del diritto (inter)nazionale dei diritti fondamentali, siano mancati (isolati) interventi settoriali²⁶. Quello che nel caso dei beni comuni ad oggi continua a mancare è, piuttosto, la declinazione di un catalogo, compiuto, dei diversi tipi che se ne possono distinguere, una loro affermazione concorde tanto a livello internazionale che a livello regionale e statale²⁷ e, non ultimo, un loro radicamento nella prassi giurisdizionale di Corti nazionali e non.²⁸

Avviatosi in ambito economico a partire da un fortunato articolo di Garrett Hardin del 1968, *The Tragedy of the Commons*, in tema di sovrappopolazione e progressiva scarsità delle risorse del pianeta e sviluppatosi poi, soprattutto ma non solo, in ragione delle critiche rivoltegli nel 1990 da Elinor Ostrom nel suo *Governing the Commons*, il dibattito sui beni comuni (*commons, common goods*) ha presto coinvolto oltre ad economisti ed ecologisti anche giuristi, filosofi del diritto e della politica.

Oggetto di un'attenzione discontinua, in ambito giuridico, ad oggi, nulla è ancora riuscito a catalizzare, a livello istituzionale, un'intesa – foss'anche

²⁵ Sui settantacinque anni di (in)successi del diritto (inter)nazionale dei diritti umani e l'intesa fragile e precaria da cui ha avuto inizio, rinvio a T. Mazzaresse, *La (mancata) tutela dei diritti fondamentali fra sfide del costituzionalismo (inter)nazionale e disordine delle fonti del diritto*, in Ead. (a cura di), *Disordine delle fonti del diritto (inter)nazionale e tutela dei diritti fondamentali*, sezione monografica di «Diritto & questioni pubbliche» 2017, n. 1, pp. 113-116.

²⁶ Per una ricognizione di alcuni di tali interventi, al 2007, cfr. L. Ferrajoli, *Principia Juris*, cit., vol. 2, pp. 585-586.

²⁷ Da qui, come si è già ricordato alla nota 7 la sollecitazione di L. Ferrajoli per la redazione di una Carta dei beni fondamentali.

²⁸ Da qui, il monito di G. Zagrebelsky, *Diritti per forza*, Torino: Einaudi 2017, pp. 141-142, secondo il quale «Occorrono istanze di natura giudiziaria aventi competenza sovranazionale [...], le quali dispongano degli strumenti necessari a eseguire coercitivamente le proprie decisioni; la giurisdizione di tali istituzioni deve prescindere dai confini degli Stati, poiché la distruzione anche solo locale degli equilibri della biosfera riguarda il pianeta nel suo insieme; infine, occorre determinare i soggetti e le condizioni del cosiddetto *standing point*, cioè del diritto di agire e stare in giudizio pur non essendo titolari di un diritto personale, concreto e o immediato, affinché, l'«interesse diffuso» [...] alla garanzia delle condizioni della vita umana sul pianeta si possa concretizzare non in sole proteste e lamenti, ma in azioni giudiziarie concrete».

fragile e precaria come quella che nel secondo dopoguerra ha dato inizio al diritto (inter)nazionale dei diritti fondamentali – per l’affermazione della tutela giuridica di un loro catalogo a livello internazionale e regionale e per la diffusione della loro costituzionalizzazione a livello nazionale. Nulla, ad oggi, sembra essere mai (stato) sufficientemente traumatizzante: non la progressiva desertificazione né gli effetti della costante diffusione del *land grabbing*; non il costante innalzamento del riscaldamento globale né il moltiplicarsi di forme e modi di inquinamento che spaziano dalla formazione di isole di plastica negli oceani al diffondersi, come da ultimo con quella da Covid-19, di sempre nuove pandemie.

Nulla, cioè, ad oggi, sembra essere stato ancora abbastanza scioccante e sconcertante da determinare una svolta che vada oltre gli episodici e sporadici interventi normativi – trattati e/o accordi internazionali piuttosto che misure regionali e statali²⁹ – su singoli problemi; interventi episodici e sporadici, spesso risultato di mortificanti compromessi e comunque sempre largamente disattesi, che testimoniano l’assenza tanto di una visione d’insieme quanto di una reale volontà di mettere a punto una compiuta strategia che consenta di venirne a capo nella loro rispettiva specificità e nella rete dei loro condizionamenti reciproci.

Nulla, salvo casi isolati come quello di alcune costituzioni latino-americane,³⁰ sembra essere stato ancora sufficiente ad andare oltre un dibattito che,

²⁹ Cfr. *supra* nota 26.

³⁰ In un contesto con peculiari tratti caratterizzanti – per un verso, il rifiuto del neoliber(al)ismo come ultima espressione di un neocolonialismo ancora persistentemente invasivo e, per altro verso, la crescente attenzione per le istanze della cultura e delle tradizioni dei popoli indigeni – le riforme degli ultimi decenni delle costituzioni di alcuni Paesi latinoamericani, includono, accanto a quella dei diritti fondamentali, anche la tutela di alcuni beni comuni. Così, in particolare, la Costituzione del Brasile del 1988, la Costituzione dell’Argentina del 1994, la Costituzione dell’Uruguay del 2004, la Costituzione dell’Ecuador del 2008, la Costituzione della Bolivia del 2009. Fenomeno, questo, menzionato anche in S. Rodotà, *Beni comuni e categorie giuridiche. Una rivisitazione necessaria*, «Questione giustizia» 2011 (5), p. 237 e Id., *Verso i beni comuni*, cit., p. 88. Per un’analisi del ruolo dei beni comuni in (alcune di) queste costituzioni e/o per una riflessione sul cosiddetto “costituzionalismo latinoamericano”, cfr., ad esempio, R. Cammarata, *La via latinoamericana a i beni comuni. Il buen vivir e i diritti della natura nel nuovo costituzionalismo andino*, in questo volume, pp. 83-102; B. Clavero, *Apunte para la ubicación de la Constitución de Bolivia*, «Revista Española de derecho constitucional» 2010 (89); Id., *Derecho Global. Por una Historia versomil de los derechos humano*, Madrid: Trotta 2014, pp. 152-157 e pp. 207-210; A. Ciervo, *I beni comuni*, Roma: Ediesse 2012, pp. 134-15; Id., *Ya basta! Il concetto di comune nelle costituzioni latinoamericane*, in M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona: Ombre corte 2002, pp. 126-138; M. Foroni, *Beni comuni e diritti di cittadinanza. Le nuove costituzioni sudamericane*, Milano: Lampi di stampa 2014; G. Sajeve, *The Conservation of the Environment in Ecuador’s Constitution*, «Materiali per una storia della cultura giuridica» 2017, n. 2, pp. 359-381; N. Garay Montañez, *Los bienes comunes y el buen vivir en el constitucionalismo latinoamericano: de la exclusiones históricas a las*

peraltro, tende a volte a distrarsi in dispute accademiche il cui fine sembra essere più la puntualizzazione delle reciproche posizioni che non la disamina di un problema sempre più drammaticamente urgente o la valutazione delle sue possibili soluzioni.

2.3. Una sinergia necessaria per scongiurare l'implosione del costituzionalismo dei diritti e affermare il costituzionalismo dei bisogni

Un dibattito, quello sui beni comuni, che spesso si lascia sviare da preoccupazioni accademiche su puntualizzazioni e distinguo. Ma non sempre. Non così, in particolare, nelle analisi di Ferrajoli e Rodotà che, improntate entrambe ai principi fondanti del costituzionalismo del secondo novecento, nella specularità delle prospettive in relazione alle quali si sviluppano, dei beni comuni e dei diritti fondamentali propongono una declinazione attenta e puntuale che mostra a pieno le potenzialità radicalmente innovative ed eversive della loro sinergia.

In particolare, l'una all'altra speculare, l'una all'altra complementare, le prospettive lungo le quali si sviluppano le analisi di Ferrajoli e di Rodotà sono accomunate (i) da una pluridecennale adesione alle istanze politiche e giuridiche di cui è espressione il costituzionalismo del secondo novecento, (ii) da una ferma convinzione dell'urgenza di avere ragione delle sfide vecchie e nuove che ne minacciano l'implosione, (iii) da una aperta rivendicazione, per offrire una risposta sistemica a tali sfide, della necessità di prendere le mosse dal binomio diritti fondamentali - beni comuni.

Ora, mentre in Ferrajoli quella di beni comuni e, più generale, dei beni fondamentali³¹ sono nozioni che trovano una sicura collocazione, univocamente e rigorosamente declinata, nel contesto del modello teorico-concettuale del sistema, esso stesso univocamente e rigorosamente scandito, della

inclusiones cuestionadas, «Revista Prolegómenos – Derechos y valores» 2018; A. Mastromarino, *Il nuevo constitucionalismo latinoamericano: una lettura in prospettiva*, «Diritto pubblico comparato» 2020, n. 2, pp. 317-362; e, con una lettura fortemente critica, E. Vitale, *Contro i beni comuni. Una critica illuminista*, Roma-Bari: Laterza 2013, pp. 49-54.

³¹ Come si è già ricordato nel testo (§ 2.1.) e alla nota 17, Ferrajoli distingue fra “beni patrimoniali” e “beni fondamentali” e, a partire da “beni fondamentali”, adottato come termine di genere, distingue “beni personalissimi”, “beni comuni” e “beni sociali”.

propria teoria del diritto e della democrazia,³² in Rodotà invece la tematizzazione dei beni comuni si sviluppa parallelamente alla valutazione degli effetti dirompenti che la loro disciplina giuridica può comportare nei confronti di una configurazione del diritto nazionale e internazionale che, con buona pace dei principi fondanti del costituzionalismo del secondo novecento, non si è ancora affrancata da categorie tradizionali dell'era moderna che ad oggi ne hanno mortificato una compiuta affermazione.

Così, in particolare, nell'analisi di Rodotà è ricorrente il riferimento al principio di solidarietà muovendo dal quale i beni comuni devono essere amministrati³³ e in relazione al quale «è da [mettere] in evidenza come il vantaggio comune della salvaguardia di un elemento dell'ecosistema globale debba essere accompagnato da un contributo compensativo da parte di tutti i soggetti interessati».³⁴ E ancora, costante l'attenzione per l'impatto radicalmente innovativo che il binomio diritti fondamentali e beni comuni comporta:

(i) *in tema di cittadinanza* perché «i beni comuni promuovono una cittadinanza attiva ed eguale»³⁵ e perché «[l]a persona ha una serie di diritti fondamentali che sfondano il muro della cittadinanza e degli Stati e che, spesso, hanno a che fare con i beni comuni»;³⁶

(ii) *in tema di eguaglianza* perché «[p]roiettata su scala globale [...] la relazione tra diritti fondamentali e beni comuni si presenta come una decisiva opportunità per affrontare la questione essenziale di uno “*human divide*”, di una diseguaglianza radicale che incide sulla stessa umanità delle persone, mettendo in discussione la dignità e la vita stessa»;³⁷ ma anche

(iii) *in tema di democrazia* perché «[i]ntorno ai beni comuni si propone [...] la questione della *democrazia* e della dotazione dei diritti d'ogni persona»³⁸ e perché «il grande tema che oggi abbiamo di fronte [...] è che cosa può stare

³² Cfr., in particolare, L. Ferrajoli, *Principia Iuris*, cit., 2007, vol. 1 e vol. 2; Id., *Per una Carta dei beni fondamentali*, cit.; Id., *Beni fondamentali*, in AA.VV., *Tempo di beni comuni*, Roma: Ediesse 2013; Id., *La democrazia attraverso i diritti*, Roma-Bari: Laterza 2013; Id., *Costituzionalismo oltre lo Stato*, Modena: Mucchi 2017; Id., *Manifesto per l'uguaglianza*, cit.; e, da ultimo, Id., *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, Roma-Bari: Laterza 2021.

³³ S. Rodotà, *Postfazione. Beni comuni*, cit., pp. 132-133.

³⁴ Ivi, p. 140.

³⁵ Ivi, p. 141, ma cfr. anche pp. 125, 129-130, 143.

³⁶ S. Rodotà, *Beni comuni e categorie giuridiche*, cit., p. 246; cfr., inoltre Id., *Verso i beni comuni*, cit., p. 44.

³⁷ S. Rodotà, *Postfazione. Beni comuni*, cit., p. 144; cfr., inoltre, Id., *Beni comuni e categorie giuridiche*, cit., pp. 545-546.

³⁸ S. Rodotà, *Postfazione. Beni comuni*, cit., p. 134, corsivo nel testo.

sul mercato e che cosa ne deve star fuori, quali sono i beni che possono essere misurati e messi a disposizione dei consumatori attraverso il sistema economico tradizionale e quali, invece, devono esservi sottratti perché ci sono altre finalità da realizzare e altri diritti da rispettare»;³⁹ e, non ultimo,

(iv) *in tema di pace* perché anche se può sembrare una “forzatura enfatica” affermare che i «i beni comuni possono contribuire all’affermazione del diritto alla pace», nondimeno «si può osservare che le dinamiche di questi beni, come presidio di diritti fondamentali e come risorse da mettere in comune, vanno nella direzione di una costruzione né autoritaria, né strumentale di valori condivisi».⁴⁰

Espliciti, quindi, i termini in cui Rodotà scandisce il carattere essenziale del rapporto fra diritti fondamentali e beni comuni e altrettanto puntuali i termini nei quali, di questo binomio, esamina presupposti e conseguenze di carattere politico e giuridico. Nondimeno né gli uni né gli altri individuano il vero fulcro della sua analisi che riguarda, piuttosto, l’impatto radicalmente innovativo e dirompente che la regimentazione giuridica dei beni comuni comporta nei confronti di due baluardi della modernità, ad oggi in larga misura incontrastati, o tutt’al più solo leggermente scalfiti dai settantacinque anni di (in)successi del costituzionalismo del secondo novecento. I baluardi, cioè, della proprietà e della sovranità.

In particolare, impatto dirompente nei confronti della proprietà perché, Rodotà non potrebbe affermarlo in modo più risoluto, la regimentazione giuridica dei beni comuni non è da intendere come «un altro modo di possedere, ma come la necessaria costruzione dell’opposto della proprietà».⁴¹

Ma impatto dirompente anche nei confronti della sovranità: «I beni comuni – scrive in particolare Rodotà – tendono [...] a configurarsi come *l’opposto della sovranità*, non solo della proprietà. Finalizzati come sono al raggiungimento di obiettivi sociali e alla soddisfazione di diritti fondamentali creano una condizione istituzionale di indifferenza rispetto al soggetto che risulta esserne il titolare formale. Appartengono a tutti e a nessuno: tutti possono accedervi, nessuno può vantare diritti esclusivi».⁴²

Ieri, alla fine del secondo conflitto mondiale, prima le critiche, i timori e le perplessità sulla positivizzazione e internazionalizzazione del catalogo di diritti fondamentali, poi, nei settantacinque anni successivi, le continue

³⁹ S. Rodotà, *Beni comuni e categorie giuridiche*, cit., p. 246.

⁴⁰ S. Rodotà, *Postfazione. Beni comuni*, cit. p. 139.

⁴¹ Ivi, p. 131, corsivo mio.

⁴² Ivi, p. 141.

difficoltà frapposte a una loro compiuta attuazione e tutela, e oggi, invece, la manifesta contrapposizione riguardo alla (non) costituzionalizzazione e regimentazione giuridica dei beni comuni e della loro tutela sono espressione di due visioni dell'umanità, ancor prima che di due modelli dell'economia e della politica, (radicalmente) diversi e antagonisti: quella dell'umanesimo (laico ancor prima che confessionale) che fa della dignità e del rispetto per "l'altro" le linee guida del proprio agire sociale e, di contro, quella di un neolib(er)alismo incentrato invece su un individualismo egoisticamente sempre più concentrato sul proprio tornaconto (economico e materiale);⁴³ in altri termini, quella di un umanesimo che ripropone in forme e modi diversi, la massima di Terenzio «homo sum nihil humani alienum a me puto» e quella di chi – prendendo a prestito la formula coniata da Jeremy Bentham per contestare i diritti umani e la loro rivendicazione durante la rivoluzione francese – considera invece diritti fondamentali e beni comuni nient'altro che «nonsense upon stilts».⁴⁴

In estrema sintesi, questa, in particolare, la ragione ultima che, ad oggi, ha condizionato la mancata regolamentazione, nazionale e internazionale, dei beni comuni. Non certo le pretese difficoltà teoretico-concettuali di fornirne «una stringente classificazione»⁴⁵ nella pluralità di tipi che è opportuno distinguerne e nella loro correlazione con i diritti fondamentali. Per quanto se ne possa denunciare la complessità e pluralità (§ 2.1), anche della nozione di beni comuni è possibile infatti una regimentazione giuridica. Lo dimostrano, per un verso, le loro prime costituzionalizzazioni in alcuni Paesi dell'America Latina,⁴⁶ e, per altro verso, pur nelle rispettive differenze specifiche, le esemplificazioni, rigorosamente puntuali, che Ferrajoli e Rodotà hanno fornito sia dei termini di una loro declinazione sia del corredo di garanzie necessario alla loro salvaguardia e al loro accesso.⁴⁷ Vale infatti la pena ricordare che l'oblio nel quale, nel Parlamento italiano, è caduto il tentativo di «*Riforma delle norme del Codice civile in materia di beni pubblici*» dell'ormai lontano 2007 non è stato certo conseguenza dello

⁴³ Di grande interesse, sul punto, la recente analisi di M. Revelli, *Umano Inumano Postumano*, Torino: Einaudi 2020.

⁴⁴ Espressione, questa di Jeremy Bentham, utilizzata come titolo di J. Waldron (a cura di), *Nonsense upon Stilts. Bentham, Burke and Marx on the Rights of Man*, London-New York: Methuen 1987.

⁴⁵ U. Pomarici, *Crisi e conflitti nella democrazia contemporanea*, cit., p. 172.

⁴⁶ Cfr. *supra* nota 30.

⁴⁷ Sul punto rinvio a T. Mazzaese, *Diritti e beni comuni o fondamentali*, cit.

scarso rigore con cui la cosiddetta *Commissione Rodotà* ha stilato la propria *Proposta di articolato* né dell'imperizia con cui ha redatto la *Relazione* che lo accompagnava.⁴⁸

E ancora, in generale, questa è la ragione ultima che, soprattutto a partire dalla conclusione della guerra fredda e dal dilagare della globalizzazione dei mercati dell'economia e della finanza, ha condizionato tanto un declino prossimo all'implosione del costituzionalismo dei diritti del secondo novecento, quanto l'incapacità, ad oggi, di affermare un nuovo costituzionalismo, un costituzionalismo dei bisogni,⁴⁹ che faccia perno sulla necessaria sinergia fra tutela e attuazione dei diritti fondamentali, da un lato, e dall'altro, salvaguardia e garanzia di accesso ai beni comuni. Un costituzionalismo dei bisogni, cioè, in cui i beni comuni, la loro salvaguardia e la garanzia al loro accesso costituiscano una dimensione imprescindibile per la definizione e declinazione delle forme e dei modi di tutela e attuazione dei diritti fondamentali. Come nell'anello di Möbius non c'è soluzione di continuità fra interno ed esterno, così fra diritti fondamentali e beni comuni non c'è infatti soluzione di continuità fra tutela degli uni e salvaguardia degli altri. Nel doppio legame che caratterizza la loro interazione, la tutela dei diritti fondamentali condiziona e al tempo stesso è condizionata dalla salvaguardia dei beni comuni.

3. La sida delle (nuove) migrazioni nella prospettiva del doppio legame fra diritti fondamentali e beni comuni

Nel dibattito pubblico e, ancor più colpevolmente e irresponsabilmente nella definizione delle politiche (inter)nazionali per affrontare gli accadimenti di cui sono espressione, spesso si fa molta confusione fra ciò che è plausibile considerare un'emergenza e ciò che (anche quando nelle sue prime manifestazioni è solo un'emergenza) è necessario riconoscere come (la spia) di un (nuovo) dato strutturalmente sistemico della realtà in cui gli esseri umani

⁴⁸ Per i link ai testi dell'una e dell'altro, cfr. *supra* nota 16.

⁴⁹ Quella di "costituzionalismo dei bisogni" è una formula proposta da S. Rodotà, *Postfazione. Beni comuni*, cit., p. 144. Sul "costituzionalismo dei bisogni", in questo volume, richiama l'attenzione A. Ciervo, *Appunti su beni comuni, diritti delle generazioni future e costituzionalismo dei bisogni*. Anche nelle analisi di Ferrajoli in tema di beni comuni e/o fondamentali, è ricorrente il concetto di bisogni e quello di bisogni vitali ed è esplicitamente affermata la necessità di un nuovo sviluppo e di una nuova caratterizzazione del costituzionalismo; nuova caratterizzazione della quale L. Ferrajoli, *Manifesto per l'uguaglianza*, cit., p. 250 propone la denominazione "costituzionalismo dei beni".

vivono e di cui condizionano le continue trasformazioni; della realtà, cioè, di cui gli esseri umani sono i primi artefici delle alterazioni di cui poi si dicono sorpresi e da cui poi si lamentano di essere sopraffatti.

Così, ad esempio, è difficile contestare, per quanto non è mancato chi ha trovato argomenti per dubitarne,⁵⁰ che quella della pandemia da Covid-19, diffusasi nel 2020, dopo le prime avvisaglie ignorate o sottovalutate nel 2019, sia (stata) un'emergenza, un'emergenza mondiale. Problematico e discutibile invece – nonostante le forme e i modi del suo andamento siano ancora largamente imprevisi e imprevedibili e nonostante l'efficacia di vaccini e farmaci per contrastarla non sia ancora adeguatamente accertata – che, a un anno di distanza, se ne continui a parlare in termini quasi esclusivamente emergenziali senza cominciare a interrogarsi anche sulle politiche di medio e lungo termine da adottare per evitare che la diffusione di nuove pandemie diventi un dato strutturalmente sistemico. Per evitare, cioè, che nel prossimo futuro si vada avanti a parlarne sempre e solo come nuove emergenze alle quali reagire con misure se non improvvisate quantomeno contingenti e disorganiche.

Per evitare, in altri termini, che, anche in questo caso, si ripeta l'insopportabile retorica di chi, non solo in Italia e in Europa, negli ultimi trent'anni, ha continuato a parlare di "emergenza" in relazione ai nuovi flussi migratori iniziati alla fine degli anni ottanta del novecento; nuovi flussi migratori che non sono un'emergenza così come non sono mai stati un'emergenza i flussi migratori di ieri e di sempre (§ 3.1).

E ancora, proprio per il loro carattere strutturalmente sistemico, i flussi migratori non possono non essere condizionati dalla, e al tempo stesso non possono non condizionare la pluralità di dati strutturalmente sistemici che connotano la realtà complessa e plurale che tutti gli esseri umani condividono. Da qui la necessità di una strategia comune in grado di affrontare e/o secondo i casi prevenire gli effetti delle principali sfide dell'era globale, una strategia fondata su un'attenta declinazione delle istituzioni di governo e

⁵⁰ Ha contestato che si sia trattato di una vera emergenza – di un evento cioè impreveduto e imprevedibile – chi ha denunciato le politiche che nell'ultimo ventennio hanno fortemente indebolito il servizio sanitario nazionale; così ad esempio, con riferimento alla situazione italiana, cfr. A. Cauduro, P. Liberati, *Sull'emergenza (annunciata) del Servizio sanitario nazionale*, «Giustizia insieme», 28 marzo 2020, URL: <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/954-sull-emergenza-annunciata-del-servizio-sanitario-nazionale>. E ancora, ha denunciato che non si sia trattato di una vera emergenza chi ha richiamato le ricerche che, anche ma non solo in ambito medico-scientifico, del rischio del succedersi di pandemie discutono ormai da anni.

delle istituzioni di garanzia dei diritti fondamentali di cui ogni essere umano è titolare nel loro doppio legame con i beni comuni a cui tutti devono poter avere accesso (§ 3.2).

3.1. *Il carattere strutturalmente sistemico delle (nuove) migrazioni*

Nonostante l'affermazione che, sempre uguale, in Italia (e in Europa) si continua a ripetere dall'8 agosto 1991 – data dell'approdo nel porto di Bari della nave mercantile Vlora con un carico di circa ventimila migranti in fuga da un'Albania dilaniata dai disordini successivi all'implosione dell'Unione Sovietica – i flussi migratori che si sono susseguiti negli ultimi trent'anni non sono “un'emergenza”.

Non sono “un'emergenza” – accadimento per sua natura casuale, contingente, imprevisto e imprevedibile – ma un fenomeno che, pur nella specificità delle sue diverse connotazioni politiche ed economiche o secondo i casi geografiche ed ambientali, ha accompagnato, senza soluzione di continuità, gli ultimi trent'anni.

Non solo. Non sono un'emergenza perché, indipendentemente dalle ragioni tutt'altro che fortuite che nei trent'anni successivi alla conclusione della guerra fredda hanno condizionato forme e modi del disordine geopolitico e della sua anarchia economico-finanziaria, i flussi migratori non sono una variabile accidentale ma una costante della storia (e della preistoria) dell'umanità.⁵¹ Una costante che oggi interessa le popolazioni delle più diverse parti del mondo: non solo quelle che soffrono la povertà e/o sono vittima di guerre, persecuzioni politiche, regimi dittatoriali o disastri ambientali ma anche, e in termini quantitativamente non meno significativi, anche quelle dei Paesi ricchi e democratici dell'occidente. Come scrive infatti Stefano Allievi «Le migrazioni [...] sono diventate circolari: non ci sono più solo paesi di emigrazione da una parte e paesi d'immigrazione dall'altra. Ormai quasi tutti i Paesi sono entrambe le cose: solo in percentuali diverse, e a seconda dei

⁵¹ Così anche S. Allievi, *Immigrazione. Cambiare tutto*, Roma-Bari: Laterza 2018, p. 3, che sintetizza: «La storia è storia di migrazioni. E comincia da lontano: nella preistoria. [...] E risale a 60mila anni fa la decisiva migrazione dell'*homo sapiens* che ha lasciato l'Africa, stabilendosi prima in Medio Oriente, e popolando poi l'Europa circa 40mila anni fa. E da allora non si è fermato». E ancora, fra gli altri, J. Bhabha, *Can We Solve the Migration Crisis?*, Cambridge: Polity Press 2018, pp. 1-30, ma, soprattutto, P. Manning, T. Trimmer, *Migration in World History*, London: Routledge 2013.

momenti. Per limitarci all'Europa, in Gran Bretagna [...] ogni due persone che entrano ne esce una. In Francia gli emigrati sono quasi quanto gli immigrati. In Spagna sono già di più quelli che escono di quelli che entrano. [...] E in Italia? Pure». ⁵²

E ancora, queste notazioni, nella loro ovvietà, consentono (i) di contestare e contrastare la lettura, fuorviante nella sua parzialità e unilateralità, che, a partire dallo sbarco in Italia della nave albanese Vlora l'8 agosto del 1991, si è andata affermando dei (nuovi) flussi migratori come eccentriche ed episodiche emergenze (sociali) da gestire con misure improvvisate di politiche disorganiche, e (ii) di giustificare la rivendicazione che i (nuovi) flussi migratori debbano essere affrontati come fenomeni strutturalmente sistemici, complessi e plurali nella molteplicità di variabili politiche, economiche, ambientali, metereologiche, demografiche che li condizionano e li connotano.

In altri termini, la consapevolezza del carattere non tanto fortuito ed emergenziale quanto piuttosto strutturalmente sistemico dei (nuovi) flussi migratori ⁵³ è rilevante perché consente di denunciare l'urgenza di due ordini di interventi di quella alla quale, negli ultimi anni del novecento, Habermas ha fatto riferimento con l'espressione "politica interna del mondo" (*Weltinnerpolitik*), ⁵⁴ di una politica, cioè, le cui decisioni hanno un impatto globale e, quindi, non possono non essere concordate a livello globale.

In particolare, nella prospettiva di un'ormai imprescindibile politica interna del mondo, un primo ordine di interventi riguarda il ritardo e la colpe-

⁵² S. Allievi, *5 cose che tutti dovremmo sapere sull'immigrazione. (Una da fare)*, Roma-Bari: Laterza 2018, pp. 8-9. Cfr., inoltre, Id., *Immigrazione. Cambiare tutto*, cit. In particolare, per un'analisi della "nuova migrazione italiana", cfr. M. Ambrosini, *Migrazioni*, Milano: Egea 2017, pp. 32-35; E. Caneva, *Giovani italiani che emigrano: percorsi di vita inediti all'epoca della crisi economica globale*, «Mondi migranti» 2016, n. 3, pp. 79-93; E. Pugliese, *Quelli che se ne vanno. La nuova emigrazione italiana*, Bologna: il Mulino 2018.

⁵³ Con particolare riferimento ai flussi migratori degli ultimi trent'anni anche L. Ferrajoli, *Manifesto per l'uguaglianza*, cit., p. 197, afferma che «il fenomeno migratorio non è un'emergenza, ma un fatto strutturale e inarrestabile». Sulla dimensione non emergenziale ma (ormai) strutturalmente sistemica del fenomeno migratorio richiamano l'attenzione S. Allievi e G. Dalla Zuanna, *Tutto quello che non vi hanno mai detto sull'immigrazione*, Roma-Bari: Laterza 2016, pp. 94-95; V. Calzolaio, T. Pievani, *Libertà di migrare. Perché ci spostiamo da sempre ed è bene così*, Torino: Einaudi 2016, p. vii; A. Ruggeri, *Il principio della solidarietà alla prova del fenomeno migratorio*, «Consulta online» 2017, n. 2, p. 456.

⁵⁴ Cfr. J. Habermas, *Die postnationale Konstellation*, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1988; trad. it. a cura di L. Ceppa: *La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia*, Milano: Feltrinelli 1999. Nella letteratura italiana, il termine e il concetto di "politica interna del mondo" sono stati ripresi, tra gli altri, da L. Bonanate, *La politica interna del mondo*, «Teoria politica» 2001 (17), n. 1, pp. 3-25; L. Ferrajoli, *Per una sfera pubblica del mondo*, «Teoria politica» 2001 (17), n. 3, pp. 3-21 e, di recente, ancora Id., *La costruzione della democrazia*, cit.

vole ambiguità del diritto (inter)nazionale dei diritti fondamentali nella definizione delle garanzie necessarie alla tutela dei diritti dei migranti e, ancora prima, dello stesso diritto di migrare; ritardo e ambiguità non smentiti quanto piuttosto riproposti dai termini della tardiva e ancora timida inversione di rotta da parte dell'Onu con l'approvazione dell'*Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile* del 2015 e con la *Dichiarazione di New York per i rifugiati e migranti* del 2016.⁵⁵ Ritardo e colpevole ambiguità non smentiti ma riproposti e addirittura rivendicati là dove emerge con chiarezza: (i) che le migrazioni vanno bene se ed in quanto funzionali alla crescita e allo sviluppo (poco rileva se sostenibile) dei Paesi di accoglienza e/o, subordinatamente, a quella dei Paesi di origine e di transito; (ii) che il principio della "sovra eguaglianza" di tutti gli Stati sancito dal modello della *Carta dell'Onu* del diritto internazionale non riesce ancora ad affrancarsi dal modello di Westfalia e dal suo principio fondativo della sovranità di ogni Stato; non riesce ancora ad affrancarsene e, con uno slittamento semantico forse non fortuito, dall'affermazione della "sovra eguaglianza" di tutti gli Stati torna a sancire il "diritto sovrano" di ogni Stato a decidere chi ammettere entro i propri confini.⁵⁶

Non più prorogabili nella loro drammatica urgenza, gli interventi politici e giuridici di questo tipo non sono di per sé sufficienti a fornire una risposta compiuta al problema dei (nuovi) flussi migratori perché non intaccano né reagiscono in alcun modo sulle ragioni che possono rendere l'emigrazione (non una scelta dettata dal desiderio di sperimentare nuove opportunità per migliorare il proprio tenore di vita ma, al contrario) una necessità di fuga da situazioni in cui mancano le più elementari condizioni di sopravvivenza. Da qui la necessità di un secondo ordine di interventi che si muova nella prospettiva di rendere effettiva l'attuazione e la tutela dei diritti fondamentali non meno che la salvaguardia dei beni comuni e il diritto al loro accesso con l'adozione di misure politiche, economiche e ambientali che comincino final-

⁵⁵ Alla *Dichiarazione di New York* del 2016 hanno fatto seguito, nel 2018, il *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* e il *Global Compact on Refugees*: due documenti entrambi privi di qualsiasi forza vincolante, la cui messa a punto era già sollecitata, in appendice alla *Dichiarazione di New York* del 2016, con l'indicazione dei principali punti in cui l'uno e l'altro avrebbero dovuto articolarsi.

⁵⁶ Una chiara distinzione fra i due modelli, quello di Westfalia e quello delle Nazioni Unite, è tracciata, ad esempio, da R.A. Falk, *The Interplay of Westphalia and Charter Conceptions of International Legal Order*, in C.A. Black, R.A. Falk (a cura di), *The Future of International Legal Order. I*, Princeton: Princeton University Press 1969; A. Cassese, *International Law*, Oxford: Oxford University Press 2001, pp. 19-45 e 350-353, e Id., *L'esperienza del male. Guerra, tortura, genocidio, terrorismo alla sbarra*, Bologna: il Mulino 2011, pp. 49-50; L. Ferrajoli, *Principia Iuris*, cit., vol. 2, pp. 487-492.

mente a confrontarsi con le ragioni che, nelle loro forme più drammatiche, rendono le migrazioni necessarie scelte di sopravvivenza. Non foss'altro perché, quando quella di migrare è una necessaria scelta di sopravvivenza, non è possibile impedirla (i) né con retoriche che, paventando scontri di civiltà, demonizzano l'altro, la sua cultura e i suoi valori, (ii) né con la (ri)affermazione di un non meglio precisato sovranismo nazionale, (iii) né, a dispetto del largo favore del quale sembrano godere, con sedicenti misure securitarie, per quanto drastiche e radicali possano essere la loro declinazione e la loro attuazione, (iv) né, come si è registrato durante il 2020, in ragione di misure emergenziali per arginare il diffondersi del contagio di una pandemia.⁵⁷

3.2. Le (nuove) migrazioni come variabile dipendente della sinergia fra diritti fondamentali e beni comuni

Pur richiamandosi ai suoi principi e ai suoi valori, la *Dichiarazione di New York* del 2016 rischia, come si è appena anticipato (§ 3.1), di ribaltare il senso e la valenza della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* del 1948, e all'universalismo dei diritti fondamentali dei quali ogni essere umano è titolare (e dei quali, peraltro, essa stessa rivendica la titolarità anche da parte di migranti e rifugiati), contrappone – sancendone priorità e preminenza – il diritto sovrano di ogni Stato di stabilire chi ammettere nel proprio territorio.

Che dire? Una spia di pulsioni sovraniste che cominciano a imporsi anche nell'ambito del diritto internazionale? O, forse più realisticamente, la riedizione di quanto era già accaduto nel 1948 con la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* là dove, in sintonia (non certo con i principi innovativi del modello della *Carta dell'Onu*, quanto piuttosto) con i fondamenti ancora radicati del modello di Westfalia, (non si censura bensì) si ratifica la presenza, ancora fiorente negli anni quaranta del novecento, del colonialismo?⁵⁸

⁵⁷ Per una lettura fortemente critica (degli effetti) delle misure anti Covid-19 riguardo ai migranti che nel 2020 si sono avventurati nel Mediterraneo, cfr. A. Sciarba, *Emergenza sanitaria, (in)sicurezza e interventi governativi in materia di immigrazione in Italia*, in T. Mazzaresse (a cura di), *Il diritto a fronte delle pandemie. Le nuove sfide nella sua redazione, interpretazione e applicazione giudiziale*, sezione monografica di «Lo Stato» 2020, n. 2 (in corso d'edizione).

⁵⁸ Non esplicitamente formulata, una ratifica di fatto della persistenza (ancora negli anni quaranta del novecento) di territori soggetti alla sovranità altrui, si ha al secondo comma dell'art. 2 della *Dichiarazione universale* del 1948, là dove si sancisce che la titolarità di ogni individuo di tutti i diritti in essa affermati non può essere soggetta a «nessuna distinzione [...] stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico

In altri termini: vizio di fondo che ha sempre compromesso una piena realizzazione dei suoi principi o, invece, ennesima conferma della crisi sempre più dilagante del costituzionalismo (inter)nazionale⁵⁹ e del mai realizzato modello di diritto internazionale che si proponeva come altro e diverso da quello consolidatosi a partire dalla Pace di Westfalia? In ogni caso, quale che sia l'interpretazione prescelta, è difficile ignorare o anche solo sottovalutare la tensione fra principio di sovranità e principio di tutela e attuazione dei diritti fondamentali di ogni essere umano – anche di migranti e rifugiati; di tutti i migranti e i rifugiati indipendentemente dal loro *status* perché, come si afferma nel paragrafo 5 della stessa *Dichiarazione di New York* del 2016, «all are rights holders».

Ecco allora, come scrive Donatella Di Cesare, che «riflettere sulla migrazione vuol dire ripensare lo Stato»,⁶⁰ “ripensare lo Stato” e le forme in cui, di fatto e di diritto, lo Stato esercita (e molto spesso non esercita più) la propria sovranità. Non foss'altro perché se, per un verso, là dove si tratta di migranti, si continua a rivendicare il “diritto sovrano” di ogni Stato a decidere chi ammettere nel proprio territorio, per altro verso, invece, forse non troppo sorprendentemente, non si reclama alcun “diritto sovrano” là dove si tratta di arginare e/o riflettere sulle conseguenze del dilagare – nel territorio statale, a rischio della tutela dei diritti fondamentali di chi vi vive e lavora – delle diverse forme di economia, finanza e mercato globale.⁶¹

È necessario, quindi, “ripensare lo Stato”. Ma non è meno necessario, come già nel 1989 segnala Pietro Ingrao, tener conto e prender atto che «la stessa questione dei diritti si estende e si complica perché ci sarà bisogno di mettere in campo nuove parità e nuove differenze [...] se non vogliamo fermarci a qualche concessione, o se mai al soccorso e alla carità». Due, in

o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, *sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità* (corsivo mio). Sul punto rinvio a R.F. Betts, *Decolonization*, London: Routledge 1998, trad. it. *La decolonizzazione*, Bologna: il Mulino 2003, pp. 31-43.

⁵⁹ Una crisi, quella del costituzionalismo (inter)nazionale, ormai risalente, che – come mi è capitato di affermare per la prima volta nel 2002 a Helsinki, al Convegno “Fundamental Aspects of Fundamental Rights” – si va sviluppando in relazione ad ognuno dei suoi tre principi fondanti: (i) la tutela dei diritti fondamentali; (ii) la salvaguardia delle istituzioni democratiche, (iii) la difesa della pace. Da allora, dalla pubblicazione di T. Mazzaresse, *Is the Age of Rights at a Turning Point?*, «Finnish Yearbook of International Law» 2002 (13), pp. 107-126, la radicalizzazione della crisi di ognuno dei tre profili del costituzionalismo (inter)nazionale è proseguita senza interruzione e la letteratura sul tema è sempre più vasta.

⁶⁰ D. Di Cesare, *Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione*, Torino: Boringhieri 2017, p. 11.

⁶¹ Sulla tensione fra la pluralità di forme della *lex mercatoria* che condizionano e sono condizionate dal dilagare di economia, finanza e mercati globali, per un verso, e, per altro verso, il diritto (inter)nazionale dei diritti fondamentali rinvio a T. Mazzaresse, *La (mancata) tutela dei diritti fondamentali*, cit., pp. 123-125.

particolare, i profili in relazione ai quali la “questione dei diritti si estende e si complica”.

Il primo, probabilmente quello più presente a Ingraio quando scrive nel 1989, è quello dei termini in cui garantire una piena tutela del diritto alla cultura e del diritto di «[t]utti gli individui e i gruppi [...] ad essere diversi». ⁶²

E ancora, in una prospettiva attenta alle migrazioni e ai fattori che la possono condizionare, il secondo profilo in relazione al quale, la “questione dei diritti si estende e si complica” è quello della salvaguardia dei beni comuni «la cui accessibilità è garantita a tutti e a ciascuno perché oggetto di altrettanti diritti fondamentali e che perciò, al pari di questi, sono sottratti alla logica del mercato: come l’aria, l’acqua e gli altri beni del patrimonio ecologico dell’umanità e, per altro verso, gli organi del corpo umano, i farmaci cosiddetti “essenziali” o “salva-vita” e simili». ⁶³ Evidente, per quanto la vasta letteratura sul tema non vi si soffermi molto, la stretta interazione fra salvaguardia dei beni fondamentali – l’individuazione e la sanzione, cioè, di efficaci garanzie della loro tutela – e la prevenzione di molti dei “fattori ambientali” e/o “sociali” che condizionano alcune delle forme sempre più diffuse di migrazione.

In una prospettiva attenta alle migrazioni e ai fattori che la possono condizionare, la “questione dei diritti si estende e si complica” e diventa quindi necessario individuare e definire le garanzie per un’efficace tutela della diversità culturale e per un’attenta salvaguardia dei beni comuni. Non per questo però viene meno la necessità di continuare a rivendicare – e a difendere dalle critiche e dagli attacchi che sempre più frequentemente tendono a delegittimarlo e ridicolizzarlo – l’attuazione del nesso ultimo e fondativo del costituzionalismo (inter)nazionale del secondo novecento; del nesso, cioè, fra tutela dei diritti, mantenimento della pace e difesa delle istituzioni democratiche. Banale nella sua ovvietà, nonostante l’ostentata indifferenza da parte di chi decide delle politiche in tema di migrazioni, che non si è spinti ad emigrare

⁶² Principio, questo, che, esplicitamente formulato nell’art. 1.2 della *Dichiarazione sulla razza e i pregiudizi razziali* adottata dall’Unesco nel 1978, viene ripreso all’art. 2.4 della *Dichiarazione Unesco dei principi sulla tolleranza* adottata nel 1995. Anche se quasi a dispetto della perentorietà della sua affermazione, né la *Dichiarazione Unesco* del 1995 né la successiva *Dichiarazione universale dell’Unesco sulla diversità culturale* del 2001 prestano alcuna attenzione alla tutela di questi diritti nel caso delle (nuove) minoranze formate da migranti che, a partire da gruppi culturalmente omogenei si vanno radicando nei Paesi di approdo. In tema di migranti e diritto ad essere diversi, rinvio a T. Mazzaresse, *I migranti e il diritto ad essere diversi nelle società multiculturali delle democrazie costituzionali*, in G. Cerrina Feroni, V. Federico (a cura di), *Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali*, Napoli: ESI 2018, pp. 63-85.

⁶³ L. Ferrajoli, *Per una Carta dei beni fondamentali*, cit., p. 68.

da Paesi in cui la tutela e attuazione dei diritti fondamentali condizionano e sono condizionate a un tempo dal regime democratico di Paesi in cui regna la pace. Si emigra da Paesi in guerra e/o da regimi illiberali e/o da Paesi in cui, distratti dalla continua rincorsa allo sviluppo inteso come crescita di beni da produrre e da consumare, non si è più neppure in grado di garantire i diritti sociali dei propri cittadini.

Al carattere sistemico delle migrazioni, nella complessità, pluralità e spesso tragicità delle sue forme, sembra non esserci quindi risposta più *realista* che quella di prendere sul serio la tutela e la garanzia dei diritti fondamentali – di tutti i diritti fondamentali – nella loro indivisibilità e nel loro doppio legame con la salvaguardia dei beni comuni. Non sembra esserci altra risposta realista, né forse alternativa plausibile, che quella di riconoscere, con Ferrajoli, che «il popolo dei migranti è oggi il *soggetto costituente* di un nuovo ordine mondiale e, al tempo stesso, dell'umanità come soggetto giuridico. Per tre ragioni, la prima legata alle spaventose *disuguaglianze materiali* da cui sono provocate le emigrazioni, la seconda legata alle tante *differenze di identità* dalle quali il popolo dei migranti è attraversato; la terza legata alle *disuguaglianze nei diritti* e alle *differenze di status* che tuttora dividono l'umanità». ⁶⁴

⁶⁴ L. Ferrajoli, *Manifesto per l'uguaglianza*, cit., pp. 244-245.

Riferimenti bibliografici

- S. Allievi, *Immigrazione. Cambiare tutto*, Roma-Bari: Laterza 2018.
- S. Allievi, *5 cose che tutti dovremmo sapere sull'immigrazione. (Una da fare)*, Roma-Bari: Laterza 2018.
- M. Ambrosini, *Migrazioni*, Milano: Egea 2017.
- R.F. Betts, *Decolonization*, London: Routledge 1998, trad. it. *La decolonizzazione*, Bologna: il Mulino 2003.
- J. Bhabha, *Can We Solve the Migration Crisis?*, Cambridge: Polity Press 2018.
- N. Bobbio, *Introduzione*, in Id., *Letà dei diritti*, Torino: Einaudi 1990.
- L. Bonanate, *La politica interna del mondo*, «Teoria politica» 2001 (17), n. 1, pp. 3-25.
- M. Bovero, *Il decimo Annale di Teoria politica. Verso il futuro*, «Teoria politica» 2020 (10), pp. 9-23.
- V. Calzolaio, T. Pievani, *Libertà di migrare. Perché ci spostiamo da sempre ed è bene così*, Torino: Einaudi 2016.
- R. Cammarata, *La via latinoamericana ai beni comuni, Il buen vivir e i diritti della natura nel nuovo costituzionalismo andino*, in questo volume, pp. 83-102.
- A. Cassese, *International Law*, Oxford: Oxford University Press 2001.
- A. Cassese, *L'esperienza del male. Guerra, tortura, genocidio, terrorismo alla sbarra*, Bologna: il Mulino 2011.
- A. Cauduro, P. Liberati, *Sull'emergenza (annunciata) del Servizio sanitario nazionale*, «Giustizia insieme» 28 marzo 2020, URL: <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/954-sull-emergenza-annunciata-del-servizio-sanitario-nazionale>.
- P. Chamoiseau, *Frères migrants*, Paris: Éditions du Seuil 2017, trad. it. *Fratelli migranti. Contro la Barbarie*, Torino: add Editore 2018.
- A. Ciervo, *Ya basta! Il concetto di comune nelle costituzioni latinoamericane*, in M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona: Ombre corte 2002, pp. 126-138.
- A. Ciervo, *I beni comuni*, Roma: Ediesse 2012.
- A. Ciervo, *Appunti su beni comuni, diritti delle generazioni future e costituzionalismo dei bisogni*, in questo volume, pp. 65-82.
- B. Clavero, *Apunte para la ubicación de la Constitución de Bolivia*, «Revista Española de derecho constitucional» 2010 (89), pp. 195-217.
- B. Clavero, *Derecho Global. Por una Historia versomil de los derechos humano*, Madrid: Trotta 2014.
- D. Di Cesare, *Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione*, Torino: Boringhieri 2017.
- R. Falk, *The Interplay of Westphalia and Charter Conceptions of International Legal Order*, in C.A. Black, R.A. Falk (a cura di), *The Future of International Legal Order. I*, Princeton: Princeton University Press 1969.
- L. Ferrajoli, *Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Roma-Bari: Laterza 2007, 3 voll.
- L. Ferrajoli, *Per una Carta dei beni fondamentali*, in T. Mazzaresse, P. Parolari (a cura di), *Diritti fondamentali. Le nuove sfide. Con un'appendice di carte regionali*, Torino: Giappichelli 2010, pp. 65-98.

- L. Ferrajoli, *Beni fondamentali*, in AA.VV., *Tempo di beni comuni*, Roma: Ediesse 2013.
- L. Ferrajoli, *La democrazia attraverso i diritti*, Roma-Bari, Laterza 2013.
- L. Ferrajoli, *Costituzionalismo oltre lo Stato*, Modena: Mucchi 2017.
- L. Ferrajoli, *Manifesto per l'uguaglianza*, Roma-Bari: Laterza 2018, ried. 2019.
- L. Ferrajoli, *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, Roma-Bari: Laterza 2021.
- M. Foroni, *Beni comuni e diritti di cittadinanza. Le nuove costituzioni sudamericane*, Milano: Lampi di stampa 2014.
- Francesco, Papa, *Seminatori di cambiamento*, Discorso del 9 luglio 2015 al secondo incontro mondiale dei Movimenti popolari, ried. in Id. *La dittatura dell'economia*, a cura di U. Mattei, Torino: Edizioni Gruppo Abele 2020, pp. 115-128.
- N. Garay Montañez, *Los bienes comunes y el buen vivir en el constitucionalismo latinoamericano: de la exclusiones históricas a las inclusiones cuestionadas*, «Revista Prolegómenos – Derechos y valores» 2018, pp. 135-159.
- J. Habermas, *Die postnationale Konstellation*, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1988; trad. it. a cura di L. Ceppa: *La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia*, Milano: Feltrinelli 1999.
- G. Hardin, *The Tragedy of the Commons*, «Science» 1968 (162), pp. 1243-1248.
- G. Itzcovich, *Presentazione*, in Id. (a cura di), *Beni comuni*, parte monografica di «Ragion pratica» 2013 (41), pp. 313-318.
- M.R. Marella, *Introduzione. Per un diritto dei beni comuni*, in Ead. (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona: Ombre corte 2012, pp. 9-28.
- M.R. Marella, *La parzialità dei beni comuni contro l'universalismo del bene comune*, «EuroNomade» 6 maggio 2014, URL: <http://www.euronomade.info/?p=2282>.
- P. Manning, T. Trimmer, *Migration in World History*, London: Routledge 2013.
- A. Mastromarino, *Il nuovo costituzionalismo latinoamericano: una lettura in prospettiva*, «Diritto pubblico comparato» 2020, n. 2, pp. 317-362.
- T. Mazzarese, *Is the Age of Rights at a Turning Point?*, «Finnish Yearbook of International Law» 2002 (13), pp. 107-126.
- T. Mazzarese, *Diritti fondamentali e neocostituzionalismo. Un inventario di problemi*, in Ead. (a cura di), *Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali*, Torino: Giappichelli 2012, pp. 1-69.
- T. Mazzarese, *Diritti fondamentali*, in U. Pomarici (a cura di), *Atlante di filosofia del diritto*, Torino: Giappichelli 2012, vol. 1, pp. 179-217.
- T. Mazzarese, *La (mancata) tutela dei diritti fondamentali fra sfide del costituzionalismo (inter)nazionale e disordine delle fonti del diritto*, in Ead. (a cura di), *Disordine delle fonti del diritto (inter)nazionale e tutela dei diritti fondamentali*, sezione monografica di «Diritto & questioni pubbliche» 2017, n. 1, pp. 109-137.
- T. Mazzarese, *I migranti e il diritto ad essere diversi nelle società multiculturali delle democrazie costituzionali*, in G. Cerrina Feroni, V. Federico (a cura di), *Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società multiculturali*, Napoli: ESI 2018, pp. 63-85.

- T. Mazzarese, *Covid-19 e interventi giuridici per arginarne il contagio. Un groviglio di problemi dei quali tentare un inventario*, in Ead. (a cura di), *Il diritto a fronte delle pandemie. Le nuove sfide nella sua redazione, interpretazione e applicazione giudiziale*, sezione monografica di «Lo Stato» (2020), n. 2 (in corso d'edizione).
- T. Mazzarese, *Diritti e beni comuni o fondamentali. Un binomio di riferimento per una risposta sistemica alle sfide dell'era globale*, «Ragion Pratica» 2020, n. 2, pp. 441-460.
- T. Mazzarese, P. Parolari (a cura di), *Diritti fondamentali. Le nuove sfide*, Torino: Giappichelli 2010.
- E. Ostrom, *Governing the Commons*, 2^a ed. 2006, trad. it. *Governare i beni collettivi*, Venezia: Marsilio.
- U. Pomarici, *Crisi e conflitti nella democrazia contemporanea. "Variazioni" sui beni comuni*, «Rivista di filosofia del diritto» 2015, n. 1, pp. 171-196.
- U. Pomarici, *Neoliberalismo vs. beni comuni. Due forme di pensiero intorno al futuro della comunità mondo*, in questo volume, pp. 17-36.
- E. Pugliese, *Quelli che se ne vanno. La nuova emigrazione italiana*, Bologna: il Mulino 2018.
- M. Revelli, *Umano Inumano Postumano*, Torino: Einaudi 2020.
- S. Rodotà, *Beni comuni e categorie giuridiche. Una rivisitazione necessaria*, «Questione giustizia» 2011 (5), pp. 237-247.
- S. Rodotà, *Postfazione. Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide*, in M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona: Ombre corte 2012, pp. 311-332, in questo volume riedito in *Appendice*, pp. 123-146.
- S. Rodotà, *Verso i beni comuni*, in Id., *I beni comuni. L'inaspettata rinascita degli usi collettivi*, Napoli: La scuola di Pitagora 2018, pp. 27-90.
- A. Ruggeri, *Il principio della solidarietà alla prova del fenomeno migratorio*, «Consulta online» 2017, n. 2, pp. 445-459.
- G. Sajeva, *The Conservation of the Environment in Ecuador's Constitution*, «Materiali per una storia della cultura giuridica» 2017, n. 2, pp. 359-381.
- R. Sanlorenzo, *Introduzione. Di che cosa parliamo quando parliamo di beni comuni?*, in *I beni comuni*, parte monografica di «Questione giustizia» 2017, n. 2, pp. 46-49.
- A. Sciarba, *Emergenza sanitaria, (in)sicurezza e interventi governativi in materia di immigrazione in Italia*, in T. Mazzarese (a cura di), *Il diritto a fronte delle pandemie. Le nuove sfide nella sua redazione, interpretazione e applicazione giudiziale*, sezione monografica di «Lo Stato» 2020, n. 2 (in corso d'edizione).
- B. Vimercati, *Il diritto ai beni vitali*, «Rivista del gruppo di Pisa» 2016, URL: <https://www.gruppodipisa.it/8-rivista/34-benedetta-vimercati-il-diritto-ai-beni-vitali>.
- F. Viola, *Beni comuni e bene comune*, «Diritto e società» 2016, n. 3, pp. 381-398.
- E. Vitale, *Contro i beni comuni. Una critica illuminista*, Roma-Bari: Laterza 2013.
- J. Waldron (a cura di), *Nonsense upon Stilts. Bentham, Burke and Marx on the Rights of Man*, London-New York: Methuen 1987.
- G. Zagrebelsky, *Diritti per forza*, Torino: Einaudi 2017.

Appunti su beni comuni, diritti delle generazioni future e “costituzionalismo dei bisogni”

di Antonello Ciervo*

«Nel paese dal quale provengo, la generazione dei miei nonni non aveva mai sentito parlare di pianificazione a lungo termine, eternalità, deriva dei continenti o espansione dell’Universo. Ma essi continuavano, anche nella loro vecchiaia, a piantare ulivi e cipressi, senza farsi domande sui costi e i ricavi».

[C. Castoriadis, *Les carrefours du Labyrinthe II*]

1. *Beni comuni e generazioni future: impostazione del problema*

Nel definire la categoria dei “beni comuni”, la proposta di legge delega della Commissione Rodotà¹ prevedeva che la tutela e la salvaguardia da parte dell’ordinamento giuridico di questa nuova tipologia di beni avrebbe dovuto realizzarsi «anche a beneficio delle generazioni future».

Il riconoscimento dei beni comuni, quindi, si presenta da subito come strettamente connesso a quello dei diritti delle generazioni future, aggiungendo problemi su problemi per quanto concerne la loro titolarità: se da un lato, infatti, non esiste un soggetto di per sé titolare dei beni comuni,² dall’altro le

* Università degli studi “Unitelma-Sapienza” di Roma.

¹ La Commissione Rodotà, nella proposta di articolato legislativo, definiva i “beni comuni” come quelle «cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona», sulla base di un elenco non tassativo, ossia i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate.

² Ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. c) della proposta di disegno di legge delega, infatti, «Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge. Quando i titolari sono persone

generazioni future sono un classico esempio di soggettività in potenza, titolare di diritti necessariamente adespoti.³ In questa prospettiva, allora, potremmo sostenere come ipotesi iniziale – ribaltando il titolo di un celebre lavoro di Riccardo Orestano⁴ – che il legame tra beni comuni e generazioni future, così come emerge dai lavori della Commissione, sia finalizzato a riconoscere alle collettività presenti e future, diritti non soggettivi (i beni comuni sono di tutti e di nessuno) ed al contempo diritti senza soggetto (le generazioni future, per quanto titolari di diritti, non possono tuttavia esercitarli perché sono un soggetto a venire).

Questa rimessa in discussione delle categorie costitutive della modernità giuridica appare senz'altro un esercizio teorico molto più semplice da mettere a tema per uno studioso di diritto romano,⁵ abituato ad andare oltre la storicità delle categorie dogmatiche – e ad impiegare la *fiction legis* per superare gli ostacoli della realtà, al fine di una regolamentazione generale degli interessi sociali – piuttosto che per un costituzionalista. Come è possibile, infatti, provare a introdurre nel *Codice civile* concetti così perturbanti, che vadano oltre la logica binaria che impronta di sé l'intero armamentario dogmatico della modernità, concepito a partire da un pervasivo dualismo teoretico (pubblico/privato, soggetto/oggetto, persona fisica/persona giuridica)?

A ben vedere, il nesso tra questi beni, espressione di diritti non soggettivi, da tutelare anche a favore di coloro che ancora non esistono – e che dunque non possono far vantare alcuna pretesa sulle scelte del presente – non è il frutto acerbo di un superficiale post-modernismo giuridico, quanto piuttosto l'esito logico rigoroso di un processo di decostruzione dell'idea stessa di proprietà privata di cui Stefano Rodotà è stato un precursore, non soltanto nel dibattito scientifico italiano. Al riguardo, dunque, potrebbe essere di qualche interesse rileggere il saggio che pubblicava a chiusura della terza edizione de *Il terribile diritto* (che re-

giuridiche pubbliche i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio».

³ Sul punto, in dottrina, si veda per tutti A. d'Aloia, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, IX, Milano: Giuffrè 2016, pp. 337 ss.

⁴ Il riferimento è qui a R. Orestano, *Diritti soggettivi e diritti senza oggetto. Linee di una vicenda concettuale*, «Jus» 1960, pp. 149 ss.

⁵ Si veda P. Napoli, *Ritorno a istituire: per una concezione materialistica dell'istituzione*, in F. Brancaccio, C. Giorgi (a cura di), *Ai confini del diritto. Poteri, istituzioni e soggettività*, Roma: Deriveapprodi 2017, pp. 77 ss., in particolare p. 80, laddove osserva come «La grande intuizione del pensiero romano è stata quella di aver immaginato una protesi decorporeizzata che introduce le opportune mediazioni dove gli esseri umani singolari non ce la fanno a impostare tra loro relazioni d'immediato *vis-à-vis* o dove, più semplicemente, queste ultime non bastano a garantire il funzionamento della società». Più in generale, si rinvia all'importante lavoro di Y. Thomas, *Fictio legis*, a cura di M. Spanò, Macerata: Quodlibet 2016.

cava, per l'appunto, un sottotitolo che non era presente nella versione del 1990, ossia *Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*).

Il lavoro in questione,⁶ ad aggiornamento di un percorso scientifico durato oltre un ventennio sulle mutazioni novecentesche della proprietà privata, mutuava sin dal titolo del paragrafo iniziale un suggestivo lavoro di James Boyle, apparso nel 2003 sulla rivista «Law & Contemporary Problems»: *The Opposite of Property*. Rodotà individuava in questa formula estremamente efficace, la sintesi concettuale della sua idea di beni comuni: l'opposto della proprietà, infatti, pur nella sua declinazione negativa, apriva un nuovo campo di indagine che si poneva idealmente a chiusura del lungo corpo a corpo scientifico che egli aveva, nel corso degli anni, avuto con il “terribile diritto”.⁷

Il campo di indagine, tuttavia, soltanto all'apparenza veniva declinato in termini negativi, perché immediatamente Rodotà fissava due punti fermi nel proprio ragionamento: da un lato, l'esistenza di un “retrotterra non proprietario”, volto a garantire quelle situazioni legate al soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni primari della persona costituzionalizzata; dall'altro, la conseguente rimessa in discussione del concetto di cittadinanza che l'accesso ai beni primari porta con sé.⁸

A partire da questa premessa così forte, il ragionamento di Rodotà si sviluppava su due direttrici complementari: da un lato, l'opposto della proprietà pone allo studioso il problema di comprendere in che cosa consista davvero questo “retrotterra non proprietario”, così da poter definire lo spazio di agibilità teorica e pratica dei beni comuni, al di là delle dicotomie della modernità giuridica.⁹

Sull'altro versante, invece, si apre un problema se si vuole anche maggiore, quello cioè di comprendere in che modo questa nuova pretesa di soddisfazione dei bisogni e di accesso ai beni primari che la persona costituzionalizzata porta

⁶ Il saggio è intitolato *Diritti e beni* ed è stato posto da Rodotà a chiusura dell'ultima edizione del suo capolavoro scientifico: cfr. S. Rodotà, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna: il Mulino 2013, pp. 459 ss.

⁷ Sulla funzionalizzazione sociale della proprietà privata nelle Costituzioni del secondo dopoguerra, cfr. ancora S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., pp. 315 ss.

⁸ S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., p. 465: «Quando i diritti di cittadinanza divengono quelli che accompagnano la persona, quale che sia il luogo in cui si trova l'individuazione di questo spazio infinito, di questo nuovo *common*, porta con sé uno stare nel mondo che certamente sfida la cittadinanza oppositiva, nazionale, puramente identitaria».

⁹ Da qui si è poi sviluppato un importante dibattito scientifico, soprattutto tra gli studiosi di diritto privato: per tutti, si veda M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona: Ombre corte 2012.

con sé, possa trovare nelle istituzioni democratiche uno sbocco rivendicativo, proprio nella prospettiva di tutela di questi beni a favore delle generazioni future. Si tratta forse del problema più affascinante che Rodotà ci ha lasciato in eredità e che non ha avuto il tempo di approfondire con quell'energia e forza intellettuale che da sempre hanno caratterizzato i suoi studi. Si tratta cioè dell'idea – forse non del tutto nuova, ma certamente radicale nella sua formulazione – di un “costituzionalismo dei bisogni”,¹⁰ che in questo passaggio del saggio in analisi viene posta come problema teorico di fondo, legato a doppio filo sia con la definizione giuridica dei beni comuni, sia con la necessità – una volta individuati questi beni – di tutelarli e salvaguardarli a favore delle generazioni future.

Tornerò in seguito su questa (non del tutto) nuova prospettiva costituzionale elaborata da Rodotà e di cui i beni comuni possono essere considerati una sorta di “epifania”: per il momento continuerò a considerare il saggio del 2013, per far emergere una terza questione.

Rodotà, infatti, non si limitava a parlare dei beni comuni come dell'opposto della proprietà», ma li definiva anche (o soprattutto) come «l'opposto della sovranità»: se si tratta di cambiare paradigma, se si tratta cioè di superare l'individualismo proprietario, allora è necessario anche far emergere i legami sociali che nel presente – non in una nebulosa dimensione futura – insistono sui beni primari. In questa ottica, “comune” non può essere sinonimo di “comunitario”, perché un simile slittamento semantico rischierebbe di irrigidire quella dialettica – che deve, invece, restare sempre aperta – tra accesso ai beni fondamentali e loro *status* giuridico; quella dialettica, cioè, che caratterizza la nuova prospettiva proprietaria di cui i beni comuni si fanno portatori.

L'esempio che Rodotà faceva nel 2013 appare oggi – purtroppo – terribilmente attuale, ossia la salvaguardia della foresta amazzonica quale bene comune dell'umanità, in una prospettiva che entri in contrasto con la logica della sovranità nazionale la quale, invece, legittima e giustifica lo Stato come unico soggetto in grado di disporre liberamente delle proprie risorse naturali. E le dichiarazioni del Presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, quando nell'estate del 2019 il polmone verde del pianeta andava a fuoco, sembrano proprio andare nella direzione opposta a quella teorizzata da Rodotà il cui obiettivo, invece, era di approdare «ad una nozione di solidarietà che metta in eviden-

¹⁰ Cfr. in particolare S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari: Laterza 2012, pp. 94 ss. In generale, sulla critica della società dei consumi e sul concetto di “bisogni fondamentali” della persona, si veda almeno Á. Heller, *Sociologia della vita quotidiana*, Roma: Castelvecchi 2019.

za come il vantaggio comune della salvaguardia di un elemento costitutivo dell'ecosistema globale debba essere accompagnato da un contributo compensativo da parte di tutti i soggetti interessati». ¹¹ In questo senso, quindi, la logica anti-sovrana insita nei beni comuni, produce una prassi rivendicativa e conflittuale nei confronti delle pretese speculative e di sfruttamento delle risorse naturali da parte del neo-liberismo (il nuovo volto feroce dell'individualismo proprietario che è lungi dall'essere stato sconfitto e che si annida tanto nel pubblico, quanto nel privato), il cui esito ultimo è l'approdo ad una «condizione istituzionale di indifferenza rispetto al soggetto che risulta essere il titolare formale» del bene fondamentale in questione. ¹²

Se i beni comuni, in sintesi, appartengono a tutti e a nessuno, se tutti possono accedervi e nessuno può vantare nei loro confronti diritti esclusivi, allora i valori che essi catalizzano non sono soltanto oppositivi rispetto all'individualismo proprietario, ma conducono all'esaltazione di legami sociali in una logica egualitaria, solidaristica e trans-generazionale, proprio perché – in una sorta di frattale gioco di specchi – i beni comuni producono la loro stessa soggettività a partire dalle rivendicazioni che di essi vengono fatte nel presente.

Se, dunque, il soggetto che rivendica i beni comuni non è mai presupposto, ma è sempre l'esito di una battaglia rivendicativa collettiva, come si concilia l'effetto di soggettivazione che scaturisce a valle da questa prassi istituyente ¹³ con la dimensione trans-generazionale che pure impronta di sé tali beni, posto che essi dovranno essere tutelati oggi affinché anche altri domani possano goderne? Siamo, allora, di fronte ad una sorta di “paradosso dei beni comuni”, di una vera e propria aporia giuridica? O siamo invece al cospetto di una contraddizione apparente, che può essere sciolta se si considera la questione in una diversa prospettiva storico-giuridica? Se infatti non si affronta il tema in maniera olistica, come pure ha fatto la Commissione Rodotà, indubbiamente la sostenibilità della tutela dei beni comuni si scontra con quella della sostenibilità del debito pubblico. In questa ottica, infatti, la salvaguardia di determinati beni potrebbe essere tranquillamente realizzata attraverso la logica della privatizzazione, anche per appianare una

¹¹ Così S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., p. 482.

¹² Ivi. Per una critica gius-filosofica efficace all'individualismo proprietario che si annida tanto nel diritto pubblico quanto nel diritto privato, si veda per tutti P. Barcellona, *L'individualismo proprietario*, Torino: Bollati Boringhieri 1985.

¹³ Sul concetto di “prassi istituyente” collegata alla rivendicazione dei beni comuni, si vedano P. Dardot, C. Laval, *Del Comune o della rivoluzione nel XXI secolo*, Roma: Deriveapprodi 2015, in particolare pp. 320 ss.

parte del debito che grava sullo Stato, al fine di metterli a profitto mediante una gestione che certo produrrebbe una limitazione dell'accesso al bene da parte della collettività, ma che sarebbe comunque in grado di garantire a quella stessa collettività un vantaggio economico, proprio perché in questo modo il bene sarebbe salvaguardato a favore delle generazioni future.

Insomma, se il riferimento alle generazioni future potrebbe apparire, in prima battuta, un elemento di ulteriore garanzia per la salvaguardia dei beni comuni, nella dinamica concreta della loro gestione da parte degli enti pubblici, invece, questo concetto potrebbe trasformarsi in una sorta di “cavallo di Troia” che rischia di approdare ad una eterogenesi dei fini paradossale, al limite giustificando completamente il processo di privatizzazione del bene stesso, per evitare che i posteri si vedano gravati da un debito insostenibile derivante da una gestione inefficiente fatta in passato, con il rischio persino che il bene in questione deperisca, come già Hardin aveva sostenuto alla fine degli anni sessanta.¹⁴ Del resto, il richiamo alle generazioni future è l'argomento retorico-moralistico per eccellenza utilizzato dagli economisti neo-liberali per giustificare il necessario perseguimento (nel presente) del pareggio di bilancio da parte dello Stato: si tratta di un argomento che ha iniziato a circolare in questi anni anche in Italia, soprattutto all'indomani della sua costituzionalizzazione con la legge di revisione costituzionale n. 1/2012.¹⁵ Si tratta di un segnale evidente dell'ormai acclarata egemonia delle teorie e politiche economiche neo-liberali nel corso dell'ultimo trentennio, proprio al fine di porre un limite normativo vincolante ai livelli di indebitamento dello Stato costituzionale che, in prospettiva, potrebbero provocare un pregiudizio, in termini di sostenibilità delle casse pubbliche, alle generazioni future che si vedrebbero così gravate da un debito che non è stato da loro né voluto, né tanto meno deciso.¹⁶

¹⁴ Il riferimento è qui al celebre saggio di G. Hardin, *The Tragedy of the Commons*, «Science» 1968 (162), pp. 1243-1248, su cui si rinvia alle osservazioni critiche di L. Coccoli, *Omnia sunt communia. Il dibattito internazionale su commons e beni comuni*, s.l.: goWare 2013.

¹⁵ Per una ricostruzione critica sulla vicenda parlamentare della costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, cfr. G. Azzariti, *Lavoro. Dalla centralità del lavoro alla teologia economica*, in Id., *Contro il revisionismo costituzionale*, Roma-Bari: Laterza 2016, pp. 92 ss.

¹⁶ Mi sembra si faccia catturare da questo argomento anche A. d'Aloia, *Generazioni future*, cit., p. 359, laddove osserva come in materia di debito pubblico la tutela delle generazioni future è un problema che si pone soltanto nel presente perché «può accentuare il profilo particolarmente conflittuale che il tema della responsabilità intergenerazionale nel campo economico-sociale manifesta nei confronti degli interessi delle generazioni attuali, e che si ricollega inevitabilmente al fatto che risparmiare in favore delle generazioni future significa spendere meno oggi, dire qualche no alle richieste del tempo presente, fare scelte che possono essere nel breve periodo anche “dolorose”».

Un simile ragionamento troverebbe la propria base giuridica nel concetto di responsabilità intergenerazionale (che, in verità, come opportunamente è stato evidenziato in dottrina, include in sé quello di responsabilità verso le generazioni future e non viceversa),¹⁷ un concetto questo che, pur sviluppandosi nel corso del XX secolo all'interno del dibattito bioetico, con specifico riferimento all'impatto delle nuove tecnologie, ha trovato – come detto, anche in ragione del suo recepimento strumentale e capzioso da parte dei teorici del neo-liberismo – una propria applicazione anche nell'ambito del diritto costituzionale.¹⁸ Questo contrasto tra gestione economica e garanzia giuridica, infatti, determinerebbe un conflitto legato all'accumulazione del debito pubblico che, a sua volta, favorirebbe «le generazioni che godono dei benefici delle maggiori risorse rese disponibili dall'accensione del debito e svantaggia le generazioni che, invece, dovranno colmar[lo]»,¹⁹ attraverso un maggior prelievo fiscale o, addirittura, attraverso il congelamento del debito passato in una zavorra per i bilanci del futuro.

2. La contraddizione dei diritti delle generazioni future nella riflessione costituzionalistica delle origini

Si arriva così al cuore del problema: quella che in apparenza sembrava una contraddizione intrinseca alla definizione dei beni comuni formulata dalla Commissione Rodotà, in realtà si configura come uno dei dilemmi – o forse sarebbe meglio dire una delle aporie strutturali – del costituzionalismo moderno.

Si tratta qui, infatti, di stabilire se possano darsi o meno vincoli costituzionali alla spesa pubblica presente, funzionali all'esigenza di salvaguardare la garanzia e l'effettività dei diritti fondamentali delle generazioni future.²⁰ Che all'incrocio di questa aporia ci siano per l'appunto i beni comuni nella defini-

¹⁷ Così, R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano: Franco Angeli 2008, p. 35.

¹⁸ Si vedano sul punto le osservazioni di U. Pomarici, *Responsabilità verso le generazioni future*, in L. Chieffi (a cura di), *Biotecnologie e tutela del valore ambientale*, Torino: Giappichelli 2003, pp. 43 ss.

¹⁹ Si veda, ancora una volta, R. Bifulco, *Diritto e generazioni future*, cit., p. 38.

²⁰ In questi termini, andando al cuore del problema, si esprime M. Luciani, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli: Jovene 2008, p. 423.

zione che ne ha dato la Commissione Rodotà, mi sembra del tutto evidente per le ragioni che sin qui ho provato ad esporre.

La questione, a ben vedere, seppur in un altro contesto storico e su temi di fondo propri della dottrina dello Stato di ottocentesca memoria, si era posta agli albori del costituzionalismo moderno, alcuni anni dopo la dichiarazione di indipendenza delle colonie americane e l'approvazione della Costituzione degli Stati Uniti, quando sul punto si confrontarono Thomas Jefferson e James Madison, in un acceso quanto fecondo scambio epistolare.

Il primo, in una lettera del 6 settembre 1789, domandava al suo amico se una generazione di uomini avesse il diritto di obbligarne un'altra ai propri debiti, facendo l'esempio del "buon padre di famiglia" che aveva contratto una montagna di debiti nel corso della sua vita, debiti che avrebbe inevitabilmente lasciato in eredità ai suoi figli. Al riguardo, Jefferson si domandava se esistesse un diritto naturale in base al quale i figli di questo poco parsimonioso e lungimirante genitore fossero tenuti ad adempiere i debiti paterni e la sua risposta era chiara: gli eredi legittimi sono per natura esenti dai debiti dei loro ascendenti perché, in una prospettiva diacronica, secondo la legge di natura, non si poteva dare alcun tipo di continuità storica tra generazioni, in quanto «una generazione è per un'altra quello che una nazione indipendente è per un'altra».²¹ Non sfuggirà al lettore come in quel particolare momento storico Jefferson scrivesse al suo amico da Parigi, nel bel mezzo, quindi, della rivoluzione francese che era stata causata proprio da una grave crisi finanziaria. Jefferson, allora, pur ponendo al suo interlocutore un quesito teorico, affrontava un concreto problema di attualità politica: infatti, era molto preoccupato per le sorti della neonata democrazia statunitense, poiché stava assistendo con i propri occhi ai possibili effetti sociali di una crisi finanziaria in larga scala di una grande potenza economica, analogamente a quanto era accaduto alla Francia assolutista di fine settecento.

Ma quella di Jefferson potrebbe essere considerata anche una provocazione intellettuale nei confronti del suo interlocutore, visto che Madison aveva pubblicato alcune importanti osservazioni in merito, in un articolo che era stato da poco raccolto nel «The Federalist».²² Questo scritto di Madison, in realtà, aveva

²¹ Così Jefferson nella lettera del 6 settembre 1789 indirizzata a James Madison, reperibile in Id., *Writings*, edited by M. Peterson, New York: Literary Classics of the United States 1987, p. 961. La questione sollevata da Jefferson – ed il suo scambio epistolare con Madison – è stata approfondita in maniera molto accurata da S. Holmes, *Vincoli costituzionali e paradosso della democrazia*, in G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther (a cura di), *Il futuro della Costituzione*, Torino: Einaudi 1996, pp. 175 ss.

²² Cfr. J. Madison, *Il Federalista*, Pisa: Nistri-Lischi 1955, pp. 341 ss.

come obiettivo polemico un altro problema di teoria costituzionale, quello cioè di evitare taluni appelli plebiscitari al popolo, nell'ipotesi in cui si fossero dovute sottoporre a referendum sostanziali revisioni del testo costituzionale statunitense. Ad avviso del futuro quarto Presidente degli Stati Uniti d'America, infatti, tali appelli sarebbero risultati sin troppo "aggressivi" – diremmo oggi, con un termine forse più familiare, "populisti" – perché rischiavano di spezzare quei legami sociali collettivi che rendono stabile una democrazia.²³ Ed infatti Madison rispose al suo amico, con una lettera del 4 febbraio 1790 che – riprendendo gli argomenti già elaborati nel saggio apparso su «The Federalist» e, seguendo i teorici seicenteschi del diritto naturale – ribadiva la possibilità che tali obblighi finanziari potessero essere trasmessi da una generazione all'altra, in quanto taluni obiettivi costituzionali fondamentali possono essere raggiunti soltanto attraverso una divisione inter-temporale del lavoro delle istituzioni. Ne conseguiva, ad avviso di Madison, che: «Alcuni debiti possono essere contratti avendo di mira direttamente gli interessi dei nascituri come quelli dei vivi: tali sono i debiti per respingere una conquista, i cui effetti dannosi si ripercuotono per molte generazioni. Altri debiti possono addirittura essere contratti principalmente a beneficio della posterità: com'è, forse, quello [della guerra rivoluzionaria] contratto dagli Stati Uniti».²⁴

Al di là delle differenti posizioni teoriche e dei riferimenti filosofici su cui i due autori poggiavano i loro contrari punti di vista²⁵ – Thomas Paine e John Locke, Jefferson; i trattatisti seicenteschi del diritto naturale, Madison – entrambi concordavano su di un punto e cioè che se i benefici di un debito contratto dalla generazione precedente possono essere distribuiti anche tra le generazioni successive, allora anche gli oneri che derivano dall'aver contratto un simile debito dovevano, secondo un principio generale di equità, essere ripartiti allo stesso modo. Si trattava evidentemente di fare una scelta di tipo politico, valutando cioè fino in fondo se un determinato debito potesse vincolare anche coloro che successivamente, pur non avendolo contratto, avesse-

²³ Jefferson, in effetti, nella sua lettera del 6 settembre 1789, sosteneva, partendo dal presupposto che una generazione non possa vincolare quella successiva in materia di bilancio, che ogni venti o trent'anni dovessero essere indetti plebisciti nazionali per modificare la forma di governo di uno Stato, al fine di riscrivere le leggi fondamentali del Paese e consentire così ai cittadini di decidere se sentirsi vincolati o meno dai debiti contratti dalla generazione precedente. Una simile idea – seppur in maniera non così esplicita – di lì a poco sarebbe stata formalizzata dai giacobini nella Costituzione del 1793.

²⁴ Così J. Madison, *Lettera del 4 febbraio 1790*, in C. Hobson, R. Rutland (a cura di), *The Papers of James Madison*, XIII, Charlottesville (VA): The University of Virginia Press 1981, p. 23.

²⁵ Per approfondimenti sui riferimenti filosofici sottesi a questo scambio epistolare, si veda ancora una volta S. Holmes, *Vincoli costituzionali*, cit., pp. 195 ss.

ro comunque ritenuto di onorare l'impegno economico dei loro predecessori, perché avevano beneficiato degli effetti positivi dell'indebitamento.

L'esempio su cui sia Jefferson che Madison erano d'accordo riguardava, come si può leggere nell'ultimo frammento citato, i debiti contratti dagli Stati Uniti d'America nel corso della guerra d'indipendenza, debiti che le generazioni successive a quella dei Padri costituenti avrebbero dovuto ripagare ai loro creditori, anche perché l'aver contratto un simile debito aveva comunque consentito di ottenere in cambio – per la generazione presente, ma anche per quelle future – il bene più prezioso per un popolo, ossia la propria libertà e la propria indipendenza. Ecco, è a questo punto che emerge una dimensione del rapporto tra generazioni all'interno dello Stato costituzionale che, in qualche modo, riecheggia le parole che di lì a qualche anno i giacobini scriveranno nel testo di una delle più belle – seppur mai attuata – Costituzioni della modernità, quella del 1793, laddove all'art. 28 veniva sancito che «Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures». Come è stato opportunamente evidenziato, infatti, questa norma programmatica non aveva lo scopo di garantire particolari prerogative costituzionali alle generazioni future, semmai il contrario: si trattava, infatti, di riconoscere alla generazione presente – che scriveva il testo della Costituzione – di decidere sovranamente sul proprio destino, sancendo una discontinuità politico-istituzionale rispetto ai regimi assolutistici del passato.²⁶

In questa prospettiva, allora, si comprende come il riferimento alle generazioni future, quando viene spostato dal piano politico a quello della sostenibilità e dell'ereditarietà del debito pubblico, si presti ad un uso improprio e strumentale. Il riferimento alle generazioni future, infatti, nel costituzionalismo moderno ha sempre presupposto una decisione politica generale che atteneva alle scelte sovrane di fondo di un determinato popolo in uno specifico momento storico, non rilevando il problema della necessità di essere legati – in un futuro più o meno prossimo – all'adempimento di un debito economico contratto dalla generazione presente.²⁷

L'uso dell'argomento delle generazioni future sul piano dei rapporti debi-

²⁶ Così M. Luciani, *Generazioni future, distribuzione temporale*, cit., p. 440.

²⁷ Per questa diversa impostazione dei vincoli generazionali nel costituzionalismo moderno e contemporaneo, invece, si veda M. Abrescia, *Un diritto al futuro: analisi economica del diritto, Costituzione e responsabilità tra generazioni*, in R. Bifulco, A. d'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., pp. 161 ss.

tori pubblici, quindi, risulta quanto meno improprio, soprattutto quando viene impiegato da coloro che pretendono di introdurre in un testo costituzionale principi volti a limitare significativamente il ricorso alla spesa pubblica, con l'obiettivo, da un lato, di ridurre le risorse per le politiche sociali e, dall'altro, di rendere recessive le dinamiche di redistribuzione della ricchezza, in questo modo favorendo i ceti più ricchi a discapito di quelli più deboli e fragili economicamente.²⁸ Anzi, se correttamente impostata, la questione potrebbe declinarsi addirittura in termini opposti rispetto al modo in cui viene proposta dai sostenitori dell'*austerità* neo-liberale, nel senso cioè che la decisione delle generazioni future rispetto ai debiti contratti in passato dai loro genitori, è sempre una valutazione di natura politica orientata dal presente verso il passato e non verso il futuro, in quanto: «Il futuro è presupposto come dimensione di libertà delle generazioni a venire nei confronti di quelle passate, non come dimensione temporale che impone responsabilità già nel presente».²⁹

Non si tratta, in sintesi, restando fedeli ad uno dei capisaldi del costituzionalismo moderno, di stabilire oggi quelle che saranno le scelte economiche nell'interesse degli uomini e delle donne di domani (una simile pretesa sarebbe assurda, in quanto le generazioni future sono soggetti adespoti per definizione, come si è già detto),³⁰ ma di consentire sempre, in un domani vicino o lontano, che quanti verranno dopo di noi siano liberi di decidere se sentirsi vincolati o meno alle nostre scelte.

Così, correttamente posta la questione, emerge con chiarezza come la dimensione della sostenibilità del debito pubblico tenda a proiettarsi verso il futuro in termini di libertà di scelta dell'adempimento del debito, da non intendersi quindi come vincolo economico – né tanto meno giuridico – *tout court*.

Sia Jefferson che Madison, infatti, riconoscevano, pur a partire dalla diversità delle loro opinioni (che, a ben vedere, erano motivate da altre ragioni,

²⁸ Così opportunamente M. Luciani, *Generazioni future, distribuzione temporale*, cit., p. 441, il quale tuttavia riconosce la buona fede dei sostenitori di queste tesi, a cui semmai deve essere contestata l'ingenuità culturale con cui pretendono di giustificare simili posizioni.

²⁹ Così, in maniera assolutamente condivisibile, R. Bifulco, *Diritto e generazioni future*, cit., p. 119.

³⁰ Come rileva puntualmente I. Ciolli, *Le ragioni dei diritti e il pareggio di bilancio*, Roma: Aracne 2012, p. 141: «Tra il dovere di erogare e garantire diritti e la finalità opposta di contrarli, o addirittura sospenderli in ragione di un futuro migliore trattamento a favore delle generazioni a venire, non può operarsi alcun bilanciamento, perché solo nel primo caso abbiamo a che fare con soggetti di diritto (la generazione vivente, che deve essere rappresentata dalle istituzioni, che vota e che manifesta in qualche modo una sua volontà) mentre chi non ancora nato non è un soggetto giuridico, non può esserci un bilanciamento tra i suoi bisogni (che non sono ancora diritti) e l'esigenza di garantire i diritti sociali a soggetti ben identificati e titolari di diritti soggettivi».

squisitamente giuridiche, ossia quella di impedire il ricorso allo strumento plebiscitario-referendario per modificare la neonata Costituzione americana), come fosse inconcepibile in punto di diritto evitare l'indebitamento da parte di una generazione, per non rischiare che un domani lo Stato non avesse i propri conti a posto. In questo modo, infatti, si sarebbe arrivati alla paradossale conclusione per cui la rivoluzione americana non si sarebbe potuta fare, perché il costo della libertà ottenuta sarebbe stato economicamente troppo caro da pagare ed i debiti di guerra troppo onerosi da estinguere da parte dei figli dei rivoluzionari.³¹

In questa prospettiva, allora, che rilegge alterandolo il significato genuino di uno dei principi fondamentali del costituzionalismo moderno – quello che, come si è visto, è sancito a chiare lettere all'art. 28 della Costituzione giacobina del 1793 – si può parlare di una sorta di “teoria economica del costituzionalismo”, che inizia ad approfondire le questioni connesse alla deliberazione delle scelte politiche fondamentali da parte delle maggioranze parlamentari – oltre che l'interpretazione di specifiche disposizioni costituzionali – andando alla ricerca della loro *ratio* economica e del loro impatto sul bilancio pubblico.³²

Coerentemente con questo approccio, pertanto, l'analisi dei sistemi costituzionali viene inquadrata in termini storico-comparativi, non con l'obiettivo di tenere conto delle dinamiche sociali e politiche che hanno determinato l'instaurarsi di particolari regimi democratici ma, piuttosto, ricalcando il metodo dell'analisi economica delle condotte individuali, nell'ottica di possibili “fallimenti del governo”, in termini cioè di cattivo funzionamento degli assetti istituzionali, alla luce delle decisioni prese dai parlamenti o dai governi.³³ Non deve meravigliare allora se, in questa prospettiva, anche

³¹ Si tratta di una serie (ormai piuttosto consistente) di luoghi comuni presenti in una letteratura scientifica, non a caso di matrice anglosassone, finalizzata a legittimare l'applicazione dei dogmi del neo-liberalismo alla democrazia costituzionale: per una efficace sintesi di questa impostazione teorica, si vedano S. Holmes, C.R. Sunstein, *Il costo dei diritti: perché la libertà dipende dalle tasse*, Bologna: il Mulino 2000.

³² L'idea che una Costituzione debba essere intesa non come una dichiarazione politica ma come un “documento economico”, si può far risalire allo scritto di R.A. Posner, *The Constitution as an Economic Document*, «The George Washington Law Review» 1987-1988 (56), pp. 4 ss.: si tratta di un'idea assolutamente discutibile che è stata concepita dallo studioso statunitense in quel periodo della sua attività di ricerca in cui ancora credeva fideisticamente ai dogmi dell'analisi economica del diritto, così come elaborati dalla “Scuola di Chicago”. Per un ripensamento di queste tesi da parte dello stesso autore, si veda più di recente Id., *La crisi della democrazia capitalista*, Milano: Università Bocconi Editore 2014.

³³ Si veda al riguardo, per un recepimento di queste teorie anche nel dibattito giuridico italiano, G. Napolitano, *Analisi economica del diritto pubblico*, in S. Cassese (a cura di), *Dizionario di Diritto*

i diritti delle generazioni future si siano tramutati in una sorta di “ricatto morale” utilizzato per introdurre vincoli di bilancio all’indebitamento presente, vincoli che poi determinano una compressione significativa della spesa pubblica per l’erogazione dei servizi sociali, esautorando *de facto* le garanzie giuridico-costituzionali connesse al *welfare state*.

3. Beni comuni, diritti delle generazioni future e “costituzionalismo dei bisogni”

Giunti a questo punto dell’analisi, si tratta di comprendere in che modo interpretare l’opportuno richiamo della Commissione Rodotà alla salvaguardia dei beni comuni a favore delle generazioni future, affinché tale esigenza di garanzia non entri in contraddizione con il riconoscimento e la tutela nel presente di questi stessi beni, proprio al fine di sottrarli alle logiche predatorie di matrice neo-liberale. Lo Stato, in breve, deve qui intervenire per garantire i beni comuni al fine di porli in uno spazio extra-economico, come appunto richiedeva la proposta di disegno di legge delega della Commissione che definiva tali beni come necessariamente non commerciabili.³⁴ Il riferimento alle generazioni future, allora, non può essere inteso come un ricatto nel presente per impedire alternative politiche e giuridiche alla gestione dei beni comuni, ma come una possibilità di partire da istanze e proposte sociali di gestione dal basso improntate a doveri di solidarietà trans-generazionali di questi beni.

Ancora una volta è Rodotà a proporci non tanto un antidoto concreto, quanto piuttosto un possibile percorso di tutela dei beni comuni nel presente, coniando un (altro) nuovo concetto da considerare proprio insieme ai beni comuni e ai diritti delle generazioni future, ossia il “costituzionalismo dei bisogni”. Si tratta di una formula senz’altro suggestiva, un’aggettivazione

pubblico, I, Milano: Giuffrè 2006, pp. 299 ss. e M. Abrescia, *Le ricerche gius-economiche e la frontiera del diritto costituzionale*, «Quaderni costituzionali» 2001, pp. 635 ss., ora raccolti in maniera più sistematica in G. Napolitano, M. Abrescia, *Analisi economica del Diritto pubblico. Teorie, applicazioni e limiti*, Bologna: il Mulino 2009.

³⁴ In questo modo, la Commissione Rodotà ha utilizzato un’altra *fictionis iuris* millenaria che caratterizza la tradizione giuridica civilistica europea: sul punto si veda Y. Thomas, *Il valore delle cose*, a cura di M. Spanò, Macerata: Quodlibet 2015, in particolare p. 48, laddove l’autore osserva come «Il diritto romano si interessò meno alle persone che alle cose e, senza nessun bisogno di un corpo doppio (una figura amministrativa che dopo tutto avrebbe potuto in un modo o nell’altro modellare), proiettò la sua organizzazione della durata sulle seconde più che sulle prime».

all'apparenza nuova per il costituzionalismo inteso come dottrina politica,³⁵ una sorta di suo radicale ripensamento rispetto alla vicenda statale della seconda metà del novecento.³⁶

Ma, a ben vedere, si è qui al cospetto di una versione aggiornata di quell'idea di "costituzionalismo radicale" che proprio nel corso del XX secolo è stata declinata in termini squisitamente sociali, improntata cioè ad una "materialità" del vivere e dei bisogni delle persone concrete, irriducibile a qualsiasi operazione di astratto formalismo giuridico ed oggi ancor più urgente da riconsiderare e realizzare.³⁷ Per Rodotà, infatti, questa nuova dimensione sociale del costituzionalismo contemporaneo è finalizzata a dare nuova linfa all'art. 3, secondo comma Cost., su cui fondare un nuovo modo di intendere l'azione dei pubblici poteri che dovrebbero ritornare, dopo l'ubriacatura neo-liberale di fine secolo, a garantire vecchi e nuovi diritti sociali, a partire questa volta dalla garanzia all'accesso di determinati beni,³⁸ ormai da considerarsi fondamentali, perché necessari a tutelare la persona, *rectius* un'idea di persona rispetto alla quale la mera rilevanza formale dell'insieme dei diritti storicamente consolidati non è più una garanzia sufficiente per il suo pieno ed effettivo sviluppo sociale.³⁹

³⁵ Cfr. al riguardo G. Ferrara, *La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica*, Milano: Feltrinelli 2006, pp. 73 ss.

³⁶ Ad avviso di chi scrive, infatti, il "costituzionalismo dei bisogni" di cui parla Rodotà può essere inteso come una variante contemporanea di quel "costituzionalismo radicale" di cui parla, in prospettiva storica, M. Fioravanti, *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Roma-Bari: Laterza 2009, pp. 70 ss.

³⁷ «Al posto del soggetto astratto della modernità occidentale compaiono la persona e il costituzionalismo dei bisogni. Proiettata su scala globale, come ormai accade, la relazione tra diritti fondamentali e beni comuni si presenta come una decisiva opportunità per affrontare la questione essenziale di uno "human divide", di una disegualianza radicale che incide sulla stessa umanità delle persone, mettendo in discussione la dignità e la vita stessa», così S. Rodotà, *Il diritto ad avere diritti*, cit., p. 144. Al riguardo, ci sembra di poter sostenere che questa idea di "costituzionalismo dei bisogni" risulti complementare alla riflessione sui "beni fondamentali" svolta da L. Ferrajoli, *Per una Carta dei beni fondamentali*, in T. Mazzaresse, P. Parolari (a cura di), *Diritti fondamentali. Le nuove sfide. Con un'appendice di carte regionali*, Torino: Giappichelli 2010, pp. 65 ss.

³⁸ Al riguardo, T. Mazzaresse, *Diritti e beni comuni o fondamentali. Un binomio di riferimento per una risposta sistemica alle sfide dell'era globale*, «Ragion pratica» 2020, p. 450, osserva opportunamente come «Mentre in quelle di Ferrajoli beni comuni e [...] beni fondamentali sono nozioni che trovano una sicura collocazione [...] nel contesto del modello teorico-concettuale di un sistema esso stesso univocamente e rigorosamente scandito, in Rodotà invece la tematizzazione dei beni comuni si sviluppa parallelamente alla valutazione degli effetti dirompenti che la loro disciplina giuridica può comportare nei confronti di una configurazione del diritto nazionale e internazionale che, con buona pace dei principi fondanti del costituzionalismo del secondo novecento, non si è ancora affrancata da categorie tradizionali dell'era moderna che ad oggi ne hanno mortificato una compiuta affermazione».

³⁹ Cfr. sempre M. Fioravanti, *Costituzionalismo*, cit., p. 123 che rintraccia questo modello anche nel testo della Costituzione italiana, proprio nell'articolo 3, secondo comma Cost., il quale deve essere inteso in

In questa prospettiva, allora, il costituzionalismo dei bisogni «Fa emergere soprattutto la necessità del passaggio a un complessivo assetto istituzionale che accompagni quel riconoscimento generale con la messa a punto di un quadro delle capacità inteso come lo spazio più idoneo all'interno del quale valutare la qualità della vita. Considerata da questo punto di vista, l'attribuzione di diritti non si esaurisce nel loro formale riconoscimento, ma avvia un processo istituzionale e sociale necessario per la loro attuazione». ⁴⁰ Si potrebbe sostenere, quindi, che coerentemente a questo modello teorico, il costituzionalismo dei bisogni – finalizzato alla tutela dei beni comuni in una prospettiva che li salvaguardi anche a favore delle generazioni future – tende a realizzare in concreto un nuovo modello di società, più equa e solidale, quale punto di arrivo del processo di attuazione della Costituzione stessa. Sebbene, infatti, ogni Costituzione in qualche modo esiga dai consociati e soprattutto dai pubblici poteri di essere attuata, «nel modello radicale attuare la costituzione significa cosa diversa (dal modello liberale o liberal-democratico tradizionale), ovvero tentare la conformazione di tutti i poteri esistenti, pubblici ma anche privati, ai principi della costituzione, come se la democrazia dovesse avere un esito normativamente definito, perché stabilito nella norma fondamentale». ⁴¹

Si tratta di una prospettiva che anima una concezione concreta, dinamica e conflittuale del costituzionalismo, tutto immanente ad un determinato ordinamento giuridico e ad uno specifico momento storico, ma che allo stesso tempo tende a produrre i propri effetti in una prospettiva futura di lungo periodo, proprio perché tale concezione della società è nutrita al fondo da un “pensiero forte”, ossia quello di indirizzare la collettività verso relazioni inter-soggettive non individualistiche e più sostenibili ed eque, soprattutto in termini di redistribuzione delle risorse.

Si tratta evidentemente di una scelta politica di fondo che muove da un certo modo di intendere il costituzionalismo e che perfettamente si attaglia alla rivendicazione e tutela dei beni comuni contro le pretese tecnicistiche e

senso forte perché «Non solo non vi è alcun motivo per considerar[lo] meno prescrittivo del primo, ma si deve anche osservare come [esso], giustamente valutato come la norma madre in materia di diritti sociali, sia in realtà ispirato proprio da una visione complessiva e coesa dei diritti di cittadinanza, nel senso che gli stessi diritti sociali appaiono essenziali proprio per configurare, e concretamente sostenere, un esercizio pieno dei diritti civili e di quelli politici».

⁴⁰ Così ancora S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., pp. 39-40.

⁴¹ Così M. Fioravanti, *Costituzionalismo*, cit., pp. 74-75.

privatizzanti delle teorie neo-liberali: ed è proprio all'interno di questo paradigma che deve essere riletto il rapporto tra tutela dei beni comuni nel presente in funzione della loro salvaguardia a favore delle generazioni future, così come proposto nel disegno di legge delega della Commissione Rodotà. Una formula nuova, quindi, quella del costituzionalismo dei bisogni finalizzata a recuperare una tradizione giuridica sorta alle origini del costituzionalismo moderno e che, paradossalmente, consente la tutela di una nuova categoria giuridica di beni in funzione anti-proprietaria, così come emersa nel corso degli ultimi decenni.⁴²

I beni comuni, infatti, nella prassi si sono posti in una “logica chiasmatica” tra pubblico e privato, negando ed affermando insieme – a seconda delle circostanze – i due estremi della dicotomia di cui cercano il superamento, ma allo stesso tempo anche tra il costituzionalismo radicale delle origini e le nuove sfide sociali che si presenteranno in futuro. Anche in questo caso il vecchio e il nuovo si intersecano, determinando un superamento delle vecchie impostazioni dogmatiche del costituzionalismo delle origini a favore di una sua nuova declinazione, in termini di apertura e di accesso ai beni comuni e fondamentali.

Si tratta di una pagina di teoria costituzionale ancora tutta da scrivere e da meditare, ma la cui urgenza nel tempo presente appare indiscutibile, anche per provare a ricucire la trama sociale delle nostre democrazie, sempre più squarciate dalle logiche economiche del profitto e dalla speculazione finanziaria selvaggia.

⁴² L'esperienza dell'uso civico urbano di Napoli, ad esempio, ci dimostra come l'apparente linguaggio privatistico di questa nuova categoria giuridica abbia portato all'esaltazione pratica della sua dimensione pubblicistica, proprio perché un riconoscimento istituzionale si è dato soltanto attraverso la costruzione di una interlocuzione diretta con il pubblico, mai autoreferenziale o fine a sé stessa. Sulla vicenda partenopea si veda, per tutti, G. Micciarelli, *Commoning. Beni comuni urbani come nuove istituzioni*, Napoli: Editoriale scientifica 2018.

Riferimenti bibliografici

- M. Abrescia, *Le ricerche gius-economiche e la frontiera del diritto costituzionale*, «Quaderni costituzionali» 2001, pp. 635-644.
- M. Abrescia, *Un diritto al futuro: analisi economica del diritto. Costituzione e responsabilità tra generazioni*, in R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli: Jovene 2008, pp. 161-172.
- G. Azzariti, *Lavoro. Dalla centralità del lavoro alla teologia economica*, in Id., *Contro il revisionismo costituzionale*, Roma-Bari: Laterza 2016, pp. 89-104.
- P. Barcellona, *L'individualismo proprietario*, Torino: Bollati Boringhieri 1985.
- R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano: Franco Angeli 2008.
- I. Ciolli, *Le ragioni dei diritti e il pareggio di bilancio*, Roma: Aracne 2012.
- L. Coccoli, *Omnia sunt communia. Il dibattito internazionale su commons e beni comuni*, s.l.: goWare 2013.
- A. d'Aloia, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, IX, Milano: Giuffrè 2016, pp. 331-390.
- P. Dardot, C. Laval, *Del Comune o della rivoluzione nel XXI secolo*, Roma: Deriveapprodi 2015.
- L. Ferrajoli, *Per una Carta dei beni fondamentali*, in T. Mazzaresse, P. Parolari (a cura di), *Diritti fondamentali. Le nuove sfide. Con un'appendice di carte regionali*, Torino: Giappichelli 2010, pp. 65-98.
- G. Ferrara, *La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica*, Milano: Feltrinelli 2006.
- M. Fioravanti, *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Roma-Bari: Laterza 2009.
- G. Hardin, *The Tragedy of the Commons*, «Science» 1968 (162), pp. 1243-1248.
- Á. Heller, *Sociologia della vita quotidiana*, Roma: Castelvocchi 2019.
- C. Hobson, R. Rutland (a cura di), *The Papers of James Madison*, XIII, Charlottesville (VA): The University of Virginia Press 1981.
- S. Holmes, *Vincoli costituzionali e paradosso della democrazia*, in G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther (a cura di), *Il futuro della Costituzione*, Torino: Einaudi 1996, pp. 176-198.
- S. Holmes, C.R. Sunstein, *Il costo dei diritti: perché la libertà dipende dalle tasse*, Bologna: il Mulino 2000.
- T. Jefferson, *Writings*, ed. by M. Peterson, New York: Literary Classics of the United States 1987.
- M. Luciani, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli: Jovene 2008, pp. 423-442.
- J. Madison, *Il Federalista*, Pisa: Nistri-Lischi 1955.
- M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona: Ombre corte 2012.

- T. Mazzaresse, *Diritti e beni comuni o fondamentali. Un binomio di riferimento per una risposta sistemica alle sfide dell'era globale*, «Ragion pratica» 2020, pp. 441-460.
- G. Micciarelli, *Commoning. Beni comuni urbani come nuove istituzioni*, Napoli: Editoriale scientifica 2018.
- P. Napoli, *Ritorno a istituire: per una concezione materialistica dell'istituzione*, in F. Brancaccio, C. Giorgi (a cura di), *Ai confini del diritto. Poteri, istituzioni e soggettività*, Roma: Deriveapprodi 2017, pp. 77-88.
- G. Napolitano, *Analisi economica del diritto pubblico*, in S. Cassese (a cura di), *Dizionario di Diritto pubblico*, I, Milano: Giuffrè 2006, pp. 299-312.
- G. Napolitano, M. Abrescia, *Analisi economica del Diritto pubblico. Teorie, applicazioni e limiti*, Bologna: il Mulino 2009.
- R. Orestano, *Diritti soggettivi e diritti senza oggetto. Linee di una vicenda concettuale*, «Jus» 1960, pp. 149-160.
- U. Pomarici, *Responsabilità verso le generazioni future*, in L. Chieffi (a cura di), *Biotecnologie e tutela del valore ambientale*, Torino: Giappichelli 2003, pp. 45-63.
- R.A. Posner, *The Constitution as an Economic Document*, «The George Washington Law Review», 1987-1988 (56), pp. 4-38.
- R.A. Posner, *La crisi della democrazia capitalistica*, Milano: Università Bocconi Editore 2014.
- S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari: Laterza 2012.
- S. Rodotà, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna: il Mulino 2013.
- Y. Thomas, *Il valore delle cose*, a cura di M. Spanò, Macerata: Quodlibet 2015.
- Y. Thomas, *Fictio legis*, a cura di M. Spanò, Macerata: Quodlibet 2016.

La via latinoamericana ai beni comuni

Il *buen vivir* e i diritti della natura nel nuovo costituzionalismo andino

di Roberto Cammarata*

«Ti saluto dai Paesi di domani, che sono visioni di anime contadine
in volo per il mondo».

[F. De André, I. Fossati, *Anime salve*]

1. *Introduzione*

Per rendere più immediata possibile la comprensione di cosa si intenda per “beni comuni”, Ugo Mattei, in un recente volumetto divulgativo sul tema, si affida all’esempio molto efficace della foresta:

Una foresta riproduce utilità, come per esempio l’ossigeno o la biodiversità, che non solo sono comuni a tutti ma che sono anche indispensabili alla riproduzione della vita. Quindi la generazione presente deve difenderli nell’interesse di quella futura. Non importa se la foresta si trova in proprietà privata o pubblica. Essa è un bene comune. Le sue utilità devono essere poste “fuori mercato” e curate nell’interesse delle generazioni future.¹

Lasciando ad altri autori di questo volume l’onere di discutere le definizioni più formali del concetto, ho scelto di prendere le mosse da questo esempio, tra i tanti possibili, perché lo ritengo, oltre che particolarmente chiaro, anche emblematicamente esplicativo di quella che potremmo definire “la via latinoamericana ai beni comuni”, ossia la specifica declinazione

* Università degli studi di Milano La Statale.

¹ U. Mattei, *Beni comuni. Piccola guida di resistenza e proposta*, Melito di Napoli: Marotta&Cafiero 2020, pp. 22-23.

che ha assunto, in quel particolare contesto socio-politico che è l'America *latina-e-indigena* contemporanea, il percorso di riconoscimento e di tutela di quei beni «le cui utilità non ricadono nel dominio della proprietà privata, né in quello del pubblico potere statale» e che proprio per questo sono e devono restare “di tutti”.²

Se si vuole comprendere la specificità del “processo di *commoning*” latinoamericano e ancor più se si vuole provare a spiegare le ragioni e le modalità grazie alle quali in alcuni Paesi della regione andina (Ecuador e Bolivia) esso sia divenuto il fulcro di «trasformazioni profonde dell'ambiente istituzionale»,³ fino a caratterizzare l'impianto di innovazioni costituzionali talmente radicali da far parlare di una sorta di “rifondazione” di quegli Stati,⁴ è necessario considerare due aspetti. Il primo è la dinamica storico-politica delle ultime decadi, che ha visto a cavallo tra il XX e XXI secolo l'America Latina divenire prima uno straordinario terreno di sperimentazione di una nuova politica del saccheggio⁵ che ha caratterizzato la prima fase della globalizzazione neoliberista, e poi un teatro di lotte sociali, ribellioni e strategie contro-egemoniche che hanno visto protagonista, tra gli altri, il movimento dei popoli indigeni per il riconoscimento di specifici diritti collettivi e di nuove forme di autonomia.⁶ Il secondo aspetto riguarda per l'appunto il significativo contributo fornito a tali processi neo-costituenti dalle cosmovisioni dei popoli indigeni e in particolare dalla concezione che ha preso il nome di *buen vivir* (*sumak kawsay* in lingua quechua o *suma qamaña* in lingua aymara).

Questo mio contributo si concentra sul secondo di questi aspetti, per arrivare poi a una breve disamina di quanto questo processo abbia prodotto in termini di specifici contenuti normativi nell'ambito della recente stagione costituente in Ecuador e Bolivia.

² Ivi, p. 22.

³ S. Rodotà, *I beni comuni. L'inaspettata rinascita degli usi collettivi*, Napoli: La scuola di Pitagora editrice 2018, p. 88.

⁴ Cfr. B. de Sousa Santos, *Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur*, Buenos Aires: Editorial Antropofagia 2010.

⁵ Cfr. U. Mattei, L. Nader, *Il saccheggio. Regime di legalità e trasformazioni globali*, Milano: Bruno Mondadori 2010.

⁶ Si vedano in proposito, tra i numerosi lavori sul tema, J. Bengoa, *La emergencia indígena en América Latina*, Santiago del Chile: Fondo de cultura económica 2000; R. Cammarata, *Indigeno a chi? Diritti e discriminazioni allo specchio*, Torino: Giappichelli 2012.

2. *Il buen vivir, tra invenzione della tradizione e “diritto emancipatorio”*

Tra le espressioni che hanno maggiormente caratterizzato la stagione politica di queste due prime decadi del terzo millennio nella regione andina, vi è indubbiamente quella di *buen vivir*.

Una sua prima definizione si può recuperare nel *Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013* dell’Ecuador, in cui esso è definito, con le parole di René Ramírez, come

la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte dignas, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno – visto como un ser humano universal y particular a la vez – valora como objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente, y sin producir ningún tipo de dominación a un otro). Nuestro concepto de Buen Vivir nos obliga a reconstruir lo público para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros – entre diversos pero iguales – a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con ello posibilitar la autorrealización y la construcción de un porvenir social compartido.⁷

Nel contesto boliviano, invece, lo troviamo definito all’interno della *Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien*, del 2012, dove si può leggere:

Es el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad que nace en las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, y es concebido en el contexto de la interculturalidad. Se alcanza de forma colectiva, complementaria y solidaria integrando en su realización practica, entre otras dimensiones, las sociales, las culturales, las políticas, las económicas, las ecológicas, y las afectivas, para permitir el encuentro armonioso entre el conjunto de seres, componentes y recursos de la Madre

⁷ R. Ramírez, *Igualmente pobres, desigualmente ricos*, Quito: Ariel-PNUD 2008.

Tierra. Significa vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y las sociedades, en equidad y solidaridad y eliminando las desigualdades y los mecanismos de dominación. Es Vivir Bien entre nosotros, Vivir Bien con lo que nos rodea y Vivir Bien consigo mismo.

Provando a sistematizzare, si può definire il *buen vivir* come una sorta di principio organizzatore, al tempo stesso etico e politico, volto a realizzare una normatività ideale (i) saldamente ancorata alle cosmovisioni indigene; (ii) indirizzata a mantenere o ristabilire equilibrio e armonia nelle relazioni tra uomo e natura, così come in quelle tra gli esseri umani nella sfera pubblica e privata; (iii) con una forte impronta olistica e cosmocentrica (in alternativa a quella antropocentrica “occidentale”); (iv) comunitaria e solidaristica (in alternativa a quella individualistica del modello neoliberista); nonché (v) radicalmente orientata al pluralismo politico e giuridico (principio di unità nella differenza).

Nelle ultime decadi, i movimenti indigeni della regione andina sono riusciti a costruire attorno a questo concetto l'autorità di una tradizione capace di imporsi fino a divenire a tal punto egemone da informare profondamente il processo costituzionale di due Stati, Ecuador e Bolivia, che l'hanno assunto come principio ispiratore della loro norma fondamentale.

Ho volutamente usato il verbo “costruire”, con riferimento a quello che è ormai entrato a far parte del lessico politico-giuridico non solo latinoamericano come un principio tradizionale, perché in realtà diversi studi antropologici mostrano come

il concetto di *sumak kawsay* non ha precedenti storici nelle comunità andine. Per questo motivo si ritiene che sia una tradizione inventata, l'elaborazione di una risposta a tempi di crisi, a epoche di rapido cambiamento sociale, e dove il rinvio al passato serve a legittimare le scelte politiche.⁸

In altre parole, quella che mi appresto ad analizzare nel suo esito in termini di innovazione giuridica, si può considerare un'operazione sapientemente guidata dalle élites indigene di quei Paesi, che si inserisce nell'alveo di quelle che gli studi storici e politologici identificano come processi di “invenzione della tradizione”,⁹ in cui «attingendo alla filosofia di vita delle

⁸ S. Baldin, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino*, Torino: Giappichelli 2019, p. 76.

⁹ E.J. Hobsbawm, T. Ranger (a cura di), *L'invenzione della tradizione*, Torino: Einaudi 2002. Di grande

comunità autoctone, alcune rappresentazioni vengono rielaborate e riproposte in uno schema unitario». ¹⁰ In questo modo, anche grazie ad apporti accademici e ad un crescente sostegno di movimenti internazionali, si è dato forma e contenuti ad un vero e proprio manifesto politico capace di generare il consenso necessario per essere tradotto in una costruzione giuridica radicalmente innovativa, con corollari che toccano ambiti quali «la giustizia sociale, la solidarietà comunitaria, la democrazia partecipativa, la plurinazionalità e l'interculturalismo, la sovranità alimentare, il valore dei beni comuni e dell'economia plurale, [...] la tutela dell'ambiente». ¹¹

Si può allora sostenere, usando le categorie di Boaventura de Sousa Santos, che il *buen vivir* sia il punto attuale di sintesi di quella “cultura giuridica contro-egemonica” che è stata capace di tradursi in un efficace esperimento locale di “diritto emancipatorio”, o “diritto cosmopolitico subalterno” o “degli oppressi”. Con tali locuzioni de Sousa Santos descrive quel progetto culturale, politico e sociale che, facendo leva sull'elemento giuridico, si propone di rispondere alle istanze dei soggetti emarginati con pratiche di produzione normativa *bottom-up*, resistenti alla globalizzazione neoliberale e all'esclusione sociale. ¹²

È da vari decenni che diversi movimenti propongono concezioni diverse dello sviluppo globale e lottano per contrastare gli esiti economici, politici e sociali della globalizzazione neoliberista. Lo sfruttamento economico delle risorse naturali, in specie, incide in modo diseguale sulle condizioni di vita degli esseri umani, portando benefici solo a una piccola parte di essi. In questo modo si alimentano conflitti ecologico-distributivi o di giustizia ambientale. I movimenti indigeni partono da logiche precapitalistiche per immaginare alternative post-capitalistiche. Il tentativo di dare vita a una globalizzazione contro-egemonica che possa mettere in discussione quella dominante – fondata sul mercato non regolato come fonte di benessere e come standard rispetto al quale misurare tutte le altre alternative – ruota attorno alla redistribuzione di risorse materiali, culturali e simboliche, declinando tali idee a livello politico e giuridico.

interesse sul tema del riemergere di un massiccio utilizzo del passato come strumento di legittimazione e di consenso politico è anche Z. Bauman, *Retrotopia*, Bari-Roma: Laterza 2020.

¹⁰ S. Baldin, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino*, cit., p. 76.

¹¹ Ivi, p. 77.

¹² Cfr. B. de Sousa Santos, *Casi di diritto emancipatorio*, «Democrazia e diritto» 2004, n. 2, pp. 160 ss.; Id., *Può il diritto essere emancipatorio? Una riflessione teorica*, «Democrazia e diritto» 2004, n. 1, pp. 32 ss.

Il diritto che voglia proporsi con successo in un contesto contro-egemonico deve sottostare a una profonda revisione, che passa anche per la ricerca di tradizioni giuridiche non egemoniche, per valutare quanto esse siano impiegabili in quella che si può definire una pratica virtuosa di decolonizzazione dell'immaginario necessaria alla costruzione di paradigmi alternativi al neoliberismo.¹³

È da questa consapevolezza, nonché da due decenni di lotte sociali e politiche per il riconoscimento di diritti sociali e di diritti culturali specifici dei popoli indigeni, che prende forma quel percorso che porta, nella prima decade del nuovo secolo, alcuni Paesi dell'America Latina a raggiungere lo straordinario traguardo di riscrivere radicalmente le proprie Costituzioni, con l'obiettivo di affrancarsi al tempo stesso dalla dimensione politica post-coloniale e da quella della subalternità economica al dominio nordamericano e alle politiche estrattiviste di ipersfruttamento e depauperamento delle risorse naturali.¹⁴

È quello che oggi è conosciuto come “nuovo costituzionalismo latinoamericano”,¹⁵ volto a creare uno “Stato sperimentale”,¹⁶ che al cospetto dell'incapacità manifestata da quello moderno di ispirazione liberal-democratica occidentale di eliminare le disuguaglianze sociali, l'emarginazione e le discriminazioni, ha assunto apertamente la sfida di costruire un nuovo modello istituzionale pluralista,¹⁷ in grado di legittimare l'obiettivo dell'integrazione e dell'inclusione sociale. Un costituzionalismo che

¹³ Cfr. G. Marini, *Diritto e politica. La costruzione delle tradizioni giuridiche nell'epoca della globalizzazione*, «Pòlemos» 2010 (1), p. 39. Si veda anche P.G. Monateri, *Geopolitica del diritto. Genesi, governo e dissoluzione dei corpi politici*, Roma-Bari: Laterza 2013, p. 43.

¹⁴ Sui concetti di “estrattivismo” e “neoestrattivismo” si vedano M. Rosti, *Popoli indigeni, terre e risorse naturali in Argentina dall'indipendenza a oggi*, Roma: Nova Delphi 2020, pp. 47-53; E. Gudynas, *Extractivismos: conceptos, expresiones, impactos y derrames*, in M. Ramírez, S. Schmalz (a cura di), *¿Fin de la bonanza? Entradas, salidas y encrucijadas del extractivismo*, Buenos Aires: Editorial Biblos 2018, pp. 19-36; M. Svampa, *La fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socio-ambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias*, México: CALAS 2019.

¹⁵ Cfr. A. Mastromarino, *Il nuovo costituzionalismo latinoamericano: una lettura in prospettiva*, «Diritto Pubblico Comparato ed Europeo» 2020 (2), pp. 317-361; A.C. Wolckmer, S.M. Radaelli, *Refundación de la teoría constitucional latinoamericana: pluralidad y descolonización*, «Derechos y Libertades» 2017 (37), pp. 31-50.

¹⁶ Cfr. B. de Sousa Santos, *Refundación del Estado en América Latina*, cit., pp. 123-125.

¹⁷ Cfr. R. Cammarata, *La sfida del pluralismo al diritto, ai diritti e allo Stato. Teoria e casi di diritto plurale*, Brescia: Liberedizioni 2015, pp. 145-198.

contrassegna una nuova semantica della Costituzione, distinta dagli stilemi occidentali; riflette un sapere che si aggiunge a quello dei colonizzatori e che va considerato per fondare una epistemologia del Sud, basata sulla democratizzazione, la demercantilizzazione e la demistificazione per scongiurare l'uso di categorie occidentali.¹⁸

Le Costituzioni che ne nascono, in particolare in Ecuador e Bolivia, sono un vero e proprio inno alla differenza e con esse si celebra il passaggio dal modello di Stato ereditato dalla filosofia e dalla prassi politica europea, a quello “Stato dei diritti” auspicato da Bartolomé Clavero,¹⁹ libero dalle ipoteche coloniali e dalle finzioni uniformanti e omologanti delle repubbliche indipendenti post-coloniali. Si è di fronte a Stati che si ridefiniscono plurinazionali e interculturali per costituzione, che abbandonano la finzione ideologico-giuridica riassumibile nell'espressione «un solo popolo, una sola nazione, un solo Stato» per prendere atto della pluralità che caratterizza la società latinoamericana. Ciò passa inevitabilmente da un riconoscimento di autonomia a quei corpi intermedi che sono le comunità indigene, con i loro sistemi di autorità e di risoluzione delle controversie, spesso complementari e in alcuni casi alternativi a quelli statali. Spingendosi fino alla rinuncia al monopolio della produzione giuridica, attraverso il riconoscimento di quel pluralismo che rende la realtà normativa di quei Paesi molto più complessa di quella rappresentata dalla sola legge dello Stato, e riconducendo in tal modo anche nel diritto interno la grande innovazione di filosofia e pratica giuridica che le lotte indigene hanno prodotto a partire dal campo del diritto internazionale.²⁰

Quelle che sorgono da questi processi sono nazioni, se non nuove, profondamente e radicalmente rinnovate, che come tutte le nazioni non possono che essere “comunità immaginate”²¹ prima di trovare il proprio

¹⁸ S. Baldin, *La tradizione giuridica contro-egemonica in Ecuador e Bolivia*, «Boletín Mexicano de derecho comparado» 2015 (XLVIII) n. 143, p. 489, con riferimento a M. Carducci, *Epistemologia del Sud e costituzionalismo dell'alterità*, «Diritto Pubblico Comparato ed Europeo», 2012 (2), pp. 319 ss. e a un suo intervento nell'ambito del seminario internazionale *Il recepimento della tradizione giuridica autoctona nel nuovo costituzionalismo latinoamericano*, svoltosi a Ravenna il 9 aprile 2013.

¹⁹ B. Clavero, *Stato di diritto, diritti collettivi e presenza indigena in America*, in P. Costa, D. Zolo (a cura di), *Lo Stato di diritto. Teoria, storia, critica*, Milano: Feltrinelli 2002, p. 559.

²⁰ Cfr. R. Cammarata, *Stato, pluralismo e cittadinanza nei contesti post-coloniali. L'America latina tra Stati plurinazionali e nuove forme di etnogenesi*, in D. Pompejano, L. Panella, A. Villani (a cura di), *Cittadinanze trasversali*, Milano: Wolters Kluwer Italia - CEDAM 2020, pp. 147-162.

²¹ Cfr. B. Anderson, *Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi*, Roma: Manifestolibri 2009.

suggello nel testo formale che ne sancisce, insieme con la nascita, i principi e le norme fondamentali.

Questo traguardo è stato indubbiamente frutto della capacità di attori politici che sono riusciti a raggiungere il governo di quei Paesi (penso in particolare a Evo Morales in Bolivia, a Rafael Correa in Ecuador, senza dimenticare che in quel periodo l'onda progressista in America Latina vedeva il protagonismo anche di altri attori con caratteristiche diverse, come Lula in Brasile, Chavez in Venezuela e Pepe Mujica in Uruguay). Decisiva in tal senso, però, è stata anche l'azione di movimenti collettivi nazionali, specie indigeni e contadini, che sono stati in grado di trasformare quella "immaginazione" comunitaria in un orizzonte politico di forte cambiamento dei rapporti di forza con gli attori economici e istituzionali fino ad allora dominanti, scrivendo un nuovo contratto sociale che ha sensibilmente modificato la struttura politica, giuridica ed economica di quei Paesi.²²

3. I beni comuni e i diritti della natura nelle Costituzioni di Ecuador e Bolivia

È proprio nei Paesi appena citati che, a partire dalla fine degli anni ottanta del secolo scorso, ha inizio quel processo politico che porterà nella prima decade del nuovo secolo a quello che si è descritto come "nuovo costituzionalismo latinoamericano".

Un primo timido riconoscimento di quella che oggi si identifica come "funzione sociale" dei beni comuni può essere rinvenibile, con riferimento ai cosiddetti *land rights* delle popolazioni indigene e alla proprietà pubblica delle loro terre, nella Costituzione brasiliana del 1988. Non si può però non considerare, come giustamente sottolinea Antonello Ciervo, che «il problema della definizione delle terre indigene come *common* sembra essere un'esigenza più della dottrina che non della giurisprudenza brasiliana».²³

²² Con particolare riferimento al caso boliviano, si vedano H.C.F. Mansilla, F. Gamboa Rocabado, P. Alcocer Padilla, *Una disyuntiva complicada? Bolivia plurinacional y los conflictos de las identidades colectivas frente a la globalización*, La Paz: PIEB 2014; D.E. Moreno Morales, G. Vargas Villazón, D. Osorio Michel, *Nación, diversidad e identidad en el marco del Estado plurinacional*, Cochabamba: PIEB 2014; Y.F. Tórriz, C. Arce, *Construcción simbólica del Estado Plurinacional de Bolivia. Imaginarios políticos, discursos, rituales y celebraciones*, Cochabamba: PIEB 2014.

²³ A. Ciervo, *Ya basta! Il concetto di comune nelle costituzioni latino americane*, in M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona: Ombre corte 2012, pp. 134-135.

Più significativa al fine qui in esame sembra essere la riforma della Costituzione dell'Uruguay del 2004, che definendo (art. 47) l'accesso all'acqua e ai servizi sanitari come diritti umani fondamentali, ne prescrive l'erogazione esclusiva e diretta da parte di enti pubblici. È un ulteriore punto di approdo di una tendenza regionale orientata alla tutela costituzionale dei beni comuni che, come diversi autori riconoscono, è andata consolidandosi negli anni novanta nelle Costituzioni di Colombia (1991), Argentina (1994) e Venezuela (1999).²⁴

Come si è detto, però, saranno le nuove Costituzioni ecuadoregna e boliviana, entrate in vigore rispettivamente il 20 ottobre 2008 e il 7 febbraio 2009, a rappresentare i due esiti più eclatanti di questi processi politici continentali. Costituzioni, queste, che si prestano ad essere considerate come un vero e proprio banco di prova in termini di costituzionalizzazione dei beni comuni.

In particolare, come si è visto, entrambe si basano su tre pilastri fondamentali:

a) il *buen vivir*, che presuppone, tra le altre cose a cui si è qui accennato, una visione della vita e dello sviluppo fondati sulla consapevolezza della necessità di un utilizzo limitato e razionale dei beni naturali, senza cedere alla tentazione di uno sfruttamento iperintensivo orientato all'esportazione e al profitto;²⁵

b) la plurinazionalità: diversamente dalle precedenti Costituzioni, che riconoscevano ed accettavano l'esistenza di società multiethniche e pluriculturali, ora sono gli Stati stessi a divenire plurinazionali, con l'obiettivo di procedere ad una inclusione politica e sociale di tutti quei gruppi (etnici) che storicamente si sono sempre collocati ai margini della società;

c) il riconoscimento giuridico dell'esistenza di veri e propri diritti della natura, finalizzati ad una tutela dei beni comuni, al fine di perseguire uno sviluppo economico sostenibile, diretto a trovare il giusto punto di equilibrio tra la necessità di soddisfare le esigenze della generazione presente, senza compromettere quelle delle generazioni future. In tale prospettiva, la tutela dell'ambiente e delle risorse comuni non è più considerata un ostacolo, ma rappresenta una condizione necessaria per garantire una crescita economica

²⁴ Cfr. A. Mastromarino, *Il nuevo constitucionalismo latinoamericano: una lettura in prospettiva*, cit., p. 330; T. Mazzarese, *Diritti e beni comuni o fondamentali. Un binomio di riferimento per una risposta sistemica alle sfide dell'era globale*, «Ragion pratica» 2020, n. 2, p. 449.

²⁵ Cfr. S. Bagni, *Dallo stato del bienestar allo stato del buen vivir*, Roma: Donzelli 2013.

equilibrata e sostenibile. La natura, così considerata, si trasforma da *oggetto* in *soggetto* titolare di personalità giuridica.²⁶

Per quanto concerne la Costituzione dell'Ecuador,²⁷ i richiami espliciti al *buen vivir* sono numerosissimi. Già nel *Preambolo* si legge della volontà di dar vita a

una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el *sumak kawsay*;
una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades.

In particolare, il cap. II del titolo II, contenente ventidue articoli, è dedicato espressamente ai “diritti del *buen vivir*”. Il capitolo è suddiviso in più sezioni, ognuna delle quali relativa alla regolamentazione dei diritti della persona nel loro rapporto con i beni comuni: acqua e alimentazione, ambiente sano, comunicazione e informazione, cultura e scienza, educazione, ambiente e abitazione, salute, lavoro e sicurezza sociale.

E ancora, il concetto viene ripreso e ampliato nel capitolo relativo al “regime dello sviluppo”, inteso proprio come «el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del *buen vivir*» (art. 275). Nello stesso si afferma poi che «El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza».

E infine, il cap. VII del titolo I (artt. 71-74) è interamente ed esplicitamente dedicato ai “diritti della natura”. In particolare, nell'art. 71 si legge che la *Pacha Mama*, ovvero

donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

²⁶ Cfr. M. Foroni, *Beni comuni e diritti di cittadinanza. Le nuove Costituzioni sudamericane*, Milano: Lampi di Stampa 2014, pp. 89 ss.

²⁷ Sulla quale cfr. C. Astudillo, *Algunas reflexiones sobre el proceso constituyente de América Latina con especial referencia a Ecuador*, in J.M. Serna de la Garza (a cura di), *Procesos constituyentes contemporáneos en América Latina. Tendencias y perspectivas*, México, D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 2009, pp. 285-329.

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. [...] El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

Nell'art. 72 si statuisce che

La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependen de los sistemas naturales afectados.

E nell'art. 73 si dispone che

El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.

Anche la nuova Costituzione boliviana, che si pone sulla falsariga di quella ecuadoregna, mostra una particolare attenzione al *buen vivir* e al perseguimento della felicità e serenità degli individui attraverso una valorizzazione dei beni comuni.²⁸

La portata della tutela dei beni di uso comune non può essere ben compresa se non si considerano dei fattori di tipo filosofico e religioso: le varie etnie di cui è composta la popolazione boliviana hanno alla loro base una matrice religiosa di stampo panteistico, la quale comporta il culto della *Pacha Mama*, la Madre Terra che ogni giorno offre al popolo i beni di cui esso necessita per vivere e che proprio in quanto tale va tutelata. I beni di tutti, dunque, sono i beni che derivano dalla Madre Terra. In secondo luogo, il continuo richiamo ai beni comuni si rende necessario per promuovere il senso di responsabilità collettiva che può unire un Paese formato da una pluralità di etnie con differenti lingue, religioni e culture.²⁹

²⁸ Sulla Costituzione boliviana cfr. B. Clavero, *Apunte para la ubicación de la Constitución de Bolivia*, «Revista Española de Derecho Constitucional» 2010 (89), pp. 200 ss.

²⁹ Cfr. D. Finamore, *I beni comuni nella Costituzione boliviana*, «Labsus. Laboratorio per la sussidiarietà. L'amministrazione condivisa dei beni comuni» 2011, <https://www.labsus.org/2011/09/i-beni-comuni-nella-costituzione-boliviana/>.

Il *buen vivir* è nominato per la prima volta nella Costituzione boliviana all'art. 8:

I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

I richiami alla dimensione collettiva della titolarità e dell'esercizio dei diritti sono numerosissimi. Il modello economico risulta particolarmente indirizzato verso la funzione pubblica o sociale di numerose tipologie di beni. Anch'esso, come quello giuridico, è concepito come plurale e si considera che debba essere orientato al miglioramento della qualità della vita e del *buen vivir* di ognuno.

Grande importanza viene data al tema dell'acqua come bene pubblico. Il diritto all'acqua e all'alimentazione viene inserito tra i "diritti fondamentali", che risultano, in ordine di elencazione, esposti prima di tutti gli altri diritti, civili, politici ed economico-sociali.

In particolare, l'art. 16 sancisce che

I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.

II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.

L'art. 20 c. III, precisa poi che

El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley.

Il carattere strategico e di interesse pubblico, e la conseguente riserva di proprietà pubblica inalienabile delle risorse naturali sono sanciti dagli articoli 348 e 349 1° comma:

Art. 348

I. Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento.

II. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país.

Art. 349

I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.

Va notato, infine, che il concetto di bene comune / beni comuni, viene esplicitato dapprima, in termini generali, come principio del bene comune all'art. 270, che recita:

Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

e poi, con riferimento alle aree naturali protette, nell'art. 385, che stabilisce che

I. Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable.

II. Donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas.

Si torna così alla foresta, esempio da cui si è partiti per spiegare il concetto di beni comuni.

In conclusione, vale la pena di considerare che, oltre a quelle qui citate, iniziano a essere diverse le fonti giuridiche che, in vari ambiti nazionali,

anche assai distanti dall'America Latina, hanno formalmente introdotto il concetto di “diritti della natura”. Che è cosa assai diversa dal “diritto all'ambiente”. In tal senso vanno, ad esempio, la recente decisione del Parlamento neozelandese di riconoscere il fiume Whanganui, considerato sacro da una comunità Maori, come persona giuridica e a tutti gli effetti soggetto di diritto; o la decisione dell'alta Corte dello Stato indiano dell'Uttarakhand, che ha definito i fiumi Gange e Yamuna come «entità viventi con lo statuto di persone morali».

In tutti questi casi, a trasformarsi ed ampliarsi non è solo il contenuto dei diritti riconosciuti, ma il novero e le stesse caratteristiche ontologiche dei soggetti titolari di diritti fondamentali, nonché il concetto stesso di soggettività giuridica, in una direzione del tutto nuova e non poco problematica, se osservata con gli occhiali della cultura giuridica “occidentale”.

Pur non essendo oggetto di analisi in queste pagine, vale la pena accennare alle principali questioni problematiche che sorgono attorno al riconoscimento della natura come soggetto di diritto: quella che riguarda il momento *ex post* dell'eventuale violazione di un diritto riconosciuto, ossia la rappresentanza in giudizio della natura; e quella che riguarda il momento *ex ante*, ossia la presenza (o meglio la rappresentanza) della natura al momento decisionale, cioè nelle sedi e consessi in cui si decide su interventi che hanno impatto sull'ambiente e sui beni comuni naturali. Attorno a questi temi si sta sviluppando un filone di studi e ricerche di grande interesse che va sotto il nome di *Earth jurisprudence* e che ha preso le mosse da un libro di Christopher D. Stone che ha fatto scuola in materia, il cui titolo chiarisce bene il livello complesso e problematico della questione: *Should Trees have Standing?*³⁰

4. Per concludere: verso una nuova “emergenza”, la fraternità

Quelli qui sinteticamente esposti sono percorsi evidentemente ricchi di insidie e di contraddizioni che necessitano di essere ancora indagate a fondo. La cosa certa, però, è che sono divenuti filosoficamente, politicamente e

³⁰ C.D. Stone, *Should Trees have Standing? Law, Morality, and the Environment*, New York: Oxford University Press 2010. Si veda anche P.D. Burdon (a cura di), *Exploring Wild Law: The Philosophy of Earth Jurisprudence*, Adelaide: Wakefield Press 2011; Id., *Earth Jurisprudence: Private Property and the Environment*, New York: Routledge 2014; U. Mattei, F. Capra, *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Sansepolcro: Aboca 2017; K. Anker et al. (a cura di), *From Environmental to Ecological Law*, Abingdon-New York: Routledge 2020.

giuridicamente praticabili proprio grazie alla maturata consapevolezza della necessità di superare l'univocità della «concezione moderna e occidentale del mondo».³¹ Una concezione che, nella sua attuale declinazione economico-politica neoliberista, ha finito per colonizzare il nostro immaginario, sino a divenire l'unica chiave di lettura della condizione umana, anche se in realtà non è che *una* delle concezioni possibili: quella che ci ha portato a trascurare molto di ciò che sta al di fuori dei suoi confini.³²

Forse si torna a comprendere questa possibilità solo oggi, nel mezzo di una pandemia che si somma agli effetti del cambiamento climatico e che produce nuove e crescenti diseguaglianze e vulnerabilità, imponendo di tornare universalmente a riflettere sulla condizione umana, sul precario e bistrattato equilibrio della relazione tra esseri umani e natura, ma anche in una chiave nuova (e impensabile fino a pochi mesi fa) sul rapporto tra sicurezza, libertà e diritti fondamentali. Solo oggi, spinti dal bombardamento di numeri e statistiche che descrivono una tragedia globale e al tempo stesso così vicina da farla percepire come ovunque locale, spinti da una rinnovata percezione del bisogno ultimo della sopravvivenza, si comprende quanto un farmaco indispensabile a ridarci la nostra smarrita “normalità” dovrebbe essere considerato un bene di tutti, slegato tanto dalla proprietà di qualcuno quanto dalla sovranità di singoli Stati. Forse solo oggi, anche alle nostre latitudini si può tornare a prendere sul serio il tema dei beni comuni, considerandoli come uno strumento indispensabile per “ricucire il mondo” all’insegna di una prospettiva che sta riemergendo con forza come prospettiva teorica e politica, quella della fraternità.

Per lungo tempo la fraternità è rimasta la sorella minore delle tre categorie che compongono il motto della rivoluzione francese, confinata nell'ombra dalla forza delle prime due: quella libertà e quell'uguaglianza attorno alle quali si sono costruiti per opposizione i due mondi a ovest e a est della cortina di ferro e i destini individuali di chi ne fu parte.

Forse anche per questo il concetto di fraternità ha sofferto di una certa sottovalutazione tra le categorie del pensiero politico contemporaneo, e troppo spesso lo si è ri(con)dotto a quello di solidarietà. Fraternità è molto

³¹ B. de Sousa Santos, *Se Dio fosse un attivista dei diritti umani: i diritti umani e la sfida delle teologie politiche*, in R. Cammarata, L. Mancini, P. Tincani (a cura di), *Diritti e culture. Un'antologia critica*, Torino: Giappichelli 2014, p. 143.

³² Ivi.

di più: è insieme una condizione e un sentimento, un legame, una relazione profonda, che quando da individuale diventa collettiva assume una forza straordinaria, un vero e proprio potere costitutivo capace di generare mondi fino a quel momento solo pensati come possibili, ma che grazie a quella relazione divengono reali, praticati.

Il sentimento di fraternità riproduce la relazione reale di fratellanza (e sorellanza), tra soggetti che in realtà fratelli (o sorelle) non sono. Diciamo che si fa “come se” lo si fosse davvero, tramite quella capacità tutta umana di strutturare la nostra vita (e il nostro mondo) sfruttando la potenzialità generativa della finzione.³³

Perché ci sia fraternità, così come per la fratellanza, è necessario che i soggetti coinvolti siano (e si sentano) al tempo stesso distinti, differenti, autonomi, ma anche uniti, legati, appartenenti a una famiglia, a una comunità che tenga insieme in qualche modo la loro origine e il loro destino. L'unità nella differenza che genera un simile legame è requisito ed elemento indispensabile nell'accidentato e sempre precario percorso di costruzione della pace e del bene dell'umanità. E altrettanto indispensabile è riconoscere che tale relazione non possa che basarsi sul riconoscimento dell'esistenza e della necessità di tutela dei diritti fondamentali e dei beni che “esprimono utilità funzionali all'esercizio” di quei diritti.

L'ultima enciclica di Papa Francesco, citando il Francesco da cui prende il nome come Pontefice, si concentra proprio su questi temi, ponendosi l'obiettivo di tradurre il nobile sentimento della fraternità universale (tra gli esseri umani e con la natura) in un “dato di fatto”.³⁴ In altre parole, ciò che il Papa si (e ci) propone, è un ribaltamento del senso comune che vorrebbe la relazione fraterna come un traguardo più o meno utopistico da raggiungere. Non è così, ci dicono i due Francesco: fratelli lo siamo, ed è proprio dalla perdita della consapevolezza di esserlo che si generano i maggiori errori e i peggiori conflitti. Questo ribaltamento implica la consegna di un agire orientato al riconoscimento dell'altro, al rispetto reciproco, all'amicizia so-

³³ La prospettiva filosofica orientata su questa capacità umana prende appunto il nome di “finzionalismo”, o “Als Ob Philosophie” (filosofia del *come se*), ed è stata elaborata all'inizio del XX secolo dal filosofo neokantiano Hans Vaihinger, la cui opera principale è *Die Philosophie des Als Ob. System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Positivismus*, Berlin 1911 (10^a ed., ivi 1927; ediz. ridotta a cura di R. Schmidt, Leipzig 1923).

³⁴ Cfr. Papa Francesco, *Fratelli tutti. Lettera enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale*, Roma: Edizioni Messaggero 2020.

ciale, alla costruzione di relazioni solidali, al mantenimento di quel fragile equilibrio che ci lega a ciò che non è umano su questo pianeta.

Sulle Ande (e non solo lì) qualcuno l'aveva capito ben prima della pandemia da Covid-19,³⁵ ed ha anche provato ad agire di conseguenza, raggiungendo l'impensabile risultato di riscrivere Costituzioni alla luce di questa consapevolezza.

Comunque si valuti quell'esito, non si può non considerare, come fece Stefano Rodotà argomentando sul tema del diritto al cibo, che «quella che può apparire come una retorica dei diritti, nel concreto confronto con i dati di realtà si rivela invece una via necessaria per collocare al centro delle agende politiche un tema di cui è sempre più innegabile la priorità».³⁶ Consapevoli che la vera retorica, come ammoniva il maestro, «è quella di chi a parole riconosce la gravità della situazione e, poi, non agisce in modo coerente e conseguente per avviare strategie adeguate»,³⁷ al fine di modificarla.

³⁵ Di particolare interesse in tal senso è il discorso pronunciato da Papa Francesco a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) in occasione del II Incontro mondiale dei movimenti popolari, il 9 luglio del 2015, nel quale, richiamando il motto delle tre t (*tierra, techo y trabajo*), riconosce ai movimenti popolari e in particolare al movimento indigeno latinoamericano il ruolo di «seminatori del cambiamento», di quel cambiamento positivo che lui chiama «la globalizzazione della speranza, che nasce dai Popoli e cresce tra i poveri, [e che] deve sostituire questa globalizzazione dell'esclusione e dell'indifferenza!». Papa Francesco, *La dittatura dell'economia*, a cura di U. Mattei, Torino: Edizioni Gruppo Abele 2020, p. 117.

³⁶ S. Rodotà, *Vivere la democrazia*, Roma-Bari: Laterza 2018, p. 85, cit. anche in Papa Francesco, *La dittatura dell'economia*, cit., p. 131.

³⁷ Papa Francesco, *La dittatura dell'economia*, cit., p. 131.

Riferimenti bibliografici

- B. Anderson, *Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi*, Roma: Manifestolibri 2009.
- K. Anker et al. (a cura di), *From Environmental to Ecological Law*, Abingdon-New York: Routledge 2020.
- C. Astudillo, *Algunas reflexiones sobre el proceso constituyente de América Latina con especial referencia a Ecuador*, in J.M. Serna de la Garza (a cura di), *Procesos constituyentes contemporáneos en América Latina. Tendencias y perspectivas*, México, D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 2009, pp. 285-329.
- S. Bagni, *Dallo stato del benessere allo stato del buen vivir*, Roma: Donzelli 2013.
- S. Baldin, *La tradizione giuridica contro-egemonica in Ecuador e Bolivia*, «Boletín Mexicano de derecho comparado» 2015 (XLVIII) n. 143, pp. 483-530.
- S. Baldin, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino*, Torino: Giappichelli 2019.
- Z. Bauman, *Retrotopia*, Bari-Roma: Laterza 2020.
- J. Bengoa, *La emergencia indígena en América Latina*, Santiago del Chile: Fondo de cultura económica 2000.
- P.D. Burdon (a cura di), *Exploring Wild Law: The Philosophy of Earth Jurisprudence*, Adelaide: Wakefield Press 2011.
- P.D. Burdon, *Earth Jurisprudence: Private Property and the Environment*, New York: Routledge 2014.
- R. Cammarata, *Indigeno a chi? Diritti e discriminazioni allo specchio*, Torino: Giappichelli 2012.
- R. Cammarata, *La sfida del pluralismo al diritto, ai diritti e allo Stato. Teoria e casi di diritto plurale*, Brescia: Liberedizioni 2015.
- R. Cammarata, *Stato, pluralismo e cittadinanza nei contesti post-coloniali. L'America latina tra Stati plurinazionali e nuove forme di etnogenesi*, in D. Pompejano, L. Panella, A. Villani (a cura di), *Cittadinanze trasversali*, Milano: Wolters Kluwer Italia - CEDAM 2020, pp. 147-162.
- M. Carducci, *Epistemologia del Sud e costituzionalismo dell'alterità*, «Diritto Pubblico Comparato ed Europeo» 2012 (2), pp. 319-325.
- M. Carducci, *“Talcualismo”, “decolonizzazione” o “utopia arcaica” del diritto costituzionale?*, «Revista de Investigações Constitucionais» 2014 (v. 1), n. 2, pp. 7-22.
- A. Ciervo, *Ya basta! Il concetto di comune nelle costituzioni latinoamericane*, in M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona: Ombre corte 2012, pp. 126-138.
- B. Clavero, *Stato di diritto, diritti collettivi e presenza indigena in America*, in P. Costa, D. Zolo (a cura di), *Lo Stato di diritto. Teoria, storia, critica*, Milano: Feltrinelli 2002, pp. 537-565.
- B. Clavero, *Apunte para la ubicación de la Constitución de Bolivia*, «Revista Española de Derecho Constitucional» 2010 (89), pp. 195-217.

- D. Finamore, *I beni comuni nella Costituzione boliviana*, «Labsus. Laboratorio per la sussidiarietà. L'amministrazione condivisa dei beni comuni» 2011, <https://www.labsus.org/2011/09/i-beni-comuni-nella-costituzione-boliviana/>.
- M. Foroni, *Beni comuni e diritti di cittadinanza. Le nuove Costituzioni sudamericane*, Milano: Lampi di Stampa 2014.
- Francesco, Papa, *Fratelli tutti. Lettera enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale*, Roma: Edizioni Messaggero 2020.
- Francesco, Papa, *La dittatura dell'economia* a cura di U. Mattei, Torino: Edizioni Gruppo Abele 2020.
- E. Gudynas, *Extractivismos: conceptos, expresiones, impactos y derrames*, in M. Ramírez, S. Schmalz (a cura di), *¿Fin de la bonanza? Entradas, salidas y encrucijadas del extractivismo*, Buenos Aires: Editorial Biblos 2018, pp. 19-36.
- E.J. Hobsbawm, T. Ranger (a cura di), *L'invenzione della tradizione*, Torino: Einaudi 2002.
- H.C.F. Mansilla, F. Gamboa Rocabado, P. Alcocer Padilla, *Una disyuntiva complicada? Bolivia plurinacional y los conflictos de las identidades colectivas frente a la globalización*, La Paz: PIEB 2014.
- A. G. Marini, *Diritto e politica. La costruzione delle tradizioni giuridiche nell'epoca della globalizzazione*, «Pòlemos» 2010 (1), pp. 31-76.
- A. Mastromarino, *Il nuevo constitucionalismo latinoamericano: una lettura in prospettiva*, «Diritto Pubblico Comparato ed Europeo» 2020 (2), pp. 317-361.
- U. Mattei, *Beni comuni. Piccola guida di resistenza e proposta*, Melito di Napoli: Marotta&Caffero 2020.
- U. Mattei, F. Capra, *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Sansepolcro: Aboca 2017.
- U. Mattei, L. Nader, *Il saccheggio. Regime di legalità e trasformazioni globali*, Milano: Bruno Mondadori 2010.
- T. Mazzaresse, *Diritti e beni comuni o fondamentali. Un binomio di riferimento per una risposta sistemica alle sfide dell'era globale*, «Ragion pratica» 2020, n. 2, pp. 441-460.
- P.G. Monateri, *Geopolitica del diritto. Genesi, governo e dissoluzione dei corpi politici*, Roma-Bari: Laterza 2013.
- D.E. Moreno Morales, G. Vargas Villazón, D. Osorio Michel, *Nación, diversidad e identidad en el marco del Estado plurinacional*, Cochabamba: PIEB 2014.
- R. Ramírez, *Igualmente pobres, desigualmente ricos*, Quito: Ariel-PNUD 2008.
- S. Rodotà, *I beni comuni. L'inaspettata rinascita degli usi collettivi*, Napoli: La scuola di Pitagora editrice 2018.
- S. Rodotà, *Vivere la democrazia*, Roma-Bari: Laterza 2018.
- M. Rosti, *Popoli indigeni, terre e risorse naturali in Argentina dall'indipendenza a oggi*, Roma: Nova Delphi 2020.
- B. de Sousa Santos, *Casi di diritto emancipatorio*, «Democrazia e diritto» 2004, n. 2, pp. 157-194.
- B. de Sousa Santos, *Può il diritto essere emancipatorio? Una riflessione teorica*, «Democrazia e diritto» 2004, n. 1, pp. 25-55.

- B. de Sousa Santos, *Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur*, Buenos Aires: Editorial Antropofagia 2010.
- B. de Sousa Santos, *Se Dio fosse un attivista dei diritti umani: i diritti umani e la sfida delle teologie politiche*, in R. Cammarata, L. Mancini, P. Tincani, (a cura di) *Diritti e culture. Un'antologia critica*, Torino: Giappichelli 2014, pp. 141-203.
- C.D. Stone, *Should Trees have Standing? Law, Morality, and the Environment*, New York: Oxford University Press 2010.
- M. Svampa, *La fronteras del neextractivismo en América Latina. Conflictos socio-ambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias*, México: CALAS 2019.
- Y.F. Tórréz, C. Arce, *Construcción simbólica del Estado Plurinacional de Bolivia. Imaginarios políticos, discursos, rituales y celebraciones*, Cochabamba: PIEB 2014.
- H. Vaihinger, *Die Philosophie des Als Ob. System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Positivismus*, Berlin 1911 (10ª ed., ivi 1927; ediz. ridotta a cura di R. Schmidt, Leipzig 1923).
- A.C. Wolckmer, S.M. Radaelli, *Refundación de la teoría constitucional latinoamericana: pluralidad y descolonización*, «Derechos y Libertades» 2017 (37), pp. 31-50.

Ricucire il mondo... sostenendo lo *sviluppo sostenibile*

Maurizio Tira*

1. *Una crisi di relazioni*

La crisi che stiamo vivendo è – profondamente – una crisi di relazioni: «l'esistenza umana si basa su tre relazioni fondamentali strettamente connesse: la relazione con Dio, quella con il prossimo e quella con la terra».¹ Quando anche le volessimo ridurre a due, escludendo la prima dimensione, si tratta pur sempre di un legame profondo nelle relazioni tra gli esseri umani e con la natura (o meglio l'ecosistema). La riflessione sui beni comuni ambientali ha bisogno di essere illuminata da questa evidenza, se si vuole cercare di vincere la sfida epocale in cui stiamo vivendo.

Quando nel 1987 la Commissione Brundtland produsse il famoso rapporto *Our common future*² e definì lo “sviluppo sostenibile”, il mondo era diverso. La popolazione del pianeta ammontava a 5 miliardi, la contrapposizione tra i due blocchi geopolitici formatisi dopo la II guerra mondiale dominava ancora lo scenario internazionale, le problematiche ambientali erano ben note, ma non avevano la coerenza e non raggiungevano certo la vasta porzione di popolazione di oggi. La pervasività della tematica della “sostenibilità” non è tuttavia accompagnata da un radicale mutamento dei fondamenti filosofici, economici e giuridici che legano i diritti fondamentali della persona con la riflessione sull'uso delle risorse, sui beni ambientali, sulle esternalità negative delle attività economiche e – in ultima istanza – dei beni comuni.

* Università degli Studi di Brescia.

Alcune parti del presente articolo sono contenute nella prolusione (non pubblicata) tenuta all'inaugurazione dell'Anno Accademico 2019/20 dell'Università del Piemonte Orientale, Vercelli, 5 dicembre 2019.

¹ Papa Francesco, *Laudato Si'*, 2015, n. 66; URL: http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato.

² World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, Oxford: Oxford Paperbacks 1990.

Mi limiterò quindi ad enucleare i paradossi che ritengo fondamentale indagare per poter ragionare di beni comuni ambientali in un'ottica di sviluppo sostenibile. In altre parole, cercherò di delineare delle piste di riflessione per ricucire i rapporti tra gli esseri umani e tra loro e l'ecosistema, nella prospettiva della costruzione di uno spazio comune, di un *ethos* (nel senso di Martin Heidegger, ovvero di una «regione aperta dove abita l'uomo»),³ quindi uno spazio, fisico e di significati dove vivere bene.

Dopo qualche notazione su alcuni presupposti che ritengo importanti per comprendere il contesto in cui il lavoro della Commissione Brundtland ha definito lo sviluppo sostenibile, cercherò di delineare alcune prospettive di lavoro.

2. Una premessa (non solo) terminologica

Nella ricca varietà linguistica europea, la locuzione inglese “*sustainable development*” (come la traduzione italiana “sviluppo sostenibile”), mette l'accento su un modello di sviluppo che «diacoricamente sia accessibile a tutti i popoli della terra». Uno sviluppo che dipende dalla capacità del pianeta di “sostenere il peso” (“*carrying capacity*”) della presenza e delle attività degli esseri umani, qui ed ora. Tale definizione fa emergere con chiarezza il tema dell'equità della distribuzione delle risorse. Sappiamo infatti che il “peso specifico” di un cittadino europeo è molto diverso da quello di un indiano o di un nord-americano o di un africano. Il *Living Planet Report*⁴ ogni anno evidenzia le differenze di impronta ambientale, per cui un italiano utilizza due volte e mezzo le risorse di un indiano, un nord-americano tre volte e mezzo quelle di un malgascio, e così via. Poiché si tratta di risorse autoctone o importate, ne emerge una fotografia non solo e non tanto della diversa biodiversità dei singoli Stati, ma anche dell'ineguaglianza, dell'iniquità nelle relazioni tra gli esseri umani.

L'ineguaglianza riguarda anche, ovviamente, le grandi disparità di accesso alla sanità, all'educazione e ad altri servizi, così come la disparità di reddito, tra i diversi Paesi e all'interno di un medesimo Paese. In media – e prendendo in considerazione la dimensione della popolazione – tra il 1990 e il 2010 la disparità di reddito è aumentata dell'11% nei Paesi in via di sviluppo. Dati che costituiscono

³ M. Heidegger, *Lettera sull'“umanesimo”*, Milano: Adelphi 1995.

⁴ Curato ogni anno dal WWF, si può consultare on-line l'ultima edizione, 2020; URL: <https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/PDFs/ENGLISH-FULL.pdf>.

la ragione per l'obiettivo 10 dell'*Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile* approvata dalle Nazioni Unite nel 2015, obiettivo secondo il quale «entro il 2030 si dovrebbe raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40% della popolazione nello strato sociale più basso ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale. Così come si dovrebbe potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro».⁵

La traduzione francese, invece, “*développement durable*” evidenzia il secondo aspetto della sostenibilità, quello temporale: traduce cioè la “dimensione diacronica dello sviluppo”. Il modello che oggi si considera sostenibile è quello che è riproducibile per le prossime generazioni. Tale ipotesi è tuttavia prefigurabile solo a fronte di una diminuzione dell'impiego complessivo di risorse naturali e dei consumi e/o dell'aumento delle biocapacità del pianeta. Insieme all'esigenza di equità intergenerazionale, emerge con tutta evidenza il problema del rapporto tra esseri umani ed altre specie nell'ecosistema.

Oltre all'uso delle risorse, è in questione l'efficienza energetica, il consumo e la produzione di rifiuti. Significa “fare di più e meglio con meno”, aumentando i benefici in termini di benessere tratti dalle attività economiche, attraverso la riduzione dell'impiego di risorse, del degrado e dell'inquinamento nell'intero ciclo produttivo, migliorando così la qualità della vita. Al ritmo attuale di consumi e con le previsioni di incremento demografico, una popolazione mondiale di 9,6 miliardi di persone nel 2050 avrebbe bisogno di tre pianeti per soddisfare la domanda di risorse naturali necessarie a sostenere gli stili di vita attuali.⁶ Ciò significa che gli stili di vita di oggi “non sono sostenibili”.

La definizione di sostenibilità sta tutta in queste due traduzioni.

3. Determinismo tecnologico ed economico

Dopo la seconda guerra mondiale, l'umanità sognava un futuro di crescita economica, sociale e tecnologica. Il progetto di vasta ricostruzione dei Paesi europei devastati dalla guerra, messo in atto dagli Stati Uni-

⁵ *Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, 2015 obiettivo 10; URL: <https://unric.org/it/obiettivo-10-ridurre-lineaguaglianza-allinterno-di-e-fra-le-nazioni/>.

⁶ *Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, 2015 obiettivo 12; URL: <https://unric.org/it/obiettivo-12-garantire-modelli-sostenibili-di-produzione-e-di-consumo/>.

ti tra il 1947 e il 1952, incarnava certo un disegno di egemonia, ma al contempo rappresentava una svolta nella politica americana, orientata alla ricostruzione e alla definizione di una strategia per promuovere la ripresa economica del continente europeo. Il piano fu annunciato il 5 giugno 1947, all'Università di Harvard, dal segretario di Stato statunitense George Marshall, in un celebre discorso.⁷ Inizialmente rivolto anche all'URSS e ai Paesi dell'Europa orientale, in seguito al rifiuto sovietico, il piano Marshall venne limitato ai Paesi dell'Europa occidentale e alla Germania Ovest.

Forse vi era la convinzione che la convivenza civile e la pace sarebbero state basate su nuove fondamenta: non più le alleanze strategico-politiche, ma una generalizzata prospettiva di benessere e l'apertura al libero scambio di beni e persone. Sappiamo che non andò così e che, anzi, oggi si rimette continuamente in discussione quella visione ottimista.

Inizì così quella che Wolfgang Sachs ha definito "l'era sviluppista", con esplicito riferimento al discorso di insediamento di Harry Truman, il 20 gennaio del 1949.⁸ A questo clima di pace ritrovata, Sachs ascrisse il diffondersi di un ottimismo acritico e l'esaltazione della crescita come unica forma di sviluppo.

Niente di più ragionevole ci si poteva attendere in quegli anni. La crescita dei consumi avrebbe trainato l'economia. Il dilagante credo sviluppista avrebbe impedito ogni serio dibattito sulla modernizzazione della crescita: una società che decide – almeno in alcune aree – di non crescere oltre certi livelli di intensità di merci, di *performance* tecnica o di velocità, appare arretrata. Di conseguenza, l'opzione zero, cioè la scelta di non fare tutto quel che è tecnicamente possibile, è considerata un tabù nella discussione sull'ecologia globale.⁹

Alla luce di quanto si sta sperimentando negli ultimi decenni, il "determinismo tecnologico" sembra vincente: sia lo sviluppo della tecnica, che le sue conseguenze, seguono una logica immanente e una dinamica propria, e sono quindi sottratti al controllo cosciente da parte dell'uomo.

⁷ G.C. Marshall, *Marshall Plan Speech*, Harvard University, 5 giugno 1947; URL: https://www.marshallfoundation.org/library/wp-content/uploads/sites/16/2014/06/Marshall_Plan_Speech_Complete.pdf.

⁸ H.S. Truman, *Inaugural Address*, 20 gennaio 1949; URL: <https://www.bartleby.com/124/pres53.html>.

⁹ W. Sachs, *Le ombre dello sviluppo sull'ecologia*, «CNS - Ecologia politica» 1993, n. 7, prima ed. *Global Ecology and the Shadow of "Development"*, in Id. (a cura di), *Global Ecology. A New Arena of Political Conflict*, London: ZED Books 1993.

È possibile paragonare questa fiducia illimitata nella tecnica alla pari fiducia nella funzione di autoregolazione del mercato. Secondo Adam Smith, gli individui sarebbero spinti da una “mano invisibile” a operare in modo da assicurare benefici a sé e alla società, pur perseguendo null’altro che vantaggi individuali.¹⁰

Il solo modello di sviluppo possibile è naturalmente quello dei Paesi industrializzati occidentali, tendente alla migliore organizzazione e alle migliori tecnologie.

Anche alla base del neoliberalismo vi è un’idea positiva, di libertà, una forte motivazione anti-totalitaria. L’obiettivo era ripensare il meccanismo sociale per evitare ogni forma di accentramento di potere e l’idea fondamentale che solo il mercato garantisca la decentralizzazione. In un mercato concorrenziale ognuno è libero di scegliere cosa vendere e comprare, i prezzi riflettono senza distorsioni i valori e l’equilibrio dei mercati è il risultato di milioni di scelte decentrate.

Allo stesso modo, la diffusione delle soluzioni tecnologiche, soprattutto nel campo delle comunicazioni, è spesso considerata come il miglior mezzo di emancipazione anche per i popoli con minor accesso alle risorse economiche.

Una base teorico-economica solida, che reagisce ad un sistema politico che ha portato alla catastrofe della seconda guerra mondiale.

Una base scientifico-tecnica solida: la tecnologia dà risposte ai bisogni dell’uomo, lo libera dalle costrizioni del vivere e dai lavori inutili, gli prospetta la risoluzione di tutti i suoi problemi, fino all’illusione della sconfitta delle malattie e, forse, della morte.

La diffusione di sistemi economici capitalistici consentì la libertà di impresa e l’efficienza dei mercati, ma assumendo, tra le altre cose, la non finitezza delle risorse naturali e generando quindi inevitabilmente esternalità negative, contravvenne ad alcuni principi solidi dell’impostazione classica del mercato. In sostanza, le esternalità negative mettono in conflitto i diversi “produttori”, riducendo le possibilità gli uni degli altri. Pur in una logica meramente economica, ciò non è accettabile per un libero mercato.

A loro volta, le nuove tecnologie causarono necessariamente cambiamenti sociali e nuove marginalizzazioni e hanno condizionato il nostro modo

¹⁰ A. Smith, *La ricchezza delle nazioni*, Torino: UTET 2013.

stesso di apprendere, indebolendo (o delegando) la capacità stessa di comprensione degli automatismi da noi creati.

Emerge chiaramente la dimensione di relazioni umane: il fondamentale principio di libertà, di libera concorrenza, ma anche il diritto ad una completa informazione sono messi in discussione dai nostri stessi progressi tecnologici.

4. *Alle radici della (necessità di) sostenibilità ambientale*

La crescita della popolazione mondiale e la rapida espansione delle attività economiche hanno causato stress ambientali in tutti i sistemi socio-economici e messo in crisi il modello di sviluppo. La popolazione mondiale continua ad aumentare: si prevede che passerà dai 7,7 miliardi del 2019 agli 8,5 miliardi nel 2030 (aumento del 10%), e poi a 9,7 miliardi nel 2050 (26%) e a 10,9 miliardi nel 2100 (ONU, 2019).¹¹ I tassi di crescita, peraltro, variano notevolmente tra le regioni. Nove Paesi costituiranno oltre la metà della prevista crescita della popolazione tra oggi e il 2050. I maggiori aumenti della popolazione tra il 2019 e il 2050 avranno luogo in: India, Nigeria, Pakistan, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Repubblica di Tanzania, Indonesia, Egitto e Stati Uniti d'America (ONU, 2019).¹²

Si fa così strada una generale preoccupazione sul fatto che problemi come l'effetto serra, il riscaldamento globale, la perdita di biodiversità, la produzione di rifiuti e l'esaurimento delle fonti non rinnovabili siano chiari segni dell'insostenibilità ambientale del modello di sviluppo prima delineato, perlomeno della sua applicazione a più vasti strati di popolazione.

Sono stati il carbone, il ferro, l'acciaio e le macchine azionate a vapore a segnare la prima rivoluzione industriale, che determinò una mutazione radicale dell'ambiente di vita dell'umanità. Poi il petrolio, l'elettrotecnica, l'industria chimica e il motore a quattro tempi, pietre miliari della seconda rivoluzione industriale, che iniziò alla fine del XIX secolo ed ebbe il suo massimo sviluppo nel secolo successivo. Da sottolineare che la risoluzione della Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite

¹¹ Population Division of the United Nations Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects 2019: Highlights; URL: www.unpopulation.org.

¹² Ivi.

sui cambiamenti climatici (meglio nota come COP21, tenutasi a Parigi nel 2015), utilizza come *baseline* per la misura della soglia di incremento accettabile della temperatura media al 2030 proprio il 1850.¹³

L'energia nucleare, l'elettronica e le moderne tecniche di informazione e comunicazione, contrassegnano l'ondata più recente di innovazione tecnologica, che ha avuto inizio nel secondo dopoguerra (la cosiddetta terza rivoluzione industriale). Fondamentale fu l'introduzione dell'uso del computer nei processi di controllo delle macchine utensili, che di nuovo determinò un salto nel modo di adattare l'ambiente alle nostre scoperte tecnologiche.

La quarta rivoluzione industriale non è ancora del tutto definita, ma in estrema sintesi consiste in un processo di produzione del tutto automatizzato e interconnesso. Qui sta la frontiera, ancora ampiamente inesplorata, del futuro del modo non più solo di vivere e produrre, ma anche di pensare e relazionarci. Nella quarta rivoluzione industriale (nota come "industria 4.0") le nuove tecnologie digitali hanno un impatto profondo nell'ambito di quattro direttrici di sviluppo: l'utilizzo dei dati, l'interazione tra uomo e macchina, la manifattura additiva e la robotica.

La fase culturale in cui siamo immersi è stata definita da Neil Postman come "tecnopolio",¹⁴ ovvero la tecnocrazia totalitaria. Il sistema manageriale gestisce l'uomo e quindi "pensa" per lui, cosicché questi abbandoni le sue responsabilità e diventi un burocrate, un uomo che fa dell'efficienza il suo fine.

Bisogna dire che il tecnopolio non appartiene necessariamente alla quarta rivoluzione industriale, ma potremmo affermare che – con l'avanzare del progresso tecnologico – le probabilità di instaurarsi del tecnopolio aumentano. In particolare esse si fanno drammatiche nell'era della comunicazione digitale facilitata e accessibile a tutti.

L'intreccio economia-tecnologia è ben chiaro. Nel settore dei servizi finanziari, le nuove tecnologie consentono di sfruttare appieno il valore dei dati, e dunque della dimensione della base dei clienti, determinando un fattore competitivo sempre più importante.

Già negli anni cinquanta del secolo scorso cominciarono a farsi sentire le voci dei primi critici del "progresso". Lewis Mumford scriveva nel suo *Art and technics*: «come un guidatore di locomotiva ubriaco su un treno a vapore

¹³ L'accordo di Parigi a conclusione della COP21 è scaricabile da https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf.

¹⁴ N. Postman, *Technopoly. La resa della cultura alla tecnologia*, Torino: Bollati Boringhieri 1993.

lanciato nell'oscurità a cento miglia all'ora, abbiamo oltrepassato i segnali di pericolo senza renderci conto che la nostra velocità, frutto della nostra abilità meccanica, non fa che accrescere il pericolo e renderà più fatale lo schianto».¹⁵ Per Mumford lo sviluppo tecnologico è destinato a sfociare nella costruzione di strutture totalitarie (si noti, le stesse che le teorie economiche neoliberaliste volevano soppiantare).

A suscitare le prime critiche e preoccupazioni furono soprattutto i pericoli dell'energia atomica e i rischi comportati dalla chimica per l'ambiente e per la salute dell'uomo. Oggi, seppure le prime non siano superate, la preoccupazione riguarda soprattutto l'interazione tra tecnologia e scienze umane, tra macchina e cervello.

Accanto al desiderio di sviluppo (meglio di crescita) si fece strada la consapevolezza delle diversità del livello di sviluppo raggiunto dai popoli. Per la prima volta, verranno definiti proprio da Truman "sottosviluppati" quei Paesi che non avevano raggiunto sufficienti livelli di sviluppo economico e tecnologico. Anche in questo caso però nel 1947 prevalse l'ottimismo: con la disponibilità ad esportare le capacità tecnologiche degli Stati Uniti anche in quei Paesi, tutti avrebbero prima o poi potuto accedere ad una vita migliore e così, tra l'altro, evitare nuove guerre.

Dunque uno sviluppo che si prevedeva (o si auspicava) tendenzialmente infinito, misurato dalla crescita, ed equo, dove il trasferimento tecnologico avrebbe spinto tutti a raggiungere il livello dei migliori.¹⁶

È noto come non sia andata così. L'equità, soprattutto, non è mai stata raggiunta, anzi è molto lontana dall'esserlo. Pure nota è la circostanza per cui un modello di sviluppo basato sulla crescita tendenzialmente infinita di produzione e consumo, misurato sul ritmo dei Paesi economicamente più sviluppati, non sia possibile.

Per esempio, in accordo con gli attuali valori sociali nei Paesi occidentali, avere un'auto ogni due-tre persone potrebbe essere considerato un obiettivo ragionevole, anche per i Paesi meno economicamente sviluppati. Questo implicherebbe un numero di auto dieci volte più grande del presen-

¹⁵ L. Mumford, *Art and Technics*, New York: Columbia University Press 1952; ried. New York: Columbia University Press 2000.

¹⁶ Durante la COP21 – cfr. *supra* nota 13 – i Ministri dell'Ambiente dei Paesi economicamente sviluppati hanno fatto a gara per chi offriva più risorse per lo sviluppo, sotto forma di trasferimento di tecnologie ai Paesi meno economicamente sviluppati. 100 miliardi di dollari all'anno è la cifra che i Paesi ricchi si sono impegnati a destinare fino al 2020 a sostegno di quelli in via di sviluppo.

te, con enormi conseguenze per il riscaldamento globale, l'esaurimento del petrolio, l'utilizzo di materie prime, il rumore, la produzione di CO₂, ecc.¹⁷

Un tale modello di sviluppo deve confrontarsi con le risorse, non infinite e non sempre rinnovabili, del pianeta.¹⁸

Da questa coscienza, così come dall'aumento demografico e dall'esplosione delle attività economiche è derivata la consapevolezza dei reali o potenziali conflitti tra la crescita economica e l'ambiente. Negli ecosistemi infatti le popolazioni, una volta raggiunta la massima capacità di carico, rallentano la crescita e si stabilizzano in una condizione di equilibrio. I nessi tra ecosistema e sistema economico sono il punto centrale dell'"economia ecologica".¹⁹ La crescente consapevolezza che il sistema che sostiene la nostra vita ecologica globale sia in pericolo, costringe a capire che le scelte fatte sulla base di criteri locali, ristretti, di breve termine, possono produrre, nel lungo termine, disastrosi risultati globali. Si inizia anche ad accorgersi che i modelli economici ed ecologici tradizionali non sono in grado di affrontare appieno i problemi ecologici globali.²⁰

Dunque in economia come nello sviluppo tecnologico si è sostituito l'anelito di libertà, tipico del neoliberalismo, con nuove forme di schiavitù, più sottili e pervasive di quelle potenti ed evidenti soppiantate. Mi pare di intravedere nella critica a questi due sistemi la radice del concetto di sviluppo sostenibile.

5. *Gli antesignani della sostenibilità ambientale*

Rachel Carson nacque nel 1907, in Pennsylvania. Era consapevole dell'impatto che gli umani avevano sul mondo naturale, mostrando il suo interesse per una più ampia "etica ambientale". Ella anticipò così il tema della sostenibilità dei sistemi interattivi e interdipendenti della natura. Si occupò

¹⁷ G. Munda, *Economia ambientale, economia ecologica e il concetto di sviluppo sostenibile*, 1913; URL: <http://www.masterambiente.unimi.it/File%20allegati/materiale%20de%20Carli/ecological%20vs%20environmental%20economics.pdf>.

¹⁸ *L'Earth Overshoot Day*, che si potrebbe definire il "giorno in cui abbiamo esaurito le risorse annuali del pianeta", si celebra ogni anno in un giorno sempre più vicino (nel 2019 si è celebrato il 29 luglio, mentre – per esempio – nel 1997 si celebrò alla fine di settembre). La data dell'*Overshoot Day* viene calcolata annualmente dal Global Footprint Network, l'organizzazione di ricerca internazionale che ha dato il via al metodo di misura dell'Impronta Ecologica (in inglese *Ecological Footprint*) per il calcolo del consumo di risorse.

¹⁹ La fondazione dell'"economia ecologica" è normalmente fatta risalire all'economista e matematico rumeno Nicholas Georgescu-Roegen.

²⁰ G. Munda, *Economia ambientale, economia ecologica e il concetto di sviluppo sostenibile*, cit.

di cambiamenti climatici, dell'innalzamento del livello del mare, dello scioglimento dei ghiacciai artici. Nel 1962 pubblicò negli Stati Uniti il libro *Primavera silenziosa*,²¹ che è considerato l'inizio del movimento ambientalista. Anche dal suo lavoro scaturì la messa al bando del DDT negli Stati Uniti, per i danni agli ecosistemi che l'allora comunissimo pesticida chimico produceva. Era il 1972, ma già nel 1970, sempre negli Stati Uniti, si era celebrato il primo Earth Day: il 22 aprile, 20 milioni di nord-Americani e gli studenti di molte università scesero nelle strade e nei parchi, per dimostrare a favore di un ambiente più sano.²²

Il lavoro più famoso di quegli anni è però *Limits to Growth (I limiti allo sviluppo)*²³, redatto da Donella H. Meadows e altri scienziati del MIT nel 1972, su commissione del Club di Roma, per studiare il problema della scarsità delle risorse (petrolio, carbone, gas naturale, ecc.) e dei conseguenti limiti da porre allo sviluppo. Alcune previsioni dello studio non si sono avverate, almeno non nei tempi previsti, e molti economisti ne rigettarono i risultati. Tuttavia il testo resta una pietra miliare, tanto che recentemente ne è stata pubblicata una versione aggiornata, in occasione del trentesimo anniversario della prima uscita²⁴ ed alla luce dell'imponente crescita demografica, passata dai 4 miliardi degli anni settanta ai sette miliardi e mezzo di oggi.

Un anno importante il 1972: la prima Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano a Stoccolma ribadì la necessità che le risorse naturali debbano essere protette, preservate e opportunamente razionalizzate per il beneficio delle generazioni future. La *Dichiarazione sull'Ambiente Umano* affermò che: «La ricerca scientifica e lo sviluppo, visti nel contesto dei problemi ecologici nazionali o multinazionali, devono essere incoraggiati in tutti i Paesi, specialmente in quelli in via di sviluppo». Nacque così il Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite (U.N.E.P.).

Il cammino verso la definizione di sostenibilità ambientale fu ancora lungo. Può essere interessante, a questo punto, ricordare un intervento di un altro Presidente degli Stati Uniti d'America. Era la sera del 15 luglio 1979.

²¹ R. Carson, *Silent Spring*, 1962, trad. it.: *Primavera silenziosa*, Milano: Feltrinelli 1999.

²² La giornata mondiale della terra è diventata una delle giornate ONU, e si celebra il 22 aprile di ogni anno; si veda tra l'altro: <https://www.un.org/en/events/motherearthday/>.

²³ D.H. Meadows *et al.*, *Limits to Growth; a report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind*, Washington D.C.: Potomac Associates Books 1972.

²⁴ D.H. Meadows *et al.*, *Limits to Growth: The 30-Year Update*, White River Junction, Vermont (USA): Chelsea Green Publishing Company 2004.

Il Presidente Jimmy Carter si rivolse alla nazione, parlando di energia e delle sfide per il suo Paese. Un discorso che passò alla storia come il discorso del malessere, *The Malaise Speech*²⁵ per il tono preoccupato e accorato, ma anche per un richiamo al senso della vita di fronte al consumo. Il Presidente propose come dovere di patriottismo semplici comportamenti che ancora oggi non sono del tutto interiorizzati, come la necessità di utilizzare di meno il veicolo privato, di usare i mezzi di trasporto pubblico, di diminuire di un grado la temperatura ambientale nelle abitazioni. Una motivazione di fondo era certamente l'aspirazione ad una minor dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento energetico degli Stati Uniti, ma il messaggio fu comunque emblematico ed inedito per quei tempi. Forse era stato anche l'incidente nucleare di Three Mile Island²⁶ del 28 marzo di quell'anno a suscitare una seria riflessione sul fabbisogno energetico e sulle capacità dei Paesi più economicamente avanzati di farvi fronte. Così il presidente Carter:

L'identità umana non è più definita da ciò che si fa, ma da ciò che si possiede. Ma abbiamo scoperto che possedere e consumare cose non soddisfa il nostro desiderio di significato. Abbiamo imparato che accumulare beni materiali non può riempire il vuoto di vite che non hanno fiducia o scopo. [...] E ti sto chiedendo per il tuo bene e per la sicurezza della tua nazione di non fare viaggi inutili, di usare i mezzi pubblici ogni volta che puoi, di parcheggiare l'auto un giorno in più alla settimana, di rispettare i limiti di velocità e di impostare il tuo termostato per risparmiare combustibile. Ogni atto di conservazione dell'energia come questo è molto più che un gesto di buon senso: si tratta di un atto di patriottismo.²⁷

Un discorso tragico e commovente, se riletto a quarant'anni di distanza. Mosso certo dall'orgoglio di indipendenza tipicamente americano, che non accetta sudditanze energetiche dal resto del mondo, eppure carico di indirizzi che nemmeno dopo quasi mezzo secolo sono stati presi davvero sul serio.

Saltando qualche tappa importante, si arriva al 1987, quando – dimessi altri aggettivi accostati nel tempo al termine “sviluppo” – si decise

²⁵ J. Carter, *The Malaise Speech*, 1979; URL: <https://www.americanrhetoric.com/speeches/jimmycartercrisisofconfidence.htm>.

²⁶ Il 28 marzo 1979 a Three Mile Island (Pennsylvania) nella centrale nucleare vi fu un malfunzionamento che, insieme ad un errore umano degli operatori impegnati alla centrale, provocò l'incidente nucleare più grande nella storia degli Stati Uniti.

²⁷ J. Carter, *The Malaise Speech*, cit.

per l'aggettivo "sostenibile". Fu grazie al lavoro della Commissione mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo, istituita nel 1983 dal Segretario generale dell'ONU Javier Pérez de Cuéllar e presieduta dalla prima Ministra norvegese, Gro Harlem Brundtland, che si arrivò a questa tappa fondamentale nel cammino della coscienza ambientale, iniziato molti anni prima.

6. *Lo sviluppo sostenibile e i beni comuni*

Il Rapporto Brundtland ha messo chiaramente in luce che il progressivo deterioramento dell'ambiente è diretta conseguenza di uno sviluppo economico incontrollato e che determinati danni all'ambiente rischiano di essere tramandati alle generazioni future. Ne emerge la necessità di promuovere forme alternative di sviluppo, capaci di sostenere la crescita economica, sia nel breve che nel lungo periodo, e nel contempo la salvaguardia dell'ambiente e la preservazione delle risorse naturali. Poiché per «sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri»,²⁸ sono chiari i riferimenti all'equità, la dimensione spaziale, e alla durabilità, la dimensione temporale, della sostenibilità.

Dal 1987, una lunga teoria di incontri, conferenze, risoluzioni, direttive, gruppi di lavoro, passando per la Conferenza delle nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo, a Rio de Janeiro nel 1992, seguita dagli Earth Summit Rio+10 di Johannesburg nel 2002, e Rio+20 ancora a Rio de Janeiro nel 2012.²⁹ Tutte occasioni per constatare il non raggiungimento degli obiettivi che ci si era posti.

L'unione europea ha fatto la sua parte e approvato, nel 1992, il V Piano d'Azione Ambientale "Per uno sviluppo durevole e sostenibile 1993/1999"³⁰, in base a cui nel 1993 il nostro Paese adottò il "Piano Nazionale per lo sviluppo sostenibile in Italia".

Con il *Trattato di Amsterdam* del 1997,³¹ la tutela ambientale è divenuta un principio costituzionale dell'Unione Europea ed una politica comuni-

²⁸ World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future*, Oxford: Oxford Paperbacks 1990.

²⁹ <https://www.minambiente.it/pagina/il-percorso-dello-sviluppo-sostenibile-1992>.

³⁰ Ivi.

³¹ https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_it.pdf.

taria non subordinata, ma di pari livello rispetto alle altre fondamentali finalità dell'U.E. Nel 1999, il Ministero dell'Ambiente italiano³² ha istituito il "Servizio per lo sviluppo sostenibile", l'organo preposto alla promozione e al coordinamento delle iniziative per lo sviluppo sostenibile in Italia.

Se i *Millennium Development Goals*,³³ approvati nel 2000 da tutti i Paesi facenti parte delle Nazioni Unite non hanno avuto grande risonanza, ecco che il 2015 fu l'anno chiave per il cammino dello sviluppo sostenibile, per tre motivi:

- L'Enciclica papale *Laudato si'*,³⁴ la prima che un Papa ha dedicato esclusivamente a questo tema, con l'originale definizione di *ecologia integrale*, secondo la quale è richiesta un'analisi del funzionamento della società, della sua economia, del suo comportamento, dei suoi modi di comprendere la realtà ed è fondamentale cercare soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali;
- il Sustainable development summit, dal 25 al 27 settembre a New York, che definì i diciassette "Sustainable Development Goals";³⁵
- e la storica conferenza di Parigi, la COP21, in dicembre, a pochi giorni dalla strage terroristica che aveva colpito al cuore la capitale francese; la firma dell'accordo, che prevede di mantenere l'aumento delle temperature medie sul pianeta «ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali»³⁶ come obiettivo a lungo termine, è avvenuta in base ad un senso di responsabilità non estraneo ai tragici fatti di sangue e non senza un qualche influsso dell'Enciclica stessa.

Non si tornerà più indietro. Vi è la diffusa percezione che ora si debba fare sul serio, che il tempo stringa, che la consapevolezza della tragedia potenziale si allarghi a diversi strati sociali.

«Oggi, credenti e non credenti sono d'accordo sul fatto che la terra è essenzialmente una eredità comune, i cui frutti devono andare a beneficio di tutti».³⁷

«Il principio del bene comune si trasforma immediatamente, come logica e ineludibile conseguenza, in un appello alla solidarietà e in una opzione

³² D.P.R. 549/99.

³³ <https://www.un.org/millenniumgoals/>.

³⁴ Papa Francesco, *Laudato si'*, cit.

³⁵ <https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs Summit>.

³⁶ https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it.

³⁷ Papa Francesco, *Laudato si'*, cit., n. 93.

preferenziale per i più poveri. Questa opzione richiede di trarre le conseguenze della destinazione comune dei beni della terra».³⁸

Il concetto di bene comune è fondamentale per sostenere lo sviluppo sostenibile.

Cosa sono i beni comuni? «Beni essenziali per la sopravvivenza dell'umanità e per lo sviluppo della persona umana, strettamente legati ai diritti fondamentali».³⁹ In altre parole, i beni comuni sono un nuovo modo di esprimere un'idea molto antica: che alcune forme di ricchezza appartengano a tutti noi e che queste risorse della comunità debbono essere attivamente protette e gestite per il bene di tutti.⁴⁰

I beni comuni sono le cose ereditate e che congiuntamente si creano, e che (si spera) dureranno per le generazioni a venire. I beni comuni si possono distinguere per:

- gli individui che condividono la risorsa: è possibile distinguere i beni comuni locali (in genere le aree coltivate o sfruttate per uso agricolo dalle comunità), da quelli globali (come acqua, aria, oceani, ecc.); questi ultimi stanno diventando sempre più importanti a causa della crescente intensità di sfruttamento e impoverimento;
- la longevità: è possibile identificare i beni comuni inesauribili, quelli rinnovabili e infine quelli esauribili.

I beni comuni mettono in crisi le regole dell'economia classica, in quanto lo sfruttamento da parte di un consumatore impoverisce la possibilità di utilizzo di altri consumatori, determinando disuguaglianze, intollerabili anche (soprattutto?) in un sistema basato sulle libertà individuali.

Dunque, anche partendo semplicemente dalle regole più apparentemente "utilitariste", si può definire un problema che rappresenta la sfida epocale per l'umanità. Del resto, nella dottrina sociale della Chiesa Cattolica, il principio della «subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale dei beni», e quindi il diritto di tutti al loro uso, è una regola d'oro e «il primo principio dell'intero ordine etico e sociale».⁴¹

³⁸ Ivi, n. 158.

³⁹ Cfr. S. Rodotà, *Beni comuni e categorie giuridiche. Una rivisitazione necessaria*, «Questione giustizia», 2011 (5), pp. 237-247.

⁴⁰ Ivi.

⁴¹ Papa Giovanni Paolo II, *Lettera Enciclica Laborem exercens*, 1981; su http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html.

Accanto all'ovvio richiamo alla necessità di un governo pubblico delle risorse, la riflessione è più profondamente riconducibile al punto da cui sono partiti. Come ricucire le relazioni tra soggetti che confliggono nell'uso di risorse finite? Come ristabilire un principio etico nel governo delle relazioni? Come ristabilire il "limite", condizione invalicabile pena il "delirio"?⁴²

7. *Conoscenza, bellezza e solidarietà per uscire dalla crisi*

L'etica e l'innovazione tecnologica sembrano antitetiche, perché la tecnica ci illude sulla sua capacità di realizzare tutto ciò che è possibile. Secondo Umberto Galimberti «nell'età della tecnica l'etica celebra la sua impotenza, la sua incapacità di impedire alla tecnica, che può, di fare ciò che può. L'antica persuasione che assegnava all'etica il compito di scegliere i fini e alla tecnica il reperimento dei mezzi per la loro realizzazione è tramontata».⁴³

Sono invece convinto, o meglio contrappongo a questa affermazione l'ottimismo della volontà, che potremo vincere la vera sfida che abbiamo davanti, ovvero "non realizzare tutto ciò che la tecnica rende possibile, ma rendere possibile quello che si decide di realizzare".

Quali medicine si possono somministrare? Voglio enuclearne essenzialmente tre.

La *conoscenza*: non è possibile vincere le sfide dell'oggi senza una profonda consapevolezza dei fenomeni. Abbiamo introiettato alcuni paradigmi di pensiero che sono molto resistenti, come prima si è cercato di descrivere. La capacità di dare il giusto valore alle cose, prima e oltre la dinamica di mercato, è condizione essenziale per ricucire il rapporto con i nostri simili e con l'ecosistema. La grande disponibilità di dati richiede uno sforzo sempre più grande per discernere e situare le informazioni nel contesto del divenire storico dei fenomeni.

Per dare il giusto valore e orientarsi tra il semplicemente "giusto" e il "buono", serve educare alla *bellezza*: dimensione soggettiva come poche, è comunque un valore che accomuna nel suo riconoscerlo. Un vero artista coglie il bello anche al di fuori della sua opera, educando quindi al rispetto

⁴² "Delirare" significa letteralmente "uscire dal solco (lira)". Si può intendere anche come "allontanarsi dalla giusta via".

⁴³ U. Galimberti, *Psiche e tecnica. L'uomo nell'età della tecnica*, Milano: Feltrinelli 2000.

e all'inclusione e guidano la nostra coscienza verso un valore che supera le barriere culturali. Già Mumford era preoccupato dello sviluppo delle giovani generazioni in contesti di degrado urbano, riconoscendo per loro una condizione di *handicap* nelle possibilità di sviluppare uguali possibilità di vicini più fortunati.

Conoscenza e bellezza possono essere tuttavia confinate in un'esperienza individualista, senza il condimento della *solidarietà*. La consapevolezza dell'interdipendenza, così drammaticamente evidenziata dalle più gravi crisi dell'umanità, deve essere la cifra della gestione della cosa pubblica. Le esperienze di comunità basate sul principio dei *commons*⁴⁴ si radicano in principi solidaristici, ben noti nell'esperienza del nostro Paese. La solidarietà come scoperta del *volto bello dell'altro*, introduce una dimensione empatica, immunizzando dal rischio di autoreferenzialità.

Sarà possibile vincere la sfida di ri-cucire un mondo lacerato da una crisi senza precedenti solo con un'alleanza rinnovata tra scienza, politica e comportamenti individuali. In altre parole è necessaria una rivoluzione del modo di pensare, consapevoli, secondo le parole attribuite ad Albert Einstein, che «non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose».

⁴⁴ Si vedano in Italia, pur nella loro parzialità, gli esempi della magnifica Comunità di Fiemme, piuttosto che delle Partecipanze agrarie di Nonantola. Cfr. C. Tira, *La gestione economica dei beni comuni: tra diritti di proprietà ed esigenze di tutela. Alcune applicazioni concernenti le risorse naturali*, tesi di laurea in Economia, Università degli Studi di Padova 2018; URL: http://tesi.cab.unipd.it/61433/1/Tira_Cecilia.pdf.

Riferimenti bibliografici

- R. Carson, *Silent Spring*, 1962, trad. it.: *Primavera silenziosa*, Milano: Feltrinelli 1999.
- J. Carter, *The Malaise Speech*, 1979; URL: <https://www.americanrhetoric.com/speeches/jim-mycartercrisisofconfidence.htm>.
- Francesco, Papa, *Laudato Si'*, 2015; URL: www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato.
- U. Galimberti, *Psiche e technè. L'uomo nell'età della tecnica*, Milano: Feltrinelli 2000.
- Giovanni Paolo II, *Laborem exercens*, 1981; URL: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html.
- M. Heidegger, *Lettera sull'“umanesimo”*, Milano: Adelphi 1995.
- D.H. Meadows et al., *Limits to Growth; a report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind*, Washington D.C.: Potomac Associates Books 1972.
- D.H. Meadows et al., *Limits to Growth: The 30-Year Update*, White River Junction, Vermont (USA): Chelsea Green Publishing Company 2004.
- L. Mumford, *Art and Technics*, New York: Columbia University Press 1952; ried. New York: Columbia University Press 2000.
- G. Munda, *Economia ambientale, economia ecologica e il concetto di sviluppo sostenibile*; URL: <http://www.masterambiente.unimi.it/File%20allegati/materiale%20de%20Carli/ecologico%20vs%20environmental%20economics.pdf>.
- N. Postman, *Technopoly. La resa della cultura alla tecnologia*, Torino: Bollati Boringhieri 1993.
- S. Rodotà, *Beni comuni e categorie giuridiche. Una rivisitazione necessaria*, «Questione giustizia» 2011 (5), pp. 237-247.
- W. Sachs, *Le ombre dello sviluppo sull'ecologia*, «CNS - Ecologia politica» 1993, n. 7, prima ed. *Global Ecology and the Shadow of “Development”*, in Id. (a cura di), *Global Ecology. A New Arena of Political Conflict*, London: ZED Books 1993.
- C. Tira, *La gestione economica dei beni comuni: tra diritti di proprietà ed esigenze di tutela. Alcune applicazioni concernenti le risorse naturali*, tesi di laurea in Economia, Università degli Studi di Padova 2018, http://tesi.cab.unipd.it/61433/1/Tira_Cecilia.pdf.
- H.S. Truman, *Inaugural Address*, 20 gennaio 1949; <https://www.bartleby.com/124/pres53.html>.
- World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, Oxford: Oxford Paperbacks 1990.
- WWF, *Living Planet Report*, 2020, URL: <https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/PDFs/ENGLISH-FULL.pdf>.

Appendice

Beni comuni: una strategia globale contro lo *human divide*

Stefano Rodotà*

Nel 1964 un professore della facoltà giuridica dell'Università di Yale, Charles Reich, pubblica un saggio dal titolo *The New Property*,¹ destinato ad influenzare assai la discussione scientifica e l'orientamento delle corti. L'assunto è semplice e prende le mosse dalla constatazione del ruolo dello Stato come diretto dispensatore di ricchezza, non solo distribuendo risorse finanziarie, ma soprattutto creando in capo a singoli soggetti situazioni economicamente vantaggiose – sussidi, sgravi fiscali, incentivi, licenze, autorizzazioni all'esercizio di attività, concessioni di servizi. Tutto quest'insieme di *largess*, di attribuzioni provenienti dal pubblico, rimaneva tuttavia nella sfera delle "elargizioni", affidate ad una discrezionalità politica e amministrativa nella quale si rifletteva, distorto, quel passaggio dalla proprietà al lavoro, a «quel nuovo perno della stratificazione sociale che è l'occupazione», indagato con tanta profondità e sottigliezza da Wright Mills.² Sembrava a Reich che in questo passaggio «dalla proprietà alla non proprietà»³ si fossero perse le garanzie che devono accompagnare la persona nel momento in cui affida le proprie scelte e il proprio futuro a "beni" di incerta stabilità, che possono essergli sottratti da una decisione del pubblico potere. La strada indicata nell'affrontare le "non proprietà" era quella di attribuire anche ad esse le medesime prerogative costruite intorno allo

* Il testo di Stefano Rodotà che qui si pubblica è apparso per la prima volta come *Postfazione* al volume curato da M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona: Ombre corte 2012, pp. 311-332. Ringrazio la Signora Carla Pogliano e Carlo Rodotà per avere acconsentito alla ripubblicazione dell'articolo in *Appendice* a questo volume.

¹ C.A. Reich, *The New Property*, «Yale Law Journal» 1964, n. 3, pp. 733-787. Ho esaminato analiticamente questi problemi già nel 1981 in apertura de *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, di cui si veda ora la seconda edizione, Bologna: il Mulino 1990.

² C. Wright Mills, *Colletti bianchi*, trad. it. di S. Sarti, Torino: Einaudi 1966, p. 96.

³ Sempre C. Wright Mills, *Colletti bianchi*, cit.

storico modello proprietario. Da qui “la nuova proprietà”, proiezione nel mondo nuovo di un passato rassicurante.

Era una mossa istituzionale né nuova, né imprevedibile. Il modello proprietario, per il suo radicamento storico e sociale, ha finito con l’incarnare la forma più intensa della protezione giuridica, alla quale ricorrere tutte le volte che si voleva mettere a punto una tutela forte. In Italia, ad esempio, la sostituzione dell’impresa alla proprietà nel cuore del sistema economico ha suggerito la ricostruzione del diritto d’impresa con una trasposizione della categoria proprietaria.⁴ Per il rafforzamento delle garanzie per l’occupazione da parte dello *Statuto dei lavoratori* si è parlato di una tutela “reale”, come se si trattasse di un bene accompagnato da una tutela appunto di tipo proprietario.

Nel 2003 un altro studioso statunitense, James Boyle, apriva un numero della rivista «Law and Contemporary Problems» proponendo un interrogativo radicale: *The Opposite of Property?*⁵ Al centro dell’analisi non veniva più posto il modello proprietario, ma l’attenzione veniva spostata verso una diversa gestione dei beni, né individualistica, né esclusiva. Non di tutti i beni, ovviamente. Ma un così profondo mutamento di punto di vista determinava comunque una cesura, perché il modello della proprietà solitaria non veniva più indicato come l’approdo necessario per tutti gli interessi che si volevano assistiti da una garanzia giuridica particolarmente qualificata.

Che cosa era accaduto nei quarant’anni che dividono quei due studi? Nel mondo aveva cominciato a diffondersi quella che Franco Cassano ha chiamato la “ragionevole follia dei beni comuni”.⁶ La follia, elogiata da Erasmo e riconosciuta come metodo da Amleto, si insinuava nel mondo ordinato del diritto, veniva indicata come un carattere del nuovo *homo civicus*, così liberato dall’obbligo di consegnarsi all’ossessione proprietaria che lo separava e lo allontanava dai suoi simili, ritrovando invece anche il filo dei legami sociali. Ma in quell’ossimoro, che associava ragione e follia, vi era una chiara indicazione di metodo. I beni comuni esigono una diversa forma di razionalità, capace di incarnare i cambiamenti profondi che stiamo vivendo, e che investono la dimensione sociale, economica, culturale, politica. Siamo

⁴ R. Nicolò, *Riflessioni sul tema dell’impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, «Rivista del diritto commerciale», 1956 (I), pp. 186 ss.

⁵ J. Boyle, *Foreword: The Opposite of Property*, «Law & Contemporary Problems» 2003 (66), n. 1-2, pp. 1-32. Qui anche J. Boyle, *The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain*, pp. 33-74.

⁶ F. Cassano, *Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni*, Bari: Dedalo 2004.

così obbligati ad andare oltre lo schema dualistico, oltre la logica binaria, che ha dominato negli ultimi due secoli la riflessione occidentale – proprietà pubblica o privata. E tutto questo viene proiettato nella dimensione della cittadinanza, per il rapporto che si istituisce tra le persone, i loro bisogni, i beni che possono soddisfarli, così modificando la configurazione stessa dei diritti definiti appunto di cittadinanza, e delle modalità del loro esercizio.

Questa non è una illuminazione improvvisa. È l'esito di una riflessione che riguarda i “beni primari”, necessari per garantire alle persone il godimento di diritti fondamentali, e per individuare gli interessi collettivi, le modalità di uso e gestione dei beni stessi. «Interessi collettivi e retroterra non proprietario hanno fatto così guadagnare al mondo istituzionale una terza dimensione, nella quale si muovono a disagio i cultori della geometria istituzionale piana». ⁷ Emerge un retroterra non proprietario, si manifesta concretamente l'esigenza di garantire situazioni legate al soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della persona. ⁸ La via verso la riscoperta dei beni comuni è così aperta.

Ad una prima lettura, la stessa *Costituzione* si presenta legata allo schema binario, poiché l'articolo 42 si apre con le parole «la proprietà è pubblica o privata». Ma la terza dimensione emerge nell'articolo 43, dove si prevede, in particolare, che possano essere affidate «a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale». Si adotta così in una logica istituzionale che svincola l'interesse non individualistico per determinati beni dal riferimento obbligato alla proprietà pubblica, alla tecnica delle nazionalizzazioni. Si apre una ben visibile terza via tra proprietà privata e pubblica, la cui portata si chiarisce meglio analizzando due riferimenti essenziali contenuti nell'articolo 42 – l'affermazione secondo cui la proprietà deve essere resa “accessibile a tutti” e il ruolo attribuito alla sua “funzione sociale”. Riferendosi al tempo in cui la *Costituzione* veniva scritta, è ragionevole ritenere che con il riferimento all'accesso si volesse alludere alla necessità per tutti e ciascuno di poter divenire titolari del diritto su un bene secondo il modello della proprietà solitaria. «Non: “*tutti proletari*”, ma “*tutti proprietari*”» – così era scritto, con evidente spirito polemico, nel *Programma della Democrazia Cri-*

⁷ Scrivevo così nel 1981, cfr. *Il terribile diritto*, cit., p. 44.

⁸ Ancora *Il terribile diritto*, cit., pp. 39-42. E si veda P. Rescigno, *Disciplina dei beni e situazioni della persona*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno» 1976-77 (II), p. 872.

stiana per la nuova Costituzione⁹ (i cui rappresentanti all'Assemblea costituente, peraltro, ebbero un ruolo importante, e niente affatto conservatore, nella stesura dell'articolo 42).¹⁰ Proprio la riflessione più recente, tuttavia, ha progressivamente fatto emergere una nozione di accesso che non è necessariamente e strumentalmente collegata all'acquisizione di un titolo di proprietà. Accesso e proprietà si presentano come categorie autonome¹¹ e, in diverse situazioni, potenzialmente o attualmente in conflitto. Si può accedere a un bene, e godere delle utilità, senza assumere la qualità di proprietario. In questo senso, l'accesso costituzionalmente previsto ben può essere inteso come strumento che consente di soddisfare l'interesse all'uso del bene indipendentemente dalla sua appropriazione esclusiva. Siamo così al di là delle stesse opportunità offerte dall'articolo 43. Come s'era in passato distinto tra proprietà e gestione nella prospettiva di una contrapposizione tra proprietà formale e sostanziale, la distinzione tra proprietà e accesso è ormai da tempo un tratto che caratterizza la discussione pubblica.¹²

Muta lo sguardo sulla proprietà. «La proprietà [...] non ha bisogno d'essere confinata, come ha fatto la teoria liberale, nel diritto di escludere gli altri dall'uso o dal godimento di alcuni beni, ma può egualmente consistere in un diritto individuale a non essere escluso ad opera di altri dall'uso o dal godimento di alcuni beni».¹³ Usando la vecchia terminologia, si potrebbe dire che si passa da una proprietà “esclusiva” ad una “inclusiva”. Più correttamente, questa situazione può essere descritta come riconoscimento della legittimità che al medesimo bene facciano capo soggetti e interessi diversi. Il discorso sull'esclusione viene tramutato così in quello sull'accessibilità.

Questo necessario adeguamento delle categorie, nel quale possa rispec-

⁹ *Il Programma della Democrazia Cristiana per la nuova Costituzione (Guido Gonella) al I° Congresso nazionale della D.C. (24-27 aprile 1946)*, in «Atti e documenti della Democrazia Cristiana 1943-1959», Roma: Edizioni Cinque Lune 1959, p. 201.

¹⁰ Si giunse fino a proporre che non venissero riconosciute e garantite le proprietà “malformate”: su questa vicenda rinvio alla ricostruzione del lavoro dell'Assemblea costituente ne *Il terribile diritto*, cit., pp. 273 ss. (già in S. Rodotà, *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, sub Art. 42, Bologna: Zanichelli 1982, pp. 69 ss.).

¹¹ Si tornerà più analiticamente su questo punto. Fin d'ora, tuttavia, è bene mettere in guardia contro le semplificazioni che hanno prospettato una sorta di progressiva irrilevanza di proprietà e mercato, come in alcune prospettazioni di J. Rifkin, *L'età dell'accesso. La rivoluzione della New economy*, trad. it. di P. Canton, Milano: Mondadori 2000.

¹² Lo segnalavo ne *Il terribile diritto*, cit., p. 16.

¹³ C. Brough Macpherson, *Liberal-Democracy and Property*, in Id. (a cura di), *Property. Mainstream and Critical Positions*, Oxford: Oxford University Press 1978, p. 201.

chiarsi la nuova razionalità prima ricordata, trova un suo ulteriore svolgimento nella considerazione della storica, e sempre controversa, categoria della funzione sociale. Questa, nata come insieme di limiti e vincoli all'esercizio del potere proprietario, è stata poi intesa anche come strumento per definire lo stesso contenuto del diritto, per circoscrivere fin dall'origine le facoltà esercitabili dal proprietario. Ma essa è stata poi configurata anche come potere di una molteplicità di soggetti di partecipare alle decisioni riguardanti determinate categorie di beni.¹⁴ Infatti, nel momento in cui taluni beni sono al centro di una "costellazione" di interessi, questa loro particolarità implica che, in forme ovviamente differenziate, si dia voce a chi li rappresenta. Emerge così un modello partecipativo.

La revisione delle categorie proprietarie, dunque, porta con sé anche una revisione delle categorie dei beni, con il riemergere dei beni comuni, che tuttavia assumono caratteristiche anch'esse irriducibili ai modelli storicamente già noti. Ma non nasce solo una nuova categoria di beni. L'astrazione proprietaria si scioglie nella concretezza dei bisogni, ai quali viene data evidenza collegando i diritti fondamentali ai beni indispensabili per la loro soddisfazione.

Ne risulta un cambiamento profondo. Diritti fondamentali, accesso, beni comuni disegnano una trama che ridefinisce il rapporto tra il mondo delle persone e il mondo dei beni. Questo, almeno negli ultimi due secoli, era stato sostanzialmente affidato alla mediazione proprietaria, alle modalità con le quali ciascuno poteva giungere all'appropriazione esclusiva dei beni necessari. Proprio questa mediazione viene ora revocata in dubbio. La proprietà, pubblica o privata che sia, non può comprendere e esaurire la complessità del rapporto persona/beni. Un insieme di relazioni viene ormai affidato a logiche non proprietarie.

Per comprendere meglio questa vicenda estremamente intricata, tuttavia, non è solo indispensabile essere consapevoli delle elaborazioni che, negli ultimi decenni, hanno articolato le forme proprietarie e ridefinito le categorie dei beni. Conviene tornare a un riferimento ad un passato più lontano, ad esempio alla riflessione che faceva Alexis de Tocqueville pochi mesi prima della pubblicazione del *Manifesto dei comunisti*: «ben presto la lotta politica si svolgerà fra coloro che possiedono e quelli che non possiedono; il grande campo di battaglia sarà la proprietà, e le principali questioni

¹⁴ È la conclusione alla quale giungevo ne *Il terribile diritto*, cit., p. 27, e che mi pare confermata dagli svolgimenti successivi.

della politica si aggireranno intorno alle modifiche più o meno profonde da apportare al diritto dei proprietari. Allora rivedremo le grandi agitazioni pubbliche e i grandi partiti». ¹⁵ È importante notare come il liberal-conservatore Tocqueville non si chiudesse nell'equazione "proprietà uguale libertà", dunque nella dimensione puramente individualistica. Nel momento in cui l'istituto proprietario diveniva affare di società, scopriva che il momento del conflitto era ineliminabile, caratterizzava le dinamiche dell'istituzione proprietaria. Non a caso quel grande indagatore della società francese che fu Honoré de Balzac tre anni prima, nel 1844, aveva scelto come titolo iniziale del romanzo che si sarebbe chiamato *Les paysans*, "*Qui propriété a, guerre a*" – chi ha proprietà, ha guerra. Di nuovo l'immagine bellica, ritenuta l'unica possibile per descrivere l'asprezza del conflitto. ¹⁶

Quel conflitto è continuato, ininterrotto, e il campo di battaglia, che per Tocqueville era sostanzialmente quello della proprietà terriera, si è progressivamente dilatato. Oggi sono soprattutto i beni comuni – dall'acqua all'aria, alla conoscenza – al centro di un conflitto davvero planetario, di cui ci parlano le cronache, confermandone la natura direttamente politica, e che non si lascia racchiudere nello schema tradizionale del rapporto tra proprietà pubblica e proprietà privata.

Nuove parole percorrono il mondo: *software* libero, *no copyright*, accesso libero all'acqua, al cibo, ai farmaci, a Internet, e queste diverse forme di accesso assumono la veste dei diritti fondamentali. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che riconosce l'accesso all'acqua come diritto fondamentale di ogni persona, così come ha sottolineato il diritto di ognuno ad un "*adequate food*". Proprio intorno a questi beni il conflitto si fa sempre più incandescente. I segni sono continui. In molte aree del mondo sono in corso vere e proprie "guerre per l'acqua"; ¹⁷ le previsioni per

¹⁵ A. de Tocqueville, *Ricordi*, trad. it. di A. Salmon Vivanti, Roma: Editori Riuniti 1991, p. 14.

¹⁶ Sui conflitti di quegli anni si può vedere, tra i molti, R. Margraw, *Il secolo borghese in Francia. 1815-1914*, trad. it. di E.J. Mannucci, Bologna: il Mulino 1983, che qui cito non solo per la sottolineatura, peraltro ricorrente, che dopo la repressione del 1848 «la proprietà era stata elevata a religione», aggiungendo che «i socialisti erano atei, cannibali; il massacro era una guerra santa per la civiltà» (p. 148); ma soprattutto per la notazione relativa al fatto che il Codice forestale del 1827 «facilitava la vendita delle foreste comunali a privati e proprietari di fucine, e irrigidiva il controllo delle guardie forestali statali sui diritti di pascolo e raccolta di legna». Questa «erosione dei diritti comunitari costituiva una minaccia più grave alle comunità contadine» (p. 117), con un forte effetto di esclusione determinato appunto da queste «chiusure» e la conseguente polarizzazione tra proprietà privata e pubblica, dimensioni entrambe alle quali i contadini e le loro comunità erano estranei.

¹⁷ V. Shiva, *Le guerre dell'acqua*, trad. it. di B. Amato, Milano: Feltrinelli 2003.

il futuro parlano di un rischio concreto di sete per le persone e di difficoltà grandi per essenziali attività produttive, in primo luogo quelle agricole; in Italia la questione è divenuta ineludibile dopo che ventisette milioni di persone hanno detto sì in un referendum contro la privatizzazione della gestione dell'acqua, che veniva così collocata nella dimensione dei beni comuni.

Diversi Paesi, inoltre, hanno già riconosciuto l'accesso a Internet come diritto fondamentale della persona con una varietà di strumenti – costituzioni (Estonia, Grecia, Ecuador), decisioni di organi costituzionali (il Conseil Constitutionnel francese), legislazione ordinaria (Finlandia, Perù); il piano Obama sulle comunicazioni contiene una significativa reinterpretazione del servizio universale; l'Unione europea e il Consiglio d'Europa si sono già espressi in questo senso; proprio di questi temi si discute intensamente in rete, e vicende come quella delle “primavere arabe”, con l'uso intenso della rete e le mosse repressive e censorie contro chi ne è protagonista, inducono addirittura a chiedere che l'utilizzazione libera di Facebook venga riconosciuta come un diritto fondamentale della persona. In documenti ufficiali, come il *Rapporto* presentato dal relatore speciale Frank La Rue al Comitato per i diritti umani dell'Onu, nel maggio 2011, viene esplicitamente ribadito il carattere di diritto fondamentale proprio dell'accesso a Internet. Peraltro, qualificare l'accesso a Internet come diritto fondamentale è un riflesso della funzione assegnata a tale diritto come condizione necessaria per l'effettività di altri diritti fondamentali – in particolare il diritto alla libera costruzione della personalità e la libertà di espressione.

Si è venuta così generalizzando una attenzione per l'accesso che, da situazione strumentale in situazioni determinate (accesso ai documenti amministrativi, ai dati personali), si è progressivamente reso autonomo, individuando una modalità dell'agire, da riconoscere come un diritto necessario per definire la posizione della persona nel contesto in cui vive. L'accesso, inteso come diritto fondamentale della persona, si configura come tramite necessario tra diritti e beni, sottratto all'ipoteca proprietaria. Non è un caso che questa dinamica sia accompagnata da altre mosse istituzionali, tutte volte a liberare da vincoli la conoscenza e le modalità della sua circolazione, com'è accaduto con la legge islandese che ha fatto di Internet un vero spazio libero, il luogo di una libertà totale, dove sia legittimo rendere pubblici anche documenti coperti dal segreto.

La tendenza è chiara. L'individuazione sempre più netta di una serie di situazioni come diritti di cittadinanza, anzi come diritti inerenti alla costitu-

zionalizzazione della persona, implica la messa a punto di una strumentazione istituzionale in grado di identificare i beni direttamente necessari per la loro soddisfazione. Essi sono, anzitutto, proprio quelli essenziali per la sopravvivenza (l'acqua, il cibo) e per garantire eguaglianza e libero sviluppo della personalità (la conoscenza). Per questa loro attitudine vengono sempre più concordemente considerati "beni comuni", per indicare in primo luogo il loro raccordo con la persona e i suoi diritti. Sì che, quando si parla dell'accesso a questi beni come di un diritto fondamentale della persona, si fa una duplice operazione: si affida l'effettiva costruzione della persona "costituzionalizzata" a logiche diverse da quella proprietaria, dunque fuori da una dimensione puramente mercantile; si configura l'accesso non come una situazione puramente formale, come una chiave che apre una porta che fa entrare solo in una stanza vuota, ma come lo strumento che rende immediatamente utilizzabile il bene da parte degli interessati, senza ulteriori mediazioni.

Questi esempi, tra i moltissimi che potrebbero essere richiamati, ci indicano elementi di continuità e discontinuità rispetto all'analisi di Tocqueville. Riferita com'era alla terra, essa scontava il fatto della scarsità, del fatto che la terra non ammette usi "rivali". E la scarsità permane per beni vitali come l'acqua. Diversa, evidentemente, è la situazione di altri beni, come la conoscenza che, in rete, non ha il carattere naturale della scarsità, è quindi suscettibile di usi non rivali, configurandosi propriamente come un *common*.

Se rivolgiamo l'attenzione alle diverse categorie di beni in proprietà, e le consideriamo in chiave storica e non ideologica, è forse possibile avviare una analisi più adeguata delle realtà che abbiamo di fronte. Sappiamo tutti che pure i diversi trionfi della proprietà privata nella modernità occidentale individuale non hanno lasciato dietro di sé solo "reliquie" degli altri regimi,¹⁸ dal momento che non sono mai state eliminate del tutto le aree nelle quali è possibile ritrovare gestioni pubbliche o collettive di beni. E pure l'imposizione di un regime di proprietà di Stato o comunitario non ha potuto del tutto cancellare l'attribuzione esclusiva di taluni beni ai singoli, fossero pure soltanto quelli legati alla vita quotidiana. Ma è appunto questa alternante logica binaria ad essere ormai inadeguata, intersecata com'è sempre più intensamente dall'attribuzione di una molteplicità di beni alla diversa categoria della proprietà comune. Che, tuttavia, non deve essere considerata con lo sguardo

¹⁸ G. Venezian, *Reliquie della proprietà collettiva*, in Id., *Opere giuridiche, II. Studi sui diritti reali*, Roma: Athenaeum 1919.

nostalgico di chi vede in questo fenomeno il semplice ritorno ai tempi che precedettero, in Inghilterra, le “*enclosures*” delle terre comuni e, altrove, il predominio della proprietà solitaria. Non è tanto il ritorno a «un altro modo di possedere»,¹⁹ ma la necessaria costruzione dell’“opposto della proprietà”.

Questo è un punto da considerare con attenzione, non per liberarsi del passato, ma perché talune ricostruzioni in materia di beni comuni portano con sé, espliciti o impliciti, chiari riferimenti alla premodernità, di cui talora si propone una rivalutazione. «Nel nuovo medioevo i tempi sembrano maturi per rivolte ed insurrezioni».²⁰ Si coglie qui una consonanza con il “neomedievalismo istituzionale”, al quale si è riferito insistentemente, e con maggiore determinazione di altri, Manuel Castells,²¹ partendo dalla premessa che «la rete, per definizione, ha dei nodi, ma non ha un centro»,²² con effetti di policentrismo, di dispersione «dei poteri sovrani fra attori diversi tra loro non gerarchizzati e che non insistono sul medesimo territorio».²³ La genealogia di questa vicenda ci porta a constatare che la categoria del “Nuovo Medioevo” è stata coniata negli anni della guerra fredda e ha conosciuto una crescente fortuna negli anni recenti, soprattutto in relazione al processo di costruzione dell’Unione europea.²⁴ Ora, senza poter qui esaminare in dettaglio una questione così complessa e culturalmente sfaccettata, si deve comunque osservare che essa ha costituito il riferimento forte per una ricostruzione delle dinamiche della globalizzazione in termini di pluralità di “costituzioni civili”,²⁵ con due possibili indicazioni per quel che riguarda i beni comuni, solo nelle apparenze contraddittorie. Se, infatti, il neomedievalismo induce a mettere l’accento piuttosto sull’esistenza di una pluralità di centri, irriducibili a logiche “comuni” e ciascuno governato da portatori di interessi diversi, il rischio dell’impossibilità di una fondazione unitaria del “comune” diviene evidente.

¹⁹ P. Grossi, *Un altro modo di possedere*, Milano: Giuffrè 1977.

²⁰ U. Mattei, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari: Laterza 2011, p. 24.

²¹ M. Castells, *Volgere di millennio*, trad. it. di G. Pannofino, Milano: Università Bocconi Editore 2003, pp. 373 ss.

²² Ivi, p. 399. Sul problema delle reti l’ampia ricognizione, anche storica, di P. Musso, *Critique des réseaux*, Paris: Presses Universitaires de France 2003 (anche con una discussione delle tesi di Castells, pp. 335-346); e Id. (ed.), *Réseaux et société*, Paris: Presses Universitaires de France 2003.

²³ D. D’Andrea, *Oltre la sovranità. Lo spazio politico europeo tra post-modernità e nuovo medioevo*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno» 2002 (31), n. 1, p. 103.

²⁴ Questa vicenda è ricostruita in modo efficace, e con persuasive notazioni critiche, da D. D’Andrea, *Oltre la sovranità*, cit., pp. 77-108.

²⁵ G. Teubner, *La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione. L’emergere delle costituzioni civili*, Roma: Armando 2005.

Se, invece, la molteplicità dei contesti all'interno dei quali si collocano i diversi beni permette di coglierne la specificità, questa analisi realistica consente di sprigionare le potenzialità di cui ciascun bene è portatore. In modo efficace si è detto che un uso estremamente lato dell'espressione beni comuni «può comprometterne l'efficacia espressiva e banalizzarne il senso», sì che «è indispensabile cercare di cogliere i caratteri comuni che attraversano gli usi eterogenei del termine per poi capire in che misura intorno alla definizione beni comuni sia possibile costruire una categoria unitaria di risorse».²⁶ Un lavoro di analisi, dunque, e di ricomposizione, che porta anche a esaminare in forme differenziate il rapporto tra accesso e gestione, dunque lo stesso significato della partecipazione.

Se, ad esempio, si considera la conoscenza in Rete, uno dei temi centrali nella discussione, ci si avvede subito della sua specificità. Luciano Gallino ne ha giustamente parlato come di un bene pubblico globale.²⁷ Ma proprio questa sua globalità rende problematico, o improponibile, uno schema istituzionale di gestione che faccia capo ad una comunità di utenti, cosa necessaria e possibile in altri casi. Come si estrae questa comunità dai miliardi di soggetti che costituiscono il popolo di Internet? Di nuovo una sfida alle categorie abituali. La tutela della conoscenza in Rete non passa attraverso l'individuazione di un gestore, ma attraverso la definizione dalle condizioni d'uso del bene, che deve essere direttamente accessibile da tutti gli interessati, sia pure con i temperamenti minimi resi necessari dalle diverse modalità con cui la conoscenza viene prodotta. Qui, dunque, non opera il modello partecipativo e, al tempo stesso, la possibilità di fruire del bene non esige politiche redistributive di risorse perché le persone possano usarlo. È il modo stesso in cui il bene viene “costruito” a renderlo accessibile a tutti gli interessati.

Sono dunque le caratteristiche di ciascun bene, non una sua “natura”, a dover essere prese in considerazione, dunque la sua attitudine a soddisfare bisogni collettivi e a rendere possibile l'attuazione di diritti fondamentali. I beni comuni sono “a titolarità diffusa”, appartengono a tutti e a nessuno, nel senso che tutti devono poter accedere ad essi e nessuno può vantare pretese esclusive. Devono essere amministrati muovendo dal principio di

²⁶ M.R. Marella, *Introduzione. Per un diritto dei beni comuni*, in Ead. (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, Verona: Ombre corte 2012, p. 17.

²⁷ L. Gallino, *Tecnologia e democrazia. Conoscenze tecniche e scientifiche come beni pubblici*, Torino: Einaudi 2007.

solidarietà. Incorporano la dimensione del futuro, e quindi devono essere governati anche nell'interesse delle generazioni che verranno. In questo senso sono davvero "patrimonio dell'umanità" e ciascuno deve essere messo nella condizione di difenderli, anche agendo in giudizio a tutela di un bene lontano dal luogo in cui vive.

È aperta una essenziale partita sulla distribuzione del potere. Un grande studioso, Karl Wittfogel, ha descritto il dispotismo orientale anche attraverso la costruzione di una "società idraulica",²⁸ che consentiva un controllo autoritario dell'economia e delle persone. Poteri pubblici e privati si contendono ancora oggi il governo di una risorsa scarsa e preziosa come l'acqua e, con la stessa determinazione, di una risorsa abbondante e altrettanto preziosa come la conoscenza. Di fronte ai nuovi dispotismi si leva la logica non proprietaria dei beni comuni, dunque ancora una volta "l'opposto della proprietà".

Molte sono le divaricazioni da considerare nella loro storicità, sfuggendo così alle trappole ideologiche di cui è disseminata la riflessione sui beni comuni. Tra utilizzazione del bene e produzione di profitto. Tra disponibilità di un bene e sua "recinzione", che impedisca utilizzazioni da parte di altri. Tra diritti di proprietà e creatività intellettuale. Tra beni materiali e beni comuni virtuali. Tra valore economico e riduzione a merce. Tra sguardo locale e proiezione globale. Un punto chiave della discussione è rappresentato dalla conoscenza, bene comune globale, per il quale si continua a ripetere che non può essere oggetto di "chiusure" proprietarie, ripetendo nel tempo nostra la vicenda che, tra seicento e settecento, in Inghilterra portò a recintare le terre coltivabili, sottraendole al godimento comune e affidandole a singoli proprietari. Per giustificare quella vicenda lontana si è usato l'argomento della accresciuta produttività della terra. Ma oggi il nuovo, sterminato territorio comune, rappresentato dalla conoscenza raggiungibile attraverso Internet, non può divenire l'oggetto di uno smisurato desiderio che vuole trasformarlo da risorsa illimitata in risorsa scarsa, con chiusure progressive, consentendo l'accesso solo a chi è disposto ed è in condizione di pagare. La conoscenza da bene comune a merce globale?

Così i beni comuni ci parlano dell'irriducibilità del mondo alla logica del mercato, indicano un limite, illuminano un aspetto nuovo della sostenibilità: che non è solo quella imposta dai rischi del consumo scriteriato dei beni natu-

²⁸ K.A. Wittfogel, *Il dispotismo orientale* (1957), trad. it. di R. Pavetto, Milano: Sugarco 1980.

rali (aria, acqua, ambiente), ma pure quella legata alla necessità di contrastare la sottrazione alle persone delle opportunità offerte dall'innovazione scientifica e tecnologica. Si avvererebbe altrimenti la profezia secondo la quale "la tecnologia apre le porte, il capitale le chiude". E, se tutto deve rispondere esclusivamente alla razionalità economica, l'effetto ben può essere quello di "un'erosione delle basi morali della società", come ha scritto Carlo Donolo.

In questo orizzonte più largo compaiono parole scomparse o neglette. Il *bene comune*, di cui s'erano perdute le tracce nella furia dei particolarismi e nell'estrema individualizzazione degli interessi, s'incarna nella pluralità dei beni comuni. Poiché questi beni si sottraggono alla logica dell'uso esclusivo e, al contrario, rendono evidente che la loro caratteristica è quella della condivisione, si manifesta con nuova forza il *legame sociale*, la possibilità di iniziative collettive di cui Internet fornisce continue testimonianze. Il *futuro*, cancellato dallo sguardo corto del breve periodo, ci è imposto dalla necessità di garantire ai beni comuni la permanenza nel tempo. Ritorna, in forme che lo rendono ineludibile, il tema dell'*eguaglianza*, perché i beni comuni non tollerano le discriminazioni nell'accesso se non a prezzo di una drammatica caduta in divisioni che disegnano davvero una società castale, dove ritorna la cittadinanza censitaria, visto che beni fondamentali per la vita, come la stessa salute, stanno divenendo, o rimangono, più o meno accessibili a seconda delle disponibilità finanziarie di ciascuno. Intorno ai beni comuni si propone così la questione della *democrazia* e della dotazione di diritti d'ogni persona.

La scelta, obbligata, di questo diverso punto di partenza ovviamente non porta con sé una sorta di *reductio ad unum* dell'intero mondo dei beni. Impone, però, una loro nuova classificazione, una tassonomia più ricca di quella imposta dalla logica pubblico/privato, che al più tollerava distinzioni all'interno di ciascuna di queste categorie. Se diventa più marcata la rilevanza della finalità alla quale deve essere riferita ciascuna categoria di beni, questo tipo di revisione impone una rinnovata attenzione per i soggetti in relazione ai quali vengono individuate le varie finalità. Non basta, in sostanza, riferirsi alla qualificazione formale del soggetto al quale viene attribuita la titolarità del bene. Fin dagli anni trenta, grazie alla svolta impressa agli studi sulla proprietà dalla ricerca di Adolf Berle e Gardiner Means,²⁹ è stata messa in evidenza la scissione tra proprietà e controllo nelle società per azioni, con un tragitto che va

²⁹ A.A. Berle jr., G.C. Means, *Società per azioni e proprietà privata* (1932), trad. it. di G.M. Ughi, Torino: Einaudi 1966.

dal controllo di minoranza (sempre più esiguo percentualmente via via che crescono la dimensioni societarie e la diffusione delle azioni nel pubblico, ma comunque ancorato al dato proprietario) al passaggio al potere dei manager³⁰ (che, tuttavia, si è progressivamente cercato di integrare nel capitale con l'attribuzione di partecipazioni e *stock options*). Analizzata in chiave di effettiva attribuzione del potere, la proprietà privata si scompone in una proprietà formale e una sostanziale: chi effettivamente gestisce il bene può essere diverso da chi ha il titolo formale di proprietario. Questa vicenda è stata colta dallo sguardo realistico dei giuristi che non soltanto si sono liberati da incrostazioni dogmatiche, ma soprattutto hanno prospettato in modo diverso il significato politico e strategico del modello proprietario. Si è così cominciato a parlare non esclusivamente di *una* proprietà, ma di *più* proprietà, con un modello plurale che, tuttavia, non può essere analizzato semplicisticamente come se si trattasse di un ritorno al pluralismo dei regimi proprietari anteriore alla riunificazione operata dai codici e dalle dottrine scientifiche dell'ottocento.

Sul versante pubblico la vicenda è stata anche più turbolenta. La definizione dei regimi politici in termini proprietari non appartiene ai tempi recenti, e neppure alla sola modernità, come insegnano i caratteri dello Stato patrimonialistico e il rapporto diretto tra il sovrano e il territorio, che in Gran Bretagna, sia pure solo formalmente, è rimasto immutato fino alle leggi del 1925. Ma la proprietà statale dei mezzi di produzione ha connotato gli Stati socialisti del novecento ed esperienze comunitarie all'interno di singoli Stati, come i kibbutz israeliani, hanno circoscritto radicalmente il perimetro della proprietà personale, esaltando quello della proprietà indivisa. Queste grandi e tragiche esperienze debbono essere ricordate, ma non possono certo essere esaminate in dettaglio. Un dato, però, merita di essere estratto da un magma ancora non analizzato compiutamente, e riguarda la categoria della proprietà "personale", intesa appunto come quell'insieme *minimo* di beni indispensabili per la soddisfazione di esigenze anch'esse *minime*. Un doppio, e inquietante, riduzionismo, che tuttavia mette in evidenza un legame tra persona e beni che non può mai essere interamente reciso e che, invece, può essere compiutamente recuperato, al di là di qualsiasi misura *minima*, quando la persona viene ricostruita nella sua pienezza *costituzionale*. Questa implica, infatti, l'integrale recupero di quei diritti fondamentali che, a loro volta, individuano i beni funzionalmente legati a quei diritti

³⁰ Si può rianzare a J. Burnham, *La rivoluzione dei tecnici*, Milano: Mondadori 1946.

ed alla loro soddisfazione, senza che sia necessario passare attraverso il modello proprietario privatistico. Dunque, in primo luogo, i beni comuni.

Ricostruendo, sia pure sommariamente, una intricata vicenda storica, si può ben dire che i beni comuni conquistano progressivamente una ribalta che li fa divenire ineludibile riferimento, che tuttavia, come già si è ricordato, rischia d'essere pagato con un allungarsi del loro catalogo che può privarli di forza analitica e ricostruttiva (se tutto è comune, non ha senso una identificazione specifica di beni comuni), e venature quasi fondamentaliste, che sconfinano nell'ideologia. Ai giuristi in primo luogo, dunque, spetta il compito di definire le condizioni d'uso di quell'espressione, soprattutto quando ad essa si attribuisce valore normativo.

Peraltro, l'accento posto sui beni comuni è più simile a un cambio di paradigma che ad una riscoperta di qualcosa che mai ha cessato d'essere presente nei sistemi giuridici – una proprietà collettiva ora contemplata come reliquia, ora intesa come potenzialità inespressa. Se si vuol ritrovare una qualche genealogia storica, politica e istituzionale, lo sguardo deve essere piuttosto rivolto ai molti, e non fortunati, tentativi soprattutto degli anni settanta di costruire un retroterra non proprietario attraverso nazionalizzazioni “rovesciate” e piani per una graduale trasmissione della proprietà dell'impresa ai dipendenti.³¹ In questa chiave, essi potrebbero venir considerati come il simbolo che meglio rivela la possibilità di chiudere una parentesi, quella della moderna proprietà privata, che una operazione politica ha costruito come un archetipo al quale non si potrebbe sfuggire,³² tornato ad essere il cuore di quella nuova versione del diritto “naturale” che fonda la religione del mercato degli ultimi tempi. Ma, più concretamente e più rigorosamente, si deve guardare ai beni comuni in primo luogo come elemento inseparabile da una persona affrancata dalla dipendenza esclusiva dalla proprietà, in una prospettiva che, seguendo ancora le parole dell'articolo 3 della *Costituzione*, congiunge «il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Il punto culturalmente e politicamente più significativo di questa rinnovata fondazione non proprietaria consiste nel ridare centralità al legame sociale, mettendo in discussione il modello individualistico senza però ne-

³¹ Ricordo il “piano”, che suscitò attenzione e discussioni, dello svedese R. Meidner, *Il prezzo dell'eguaglianza. Piano di riforma della proprietà industriale in Svezia*, trad. it. di A. e G. Malm, Cosenza: Lerici 1976. Inoltre J. Meade, *Agathotopia*, trad. it. di L. Borro, Milano: Feltrinelli 1989.

³² Si veda la netta presa di posizione di M.S. Giannini, *Basi costituzionali della proprietà privata*, «Politica del diritto» 1971, p. 443 e *passim*.

gare le libertà della persona che, anzi, conquistano più efficaci condizioni di espansione e invero per il collegamento con i diritti fondamentali. Ma la luce dei beni comuni rischia di abbagliare, lasciando intendere che quasi ci si può disinteressare di proprietà pubblica e proprietà privata. Contemplando solo il loro orizzonte, infatti, spesso si trascura poi l'effetto di sistema che essi producono. Da una parte, anche la proprietà pubblica deve essere liberata dai tradizionali schemi astratti che ancora la imprigionano, demanio e patrimonio, a vantaggio di una classificazione che muova dalle funzioni proprie dello Stato e delle sue articolazioni fino a contemplare beni di cui deve essere garantita la miglior utilizzazione sociale e economica possibile.³³ La proprietà privata, dal canto suo, non soltanto è stata relativizzata rispetto agli schemi esclusivi d'ogni interesse diverso da quello del proprietario, ma appunto deve essere intesa e regolata in funzione delle attitudini dei beni che la costituiscono, anch'essi riportati, sia pure con modalità peculiari, al fatto che anch'essa "vive in società", con una rilevanza sempre più marcata di sue componenti "pubbliche" e "comuni", messe in evidenza da una molteplicità di strumenti giuridici, dai piani regolatori alle discipline sull'ambiente.

La proiezione della persona nel mondo, infatti, non passa soltanto attraverso i beni comuni, né la rilevanza dei diritti fondamentali, per quanto riguarda il rapporto con i beni, si esaurisce in quella sola dimensione. La specialità della relazione istituita dai beni comuni, come già è stato sottolineato, risiede nell'attitudine di questi beni, storicamente accertata attraverso il raccordo con i diritti fondamentali, a soddisfare bisogni della persona costituzionalizzata, dunque non di un soggetto astratto, costruito nell'indifferenza per la materialità del vivere. Si va così oltre una sorta di contemplazione dell'orizzonte dei diritti fondamentali, lontano e talvolta irraggiungibile. L'intreccio tra beni comuni e diritti fondamentali produce un concreto arricchimento della sfera dei poteri personali, che a loro volta realizzano precondizioni necessarie per l'effettiva partecipazione al processo democratico. Si potrebbe dire che, per tale via, si costruisce una rinnovata opportunità di ricongiungimento tra l'uomo e il cittadino. Si individua così uno spazio appunto "comune" tra individuo e Stato con la creazione di una categoria di beni metastatale e metaindividuale.³⁴

³³ Cfr. U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà (a cura di), *I beni pubblici. Dal governo democratico dell'economia alla riforma del codice civile*, Roma: Accademia Nazionale dei Lincei 2010.

³⁴ Sono le penetranti considerazioni di P. Costa, *Democrazia e beni comuni*, in AA.VV., *Tempo di beni*

Ma i beni comuni si distendono pure in una dimensione più larga dove, accanto al riferimento ai diritti fondamentali, compare quello riguardante un governo del cambiamento inteso come salvaguardia dell'ecosistema e della stessa sopravvivenza dell'umanità. Anche qui, evidentemente, compaiono diritti, come quello alla tutela dell'ambiente, e soggetti ai quali sono riferibili – l'umanità, le generazioni future.

«I processi ipermoderni e globali sono intrisi di beni virtuali, cognitivi e normativi».³⁵ Non tutti necessariamente comuni, ovviamente. E tuttavia proprio in questa dimensione il “comune” è riferimento ineludibile per identificare le risorse necessarie per governare il cambiamento globale, il “*global change*” – un processo in continuo divenire, non un assetto consolidato. Queste risorse, però, possono presentarsi esse stesse come i beni da salvaguardare: le diverse forme della conoscenza, prodotte non soltanto dall'innovazione tecnologica, ma precipitato storico di culture, tradizioni, esperienze, “saper fare” sedimentato nei secoli; le risorse naturali; i beni culturali, ambientali, archeologici, paesaggistici. Per quest'insieme di beni si pongono, insieme problemi di tutela, per sottrarli a nuove “chiusure”, a logiche che costruiscono le condizioni istituzionali per la loro entrata nel circuito mercantile; e problemi di “messa in valore”, per evitare una tragedia degli “*anticommons*”, della sottoutilizzazione delle loro potenzialità.

Molte, dunque, sono le dimensioni dei beni comuni. Tutte concorrono a segnare le modalità dell'esistenza. Questo loro intimo rapporto con la vita di ciascuno, tuttavia, non li trasforma in una componente ulteriore della “società degli individui”, chiusa e segmentata. Come incarnano l'opposto della proprietà, così i beni comuni delineano l'opposto dell'individualismo – una società nella quale sono continui gli scambi e le interazioni tra individuale e sociale, dove appunto la ricostruzione del legame sociale diviene tema centrale. Al tempo stesso, però, la parola “comune” può indurre un equivoco, che consiste nel ritenere che la dimensione loro propria sia quella comunitaria. Qui continua a giocare un ruolo la storica suggestione del rapporto tra la piccola comunità e quei beni che consentivano a tutti gli appartenenti ad un gruppo di esercitare liberamente il diritto di pascolo, di legnatico, di attingere l'acqua. Nella fase che stiamo vivendo, invece, un tratto caratteristico

comuni. *Studi multidisciplinari*, Roma: Ediesse 2013, pp. 17-33.

³⁵ C. Donolo, *Sui beni comuni virtuali e sul loro ruolo nella governabilità dei processi sociali*, in AA.VV., *Tempo di beni comuni* cit., pp. 257-304.

dei beni comuni consiste nel movimento ascensionale che li ha portati dalla periferia al centro del sistema, rendendo quasi sempre improponibili le suggestioni tratte dai modelli del passato. La loro portata innovativa, muovendo dalla persona e dai suoi diritti, si distende oltre questo confine, proietta la persona stessa oltre il luogo in cui vive per le interdipendenze che condizionano l'accesso ai beni della vita – le modalità della produzione, le logiche del commercio internazionale, la salvaguardia di ambienti e tradizioni. È la logica del “comune”,³⁶ non della “comunità”, a fondare lo spazio dei beni comuni, sempre più globali: a meno che, con quest'ultimo termine, non ci si voglia riferire alla “comunità umana”, dunque all'opposto di una chiusura in frontiere nelle apparenze protettive, nella sostanza pericolosamente legate ad una appartenenza che può produrre conflitti con chiunque abbia una appartenenza diversa e interessi concorrenti sul medesimo bene. Si può ricordare, ad esempio, che sottrarre l'acqua alla dipendenza di qualsiasi sovranità, pubblica e privata che sia, diviene la condizione non solo per una più equa distribuzione delle risorse, ma per evitare conflitti laceranti, quelle “guerra dell'acqua” alle quali già si è accennato e che rischiano d'essere parte del nostro futuro. Con una qualche forzatura enfatica, si può dire che, considerati da questo punto di vista, i beni comuni possono contribuire all'inafferrabile diritto alla pace? Più modestamente, si può comunque osservare che le dinamiche di questi beni, come presidio di diritti fondamentali e come risorse da mettere in comune, vanno nella direzione di una costruzione né autoritaria, né strumentale di valori condivisi.

La ricerca di radici profonde, lontane, e di una continuità, determina poi un altro equivoco. La rilevanza e la tutela dei beni comuni deriverebbero da una loro natura, da un'essenza che li caratterizzerebbe al di là delle contingenze. Ma il loro affiorare impetuoso e pervasivo non può fare astrazione dalla storia e dai suoi movimenti. L'attenzione per l'ecosistema è figlia delle violazioni determinate dallo sviluppo industriale, così come l'invenzione culturale del paesaggio è all'origine della richiesta di una sua tutela che lo sottragga alla logica proprietaria. Il mutare degli assetti territoriali, lo sradicamento delle persone dai luoghi in cui vivevano, l'imposizione di brevetti nell'agricoltura e la sua dimensione industriale danno un senso nuovo al diritto al cibo. L'appropriazione del vivente e la conoscenza come bene comune non sono pensa-

³⁶ Dilatata spesso in forme ambigue e palinogenetiche. Cfr. M. Hardt, A. Negri, *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, Milano: Rizzoli 2010.

bili fuori dell'innovativo contesto scientifico e tecnologico. Si potrebbe continuare. Ma un "naturale" punto unificante non può essere ritrovato neppure in un generico riferimento alla persona ed alle sue esigenze, poiché anche queste, al di là di un altrettanto generico riferimento alla sopravvivenza, sono strettamente legate alla loro costruzione culturale e istituzionale, al loro trasferimento dal mondo indeterminato dei bisogni a quello esigente dei diritti fondamentali. Legando il bene comune ad una loro essenza o natura, nelle apparenze si dà ad esso una più sicura fondazione, nella sostanza si introduce un vincolo che può rendere ardua la qualificazione come bene comune di ciò che è il frutto della cultura e della storia, non di una visione metafisica.

Grazie al diverso sguardo imposto dai beni comuni, inoltre, davvero si può andare oltre il modello occidentale, al suo "individualismo proprietario", relativizzandolo attraverso la riflessione storica e comparativa, che mette nitidamente in evidenza come esso debba essere considerato come una delle possibili varianti della relazione tra persona e mondo esterno. Qui si colgono pure gli intrecci complessi e pericolosi tra proprietà e sovranità, che possono condurre ad imprese distruttive di beni comuni. Torna sovente nelle discussioni il riferimento alla foresta amazzonica, e si sottolinea con forza come gli interventi speculativi mettano a rischio non solo un ecosistema locale, ma un elemento essenziale dell'ecosistema globale. Si chiede al Brasile di salvaguardare un bene che l'umanità considera "comune", così entrando in conflitto con quella versione della sovranità nazionale che comprende il diritto di ogni Stato a disporre liberamente delle proprie risorse. Per sciogliere questa contraddizione, è indispensabile andare oltre proprietà e sovranità, approdando ad una nozione di solidarietà che metta in evidenza come il vantaggio comune della salvaguardia di un elemento costitutivo dell'ecosistema globale debba essere accompagnato da un contributo compensativo da parte di tutti i soggetti interessati. L'umanità esce così dalle nebbie di una soggettività indistinta ed assume il volto degli Stati che debbono concretamente contribuire a compensare il Brasile con modalità da stabilire. In questo caso, infatti, non è possibile procedere alla qualificazione di un bene come patrimonio dell'umanità – come è avvenuto per il fondo del mare, lo spazio extraatmosferico, l'Antartide – perché si devono fare i conti con una appartenenza nazionale già formalizzata, con la necessità di rimuovere un diritto contemplato da documenti internazionali.

I beni comuni tendono così a configurarsi come l'opposto della sovra-

nità, non solo della proprietà. Finalizzati come sono al raggiungimento di obiettivi sociali e alla soddisfazione di diritti fondamentali creano una condizione istituzionale di indifferenza rispetto al soggetto che risulta esserne il titolare formale. Appartengono a tutti e a nessuno: tutti possono accedervi, nessuno può vantare diritti esclusivi. Divengono condivisi per sé stessi, e dunque devono essere gestiti in base ai principi di eguaglianza e solidarietà, rendendo effettive forme di partecipazione e controllo degli interessati e incorporando la dimensione del futuro, nella quale si riflette una solidarietà divenuta intergenerazionale, un obbligo verso le generazioni future. In questo senso tendono a costituire un vero “patrimonio dell’umanità”, la cui tutela è anch’essa affidata ad una legittimazione diffusa, al diritto di tutti di agire perché siano effettivamente conservati, protetti, garantiti. Attraverso questa molteplice attribuzione di poteri i beni comuni promuovono una cittadinanza attiva ed eguale.

Il caso dell’acqua, ormai parte di una agenda politica planetaria imposta dalla forza delle cose, assume particolare rilevanza per sé e per il modo in cui illumina altri beni comuni, rispetto ai quali si pone come una necessaria premessa. Il diritto all’acqua è una condizione di base rispetto ad altri essenziali diritti fondamentali, come il diritto alla salute, il diritto al cibo, dunque lo stesso diritto alla vita.

Gli intrecci tra vita e beni comuni sono palesi. Li rivela il diritto alla salute, quando si concretizza nel diritto all’accesso ai farmaci, che sfida continuamente le logiche proprietarie affidate in primo luogo al diritto dei brevetti. Qui, come tutte le volte in cui si affronta il tema dei beni comuni, non siamo di fronte a processi lineari. Ogni passaggio è faticoso, problematico. È un gioco che si svolge su molti livelli, al quale partecipa una molteplicità di attori.

Persone e Stati, soggetti nazionali e internazionali, società farmaceutiche e organizzazioni di cittadini si confrontano continuamente, spesso in modo conflittuale. Ma la salute, malgrado il persistere di alcune radicate resistenze, si presenta come un diritto fondamentale riconosciuto in modo sempre più ampio e intenso, un punto di partenza ineludibile, un riferimento essenziale. Si manifesta in modo sempre più marcato una impostazione non proprietaria, soprattutto nei Paesi dove il conflitto tra la tutela della vita e della salute e la logica del mercato è più evidente e drammatico.

In questo conflitto continuo ci troviamo di fronte a molte possibili impostazioni, talora diverse, spesso complementari. Utilizzazioni nuove di strumenti

come le licenze obbligatorie o di pratiche come le importazioni parallele. Ricorso intenso al potere politico. Emersione informale di coalizioni di Stati, testimoniata dalle strade scelte da Paesi come il Brasile, il Sudafrica, la Thailandia, e sostenuta da interventi incisivi delle loro corti supreme.

Il diritto fondamentale alla salute incontra così la conoscenza, e il diritto dei brevetti si trasforma in un campo di battaglia. Paesi come il Brasile, il Sudafrica, l'India invocano il diritto di produrre farmaci a basso costo (e di esportarli a certe condizioni), indispensabili per curare milioni di malati di Aids o di malaria, anche violando i diritti di cui sono titolari le grandi multinazionali farmaceutiche. L'accesso alla conoscenza, in questa prospettiva, diviene una condizione necessaria per impedire che la salute sia governata esclusivamente da chi la considera una merce da comprare sul mercato, e non un diritto fondamentale della persona.

La questione capitale è rappresentata, dunque, da una possibile metamorfosi di un sapere tutto risolto nella logica proprietaria, come è nella produzione farmaceutica. Il risultato di questo processo, che peraltro investe la conoscenza nel suo complesso, è la sua trasformazione, parziale o totale, in un bene comune. Non siamo, allora, di fronte ad una semplice associazione tra diritti fondamentali e beni comuni, bensì alla produzione di beni comuni attraverso i diritti fondamentali.

Altrimenti, se si fa astrazione dai soggetti e dai bisogni ai quali i beni comuni sono collegati, si imbecca una strada pericolosamente vicina a quella che ha portato alla costruzione della natura come "soggetto morale", con i conseguenti interrogativi intorno a chi sia legittimato a parlare in suo nome e alle tentazioni autoritarie di chi ritiene la sua tutela sottratta a qualsiasi procedura democratica. Problemi, questi, che si ripropongono in modo acuto in presenza dei beni qualificati come "patrimonio comune dell'umanità": categoria disomogenea sia dal punto di vista dei beni considerati (dallo spazio extratmosferico al genoma umano, alla cucina francese e via seguitando), sia dei documenti che attribuiscono questa qualificazione (un trattato internazionale o una dichiarazione dell'Unesco). Si deve aggiungere, peraltro, che "umanità" è riferimento che va oltre la considerazione di determinati beni, adoperato com'è per legittimare forme di intervento in situazioni di emergenza o per individuare una categoria di crimini.

Se si vuole indicare un tratto comune, questo può essere ritrovato nella volontà di sottrarre i beni compresi tra i patrimoni dell'umanità alla logica

della sovranità nazionale, al dominio del mercato, alle prepotenze individuali e, conseguentemente, di salvaguardarne i caratteri perché di essi possa variamente godere una pluralità, nella maggior parte dei casi indeterminata, di soggetti. I patrimoni dell'umanità contribuiscono così a diffondere e legittimare, con significativi tratti premonitori, la logica dei beni comuni, rafforzando così ancor di più la loro ragionevole follia e la sfida che essa porta a due categorie fondative della modernità – sovranità e proprietà. L'esito, tutt'altro che definitivo, di questo processo si manifesta in nuove forme di distribuzione dei poteri, incidendo direttamente sui caratteri dei sistemi democratici. Alcuni caratteri di questa vicenda possono essere sintetizzati nel modo seguente.

Uno degli effetti principali della qualificazione di un bene come “comune” può consistere nel fatto che la loro accessibilità non è necessariamente subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie perché essi non rientrano nell'ambito del calcolo economico. Questo si inserisce nel quadro delle responsabilità e dei compiti specifici, e sempre più rilevanti, dei regolatori pubblici, che devono individuare quali beni possano essere accessibili attraverso gli ordinari meccanismi di mercato e quali, invece, debbano essere sottratti a questa logica. Il punto è essenziale perché riguarda le modalità complessive di costruzione della società, individuate attraverso la rilevanza assunta da diritti non considerati come titoli da scambiare sul mercato, ma come elementi costitutivi della persona e della sua cittadinanza. Considerati da questo punto di vista, i beni comuni affrancano i diritti di cittadinanza dalle politiche redistributive.

Proprio su quest'ultima considerazione si appunta l'attenzione di chi estende al rapporto tra diritti fondamentali e beni comuni la critica contro la “retorica dei diritti”. Ma non solo le vicende di una indeterminata età dei diritti, bensì le dinamiche presenti nel tempo nostro, confermano come quella “retorica” sia stata e rimanga un potente strumento nelle mani di chi vuole acquisire più libertà individuale, legami sociali più forti, più intensa presenza democratica. Attraverso la connessione diritti fondamentali/beni comuni, infatti, si può sfuggire ad un'altra dicotomia astratta e ormai culturalmente sterile, quella tra diritti e doveri, al posto della quale troviamo il rapporto tra pienezza della vita individuale e responsabilità sociali condivise. La solidarietà ritrova la sua funzione di principio costitutivo della convivenza.

Questo cambiamento della cornice concettuale avviene all'insegna di

una emersione della materialità del vivere non più cancellata dall'astrazione, dunque di una "scoperta" della persona concreta e della realtà dei suoi bisogni. Un altro mutamento concettuale: al posto del soggetto astratto della modernità occidentale compare il "costituzionalismo dei bisogni".

Proiettata su scala globale, come ormai accade, la relazione tra diritti fondamentali e beni comuni si presenta come una decisiva opportunità per affrontare la questione essenziale di uno "*human divide*", di una disegualianza radicale che incide sulla stessa umanità delle persone, mettendo in discussione la dignità e la vita stessa.

Riferimenti bibliografici

- A.A. Berle jr., G.C. Means, *Società per azioni e proprietà privata* (1932), trad. it. di G.M. Ughi, Torino: Einaudi 1966.
- J. Boyle, *Foreword. The Opposite of Property*, «Law & Contemporary Problems» 2003 (66), n. 1-2, pp. 1-32.
- J. Boyle, *The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain*, «Law & Contemporary Problems» 2003 (66), n. 1-2, pp. 33-74.
- C. Brough Macpherson, *Liberal-Democracy and Property*, in Id. (a cura di), *Property. Mainstream and Critical Positions*, Oxford: Oxford University Press 1978.
- J. Burnham, *La rivoluzione dei tecnici*, Milano: Mondadori 1946.
- F. Cassano, *Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni*, Bari: Dedalo 2004.
- M. Castells, *Volgere di millennio*, trad. it. di G. Pannofino, Milano: Università Bocconi Editore 2003.
- P. Costa, *Democrazia e beni comuni*, in AA.VV., *Tempo di beni comuni. Studi multidisciplinari*, Roma: Ediesse 2013, pp. 17-33.
- D. D'Andrea, *Oltre la sovranità. Lo spazio politico europeo tra post-modernità e nuovo medioevo*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno» 2002 (31), n. 1, pp. 77-108.
- C. Donolo, *Sui beni comuni virtuali e sul loro ruolo nella governabilità dei processi sociali*, in AA.VV., *Tempo di beni comuni. Studi multidisciplinari*, Roma: Ediesse 2013, pp. 257-304.
- L. Gallino, *Tecnologia e democrazia. Conoscenze tecniche e scientifiche come beni pubblici*, Torino: Einaudi 2007.
- M.S. Giannini, *Basi costituzionali della proprietà privata*, «Politica del diritto» 1971, pp. 443-501.
- G. Gonnella, *Il Programma della Democrazia Cristiana per la nuova Costituzione al I° Congresso nazionale della D.C. (24-27 aprile 1946)*, in «Atti e documenti della Democrazia Cristiana 1943-1959», Roma: Edizioni Cinque Lune 1959.
- P. Grossi, *Un altro modo di possedere*, Milano: Giuffrè 1977.
- M. Hardt, A. Negri, *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, Milano: Rizzoli 2010.
- M.R. Marella, *Introduzione. Per un diritto dei beni comuni*, in Ead. (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, Verona: Ombre corte 2012, pp. 9-28.
- R. Margraw, *Il secolo borghese in Francia. 1815-1914*, trad. it. di E.J. Mannucci, Bologna: il Mulino 1983.
- U. Mattei, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari: Laterza 2011.
- U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà (a cura di), *I beni pubblici. Dal governo democratico dell'economia alla riforma del codice civile*, Roma: Accademia Nazionale dei Lincei 2010.
- J. Meade, *Agathotopia*, trad. it. di L. Borro, Milano: Feltrinelli 1989.

- R. Meidner, *Il prezzo dell'eguaglianza. Piano di riforma della proprietà industriale in Svezia*, trad. it. di A. e G. Malm, Cosenza: Lerici 1976.
- P. Musso, *Critique des réseaux*, Paris: Presses Universitaires de France 2003.
- P. Musso (ed.), *Réseaux et société*, Paris: Presses Universitaires de France 2003.
- R. Nicolò, *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, «Rivista del diritto commerciale» 1956 (I), pp. 177 ss.
- C.A. Reich, *The New Property*, «Yale Law Journal» 1964, n. 3, pp. 733-787.
- P. Rescigno, *Disciplina dei beni e situazioni della persona*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno» 1976-77 (II), pp. 861-879.
- J. Rifkin, *L'età dell'accesso. La rivoluzione della New economy*, trad. it. di P. Canton, Milano: Mondadori 2000.
- S. Rodotà, *Il terribile diritto*, Bologna: il Mulino 1981.
- S. Rodotà, *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, sub Art. 42, Bologna: Zanichelli 1982.
- V. Shiva, *Le guerre dell'acqua*, trad. it. di B. Amato, Milano: Feltrinelli 2003.
- G. Teubner, *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergere delle costituzioni civili*, Roma: Armando 2005.
- A. de Tocqueville, *Ricordi*, trad. it. di A. Salmon Vivanti, Roma: Editori Riuniti 1991.
- G. Venezian, *Reliquie della proprietà collettiva*, in Id., *Opere giuridiche, II. Studi sui diritti reali*, Roma: Athenaeum 1919.
- K.A. Wittfogel, *Il dispotismo orientale* (1957), trad. it. di R. Pavetto, Milano: Sugarco 1980.
- C. Wright Mills, *Colletti bianchi*, trad. it. di S. Sarti, Torino: Einaudi 1966.


Finito di stampare nel mese di Marzo 2021

L'Università degli Studi di Brescia ha istituito Brixia University Press nel 2011 con la finalità di attivare iniziative editoriali in forma autonoma.

Le prime e più significative pubblicazioni sono state le stampe anastatiche di due volumi: il primo dedicato all'opera di Lucrezio, il *De Rerum Natura*, e il secondo agli *Statuta Civitatis Brixiae*, entrambi stampati nel 1473 dal bresciano Tommaso Ferrando.

Nel 2019 si è dato avvio alla collana “Quaderni” con la pubblicazione di alcuni discorsi del Magnifico Rettore e, successivamente, alla collana “Documenti” con la stampa degli atti più significativi della vita universitaria e, con il presente volume, alla collana “Studi e ricerche”.

ISBN 978-88-944980-4-2



9 788894 498042